GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 212 — Sabato 11 settembre 1886.

PARTE UFFICIALE

CONTRATTO

per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle Strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna

(*Annesso al R. decreto n. 4041 (Serie 3ª) pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 212 dell'11 settembre 1886*)

CONTRATTO *per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna, di cui nella legge 22 marzo 1885, n. 3011 (Serie 3ª).*

Fra

S. E. Il Ministro dei Lavori Pubblici, comm. Francesco Genala,

S. E. il Ministro delle Finanze e Ministro *per interim* del Tesoro, comm. Agostino Magliani, e

S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, comm. Bernardino Grimaldi,

contraenti in nome dello Stato,

ed i signori

Comm. ing. Alfredo Cottrau, e

Comm. ing. Giovanni Marsaglia,

contraenti nel nome proprio e quali rappresentanti della Banca di Torino, della Ditta Fratelli Marsaglia e della Ditta Fratelli Ceriana, come da deliberazione del Consiglio generale della Banca di Torino in data 22 giugno 1886 e da procura speciale in data 15 luglio corrente, rogata Ghilia cav. Giuseppe, notaio inscritto al Consiglio notarile di Torino;

si è addivenuto al seguente contratto:

Articolo 1.

Il Governo del Re accorda ai signori di sopra menzionati, che la assumono, la concessione della costruzione e dell'esercizio, a totali spese, rischio e pericolo di essi assuntori, delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna, di cui nella legge 22 marzo 1885, numero 3011 (Serie 3ª), sotto la piena e rigorosa osservanza del presente contratto e dell'annesso capitolato, il quale, insieme coi suoi allegati, ne fa parte integrante e sostanziale.

I concessionari inoltre assumono la concessione medesima a tutto loro rischio e pericolo, senza alcuna responsabilità o garanzia del Governo, di fronte alle pretese elevate, o che si potessero elevare, per quanto ritenute dai contraenti infondate, dalla Compagnia Reale delle ferrovie Sarde, per titolo di privilegio e preferenza in ordine alla presente concessione, e si obbligano a tenere sollevato ed indenne il Governo da tutte le conseguenze, danni e spese, che dalle pretese medesime potessero derivare.

Articolo 2.

I concessionarii si obbligano di costituire, a forma delle vigenti leggi e nel termine di due mesi dall'approvazione per Decreto Reale del presente contratto, una Società anonima italiana, la quale dovrà assumere la costruzione e l'esercizio delle anzidette linee, con tutti i diritti ed obblighi stabiliti dal presente contratto e dall'annesso capitolato; al quale effetto essi dichiarano fin d'ora di stipulare nell'interesse e per conto della Società medesima.

Articolo 3.

La Società prenderà il nome di *Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna* e stabilirà la sede dell'Amministrazione centrale nella Capitale del Regno.

Essa sarà rappresentata per tutti i suoi rapporti legali dal Direttore.

Articolo 4.

La Società verrà costituita con un capitale non inferiore a quindici milioni (15,000,000) di lire in azioni, da emettersi anche in due serie distinte, nel termine non maggiore di due anni.

La Società dovrà emettere, ove occorra, una terza serie di azioni.

La Società avrà facoltà di emettere obbligazioni nei limiti segnati dal Codice di Commercio.

Lo statuto della Società verrà sottoposto alla approvazione del Governo.

Articolo 5.

I componenti del Consiglio d'amministrazione e il Direttore dovranno essere di nazionalità italiana.

La nomina del Direttore dovrà essere sottoposta alla approvazione del Governo. L'approvazione sarà data per Decreto Reale.

I componenti del Consiglio d'amministrazione saranno per la prima volta designati nell'atto costitutivo della Società, e ne verrà sottoposta la nomina all'approvazione del Governo.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, concernenti l'esecuzione del contratto, saranno comunicate senza indugio al Ministero dei Lavori Pubblici, il quale avrà diritto di chiedere i motivi delle deliberazioni stesse.

Articolo 6.

La concessione scadrà col giorno venti giugno mille novecento settantasei (20 giugno 1976).

Articolo 7.

È accordata alle linee concesse una annua sovvenzione chilometrica, per tutta la durata della concessione, di lire novemila novecento cinquanta (9950), da applicarsi nei modi stabiliti dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1885, n. 3011 (serie 3ª).

La sovvenzione chilometrica sarà però ridotta a lire ottomila quat-

trocento cinquanta (8450) fino alla apertura dell'esercizio di metà della lunghezza delle linee del secondo periodo. Da quest'epoca, e fino alla apertura di metà della lunghezza delle linee del terzo periodo, la sovvenzione chilometrica sarà di lire novemilaquattrocentocinquanta (9450).

I prodotti delle linee concesse saranno ripartiti fra la Società e lo Stato a norma delle disposizioni del secondo alinea dell'articolo 4 della legge predetta.

Nella determinazione del prodotto lordo totale e del prodotto chilometrico si eseguiranno le disposizioni dell'articolo 55 del Capitolato.

La liquidazione della sovvenzione e dei prodotti si farà a norma dell'articolo 64 del Capitolato.

Articolo 8.

Il Governo avrà facoltà di riscattare la presente concessione dopo trenta anni dalla data del Decreto reale di approvazione, previo diffidamento di un anno alla Società.

Il riscatto avrà luogo in base al disposto dell'articolo 284 della legge sui lavori pubblici, salvo quanto risulta dal seguente articolo 9.

Articolo 9.

Tanto allo scadere della concessione, quanto in caso di riscatto, non sarà dovuto al concessionario alcun correspettivo speciale pel materiale rotabile e per quello d'esercizio, i quali saranno così senza pagamento devoluti in proprietà dello Stato.

Articolo 10.

Si dà atto che i concessionarii hanno comprovato di aver vincolata la somma di lire cinquecentomila (500,000) di crediti verso l'Amministrazione, a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici.

Articolo 11.

Il presente contratto non sarà valido nè definitivo, se non dopo che sarà stato approvato per Decreto Reale.

Fatto in Roma, quest'oggi ventotto luglio milleottocento ottantasei, in doppio originale.

Sottoscritti all'originale:

Il Ministro dei Lavori Pubblici
FRANCESCO GENALA.

Il Ministro delle Finanze, Ministro per interim del Tesoro
AGOSTINO MAGLIANI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
BERNARDINO GRIMALDI.

GIOVANNI MARSAGLIA, nel nome proprio e quale rappresentante della Banca di Torino e delle ditte Fratelli Marsaglia e Fratelli Ceriana.

ALFREDO COTTRAU, nel nome proprio e quale rappresentante della Banca di Torino e delle ditte Fratelli Marsaglia e Fratelli Ceriana.

FRANCESCO RACIAPPI, *testimonio*.
GIANATTI GIO. VINCENZO, *testimonio*.

Il Caposezione delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici
MARIANO FRIGERI.

CAPITOLATO D'ONERI *per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna, di cui nella legge 22 marzo 1885, numero 3011 (Serie 3ª).*

CAPO I.

TRACCIATO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE.

Articolo 1.

Tracciato delle linee e larghezza del binario.

Il tracciato delle linee alle quali si riferisce la presente concessione, risulta dell'allegato *A*, che forma parte integrante del presente Capitolato, salve le modificazioni e le varianti che coi progetti particolareggiati o durante l'esecuzione dei lavori fossero proposte dal concessionario od ordinate dal Governo a senso dell'articolo 262 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, numero 2248, allegato *F*.

Le varianti che venissero eseguite a senso del citato articolo della legge sui lavori pubblici, non porteranno alcuna modificazione nelle condizioni della concessione.

Le linee saranno costruite con binario ridotto della larghezza di metri 0 95, misurata tra le faccie interne dei funghi delle rotaie. È eccettuata la linea da Iglesias a Monteponi, la quale sarà costruita con binario a larghezza normale di metri 1,445, misurata fra le faccie interne dei funghi delle rotaie.

I progetti di massima per le linee Cagliari-Isili e Monti-Tempio verranno completati entro il termine di due mesi dalla data del contratto di concessione, e per le altre linee entro il termine di mesi cinque.

Articolo 2.

Compenso pei progetti.

Nessun compenso spetterà al concessionario per progetti sì di massima che particolareggiati, compilati o da compilarsi, nè per le varianti che fossero proposte dal concessionario o richieste dal Governo.

Nel caso in cui la Compagnia Reale delle ferrovie Sarde ceda al concessionario quella parte degli studi da essa fatti che potessero essere utilizzati nell'esecuzione della presente concessione, il concessionario medesimo si obbliga, senza alcuna responsabilità del Governo, a corrispondere il prezzo di lire mille (1000) al chilometro.

Articolo 3.

Progetti particolareggiati.

Il concessionario dovrà presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici i progetti particolareggiati di ciascuna linea, anche per tronchi, in doppio esemplare.

Questi progetti comprenderanno:

1. La planimetria generale della strada in scala non minore di 1 a 2000;
2. Il profilo longitudinale, nella stessa scala della planimetria per le lunghezze ed in quella di 1 a 200 per le altezze;
3. I profili trasversali, nel numero necessario perchè diano una idea esatta della configurazione del terreno, e le sezioni normali della via, tanto pei rilevati quanto per gli sterri;
4. I tipi speciali, in scala non minore di 1 a 100, delle opere di arte, quali sarebbero i viadotti ed i ponti di luce non minore di 10 metri;
5. I tipi delle stazioni, degli scali per le merci e degli edificii speciali, in scala non minore di 1 a 500.

Per le opere d'arte secondarie, cioè: ponti di luce minore di 10 metri, piccoli sifoni, traversate a livello, case cantoniere, caselli di guardia, ecc., saranno presentati moduli normali secondo le varie grandezze.

I preaccennati disegni saranno accompagnati da quadri numerici contenenti tutte le indicazioni relative alla lunghezza dei tratti rettilinei e curvilinei, agli angoli ed alle lunghezze delle tangenti, ai raggi delle curve ed all'inclinazione delle livellette rispetto alle orizzontali; alle opere d'arte, alla loro luce ed al sistema di costruzione; alle case cantoniere; alle stazioni ed ai relativi fabbricati; ai tipi dell'armamento ed a quelli del materiale mobile, i quali ultimi dovranno essere compilati a norma delle condizioni del presente capitolato.

Con questi documenti sarà pure presentata una relazione, la quale dovrà contenere le opportune spiegazioni e giustificazioni intorno alle disposizioni planimetriche ed altimetriche proposte nel progetto, nonchè all'ampiezza delle luci assegnate ai ponti.

Tutti i disegni ed i documenti dovranno essere regolarmente bollati a norma di legge.

Una delle copie dei progetti verrà restituita al concessionario col visto del Ministero dei Lavori Pubblici. L'altra copia resterà negli archivi del Ministero medesimo.

I progetti particolareggiati di due delle linee del 1° periodo, una per ciascuna provincia, dovranno essere presentati al Ministero del Lavori Pubblici in tempo perchè nel novembre 1886 se ne possano incominciare i lavori; per le altre linee del 1° periodo dovranno essere presentati entro quattro mesi dalla data del contratto di concessione. Il Ministero parteciperà al concessionario le sue risoluzioni sui medesimi, non più tardi di due mesi dalla data di presentazione.

Per le linee del 2° e del 3° periodo i progetti particolareggiati saranno presentati non meno di sei mesi prima dell'incominciamento del relativo periodo.

Articolo 4.

Curve e pendenze.

Le curve non avranno in generale raggio minore di metri cento.

La pendenza massima non eccederà il 30 per mille.

In casi speciali e ben giustificati potranno essere tollerati:

per le linee Cagliari-Isili, Macomer-Nuoro, Macomer-Bosa, Monti-Tempio, Sassari-Alghero, Chilivani-Ozieri, raggi minimi di metri 80, mantenendo per le pendenze il limite massimo del 30 per mille;

per le linee Isili-Sorgono, da Tortolì al punto d'incontro con la linea Cagliari-Sorgono, da Ozieri al punto d'incontro con la linea Macomer-Nuoro, raggi minimi di metri 70 e pendenze massime del 35 per mille.

La linea Iglesias-Monteponi potrà avere raggi minimi delle curve di metri 300 e pendenze massime del 20 per mille.

Articolo 5.

Corpo stradale.

Il corpo stradale e le opere d'arte d'ogni genere saranno per un solo binario, salvo i raddoppiamenti necessari per la sicurezza e la regolarità dello esercizio. Nei raddoppiamenti la distanza fra i binari non sarà minore di due metri.

La larghezza della piattaforma stradale, comprese le banchine, non potrà essere minore di metri 3 e centimetri 50, tanto in rilevato quanto in trincea. Per la linea Iglesias-Monteponi la larghezza predetta non sarà minore di metri 5.

Nelle trincee, sia in terra che in roccia, la larghezza sul fondo sarà tale, che oltre al corpo stradale stabilito come sopra, si abbia sito sufficiente per fare da ambo i lati un fosso di scolo di dimensioni proporzionate alla massa d'acqua che vi può essere raccolta.

Le scarpate dei rilevati, sia del corpo stradale, sia di qualsivoglia altra sua dipendenza ed accessorio, non potranno avere una inclinazione minore di uno e mezzo di base per uno di altezza.

Potrà darsi a dette scarpate una inclinazione minore, quando i rilevati siano formati con detriti di materie rocciose, purchè le scarpate medesime siano sostenute con muri di pietra in calce od anche a secco.

Le scarpate degli sterri dovranno avere l'inclinazione voluta dalla natura dei terreni, e nella roccia compatta e resistente si potrà anche sopprimere o ridurre l'inclinazione alla sola misura richiesta dalla conformazione geologica della roccia stessa.

Articolo 6.

Piantagioni e seminagioni.

Il Governo potrà ordinare al concessionario di fare piantagioni adatte al clima ed alle località sulle scarpate delle trincee e dei rilevati, dovunque si rendano utili per garantire la ferrovia dalle acque o dalle frane.

Articolo 7.

Depositi della terra proveniente dagli sterri.

Qualora rimanga una eccedenza di terra proveniente dagli sterri, essa sarà trasportata in rifiuto dal concessionario a proprie spese, in modo da non recar danno agli interessi pubblici.

Articolo 8.

Ristagni d'acqua.

Il concessionario dovrà parimenti rimuovere a proprie spese tutti i ristagni d'acqua, che, in dipendenza della costruzione della ferrovia, si formassero a danno della pubblica salute.

Articolo 9.

Gallerie.

Le gallerie dovranno avere fra le facce interne delle loro pareti una larghezza non minore di metri 3 e centimetri 60 se a pareti verticali; e di metri 3 e centimetri 60 al piano del ferro, e metri 4 e centimetri 15 all'altezza di metri 2 sul piano stesso, se a sezione di forma ellittica.

Qualora le gallerie abbiano una lunghezza maggiore di metri 500 la larghezza al piano del ferro non dovrà essere minore di quattro metri.

L'altezza del piano del ferro all'intradosso del volto alla chiave non sarà minore di metri 4 e centimetri 60.

Nei fianchi delle gallerie saranno aperte nicchie in modo da non avere una lunghezza maggiore di metri 50 senza ricovero pel personale di servizio.

Art. 10.

Opere d'arte.

Le opere d'arte saranno costrutte in muratura od in ferro, ovvero in parte dell'uno ed in parte dell'altro di detti materiali.

Potranno ammettersi opere costruite con altri materiali, purchè dai progetti ne risulti la completa stabilità.

La larghezza della strada fra le faccie interne dei parapetti delle opere d'arte sarà da determinarsi secondo i tipi del materiale mobile. In ogni caso non potrà mai essere minore di metri 3 e centimetri 50, e dovrà sempre esservi la distanza di centimetri 50 da ogni parte fra la faccia interna del parapetto ed il punto più sporgente del materiale mobile in servizio.

I ponti e viadotti la cui lunghezza oltrepassi metri 50 dovranno essere muniti di piazzaletti di ricovero.

Articolo 11.

Chiusura della linea.

La chiusura della linea sarà conforme a quella adottata nelle ferrovie già in esercizio in Sardegna.

Articolo 12.

Traversate a livello.

L'incrociamento delle vie ordinarie colla strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo non minore di 45 gradi, a meno che per circostanze eccezionali non venga riconosciuta dal Governo la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere, di cui le traversate a livello dovranno essere munite da ambo i lati della strada ferrata, saranno distanti almeno metri due dalla rotaia più vicina.

Le chiusure suddette, allorchè aperte, dovranno lasciare un varco libero della larghezza, misurata a squadra della strada attraversata, di 4 a 6 metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada stessa.

Per le strade vicinali o private la suddetta larghezza di varco sarà di 2 a 4 metri.

Sono ammesse le barriere da chiudersi a distanza, purchè questa non sia maggiore di 300 metri, e per le strade mulattiere e pei sentieri le barriere fisse, limitando la custodia ai passaggi più frequentati.

In tutte le traversate a livello, ambedue le rotaie saranno munite di controrotaie, la lunghezza delle quali eccederà almeno di metro 1 e centimetri 50 la larghezza libera del varco.

Le rampe d'accesso alle traversate a livello dovranno avere una inclinazione più o meno dolce secondo l'importanza delle strade, e previi i dovuti accordi colle Amministrazioni interessate; detta inclinazione non potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali e con autorizzazione dell'autorità competente.

Le rampe suddette dovranno in ogni caso raggiungere la strada ferrata mediante un tratto orizzontale di conveniente lunghezza. Esse

saranno coperte con acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade a cui si uniscono.

Articolo 13.

Massicciata.

La massicciata per l'armamento sarà composta di ghiaia fluviale o di cava, ovvero di pietrisco. Potrà essere libera od incassata a seconda delle circostanze. La sua altezza non sarà minore di centimetri 40, dei quali 10 almeno sotto le traverse. Se libera, la larghezza in ciglio non sarà minore di metri 2 e centimetri 10 con scarpata a 45 gradi. Se incassata, la larghezza non sarà minore di metri 2 e centimetri 40.

Articolo 14.

Traverse.

Le traverse per l'armamento della ferrovia saranno di legname di essenza forte, quercia, rovere, larice rosso, od anche pino rosso di Corsica e di montagna.

Potranno essere a sezione rettangolare o semicilindrica.

La lunghezza delle traverse non sarà minore di metri 1 e centimetri 70 e la loro sezione avrà almeno centimetri 18 di larghezza e centimetri 13 di altezza.

Articolo 15.

Rotaie.

Le rotaie per l'armamento saranno di acciaio di buona qualità e del peso non minore di 21 chilogrammi per metro corrente. Per la linea da Iglesias a Monteponi le rotaie saranno del peso non minore di chilogrammi 27 60 per metro corrente, adottato pel 2° tipo economico.

Sarà tollerata una deficienza di peso che non superi il 3 per cento, limitatamente però al decimo della provvista totale.

La lunghezza di ciascuna rotaia non sarà minore di metri nove, salvo la regolare minore lunghezza per le curve.

Le rotaie saranno del tipo Vignole, fissate su ciascuna traversa col mezzo di due chiodi a testa ripiegata e di buona qualità, e riunite fra loro con stecche a corniera inchiavardate.

Una campata di metri nove poggerà su almeno 10 traverse. I giunti saranno sospesi e la distanza da mezzo a mezzo fra le due traverse di testa di due campate successive non sarà maggiore di metri 0 60.

Saranno munite di piastrelle le due traverse di testa ed almeno due intermedie per ogni campata.

Nelle curve e nelle forti pendenze il numero delle piastrelle sarà convenientemente aumentato.

Articolo 16.

Case cantoniere.

Le case cantoniere, sia che facciano servizio esclusivo, sia che possano conciliarsi col servizio di custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tale numero e così collocate, che la distanza fra due successive non ecceda mai i metri millecinquecento.

Dove per la regolarità e sicurezza dell'esercizio si ritenga necessario, saranno inoltre costruite delle garette di guardia secondo il tipo da approvarsi dal Governo.

Articolo 17.

Stazioni e fermate.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località indicate nei progetti approvati.

Il Governo avrà la facoltà di ordinare quell'aumento nel numero delle stazioni o delle fermate, che, sentito il concessionario, riconoscesse di utilità.

Le stazioni e le fermate saranno provvedute di tutti i fabbricati e degli accessori richiesti dalla prontezza e regolarità del servizio e corredate degli occorrenti binari di percorso, di recesso e di deposito.

Articolo 18.

Lunghezza delle stazioni.

La lunghezza fra gli aghi estremi delle due stazioni principali di Cagliari e Sassari non sarà minore di metri 250.

Per le altre stazioni la lunghezza predetta non sarà minore di metri 180.

Articolo 19.

Pendenza del piano delle stazioni.

Il piano della ferrovia nelle stazioni sarà possibilmente disposto orizzontalmente. Nel caso che a soddisfare questa condizione si oppongano gravi difficoltà e spese, la pendenza potrà portarsi fino al 2 per mille, evitando però di raggiungere questo limite dove occorrerà di eseguire manovre di veicoli a mano d'uomo. Solo in casi eccezionali sarà tollerata la pendenza del 3 per mille.

Articolo 20.

Fabbricati pei passeggeri.

I fabbricati pei passeggeri nelle stazioni di Cagliari e di Sassari, quando l'innesto della linea non abbia luogo nelle stazioni attuali, saranno costruiti in base ad un tipo speciale. I fabbricati stessi pei passeggeri nelle altre stazioni, quando l'innesto della linea secondaria non abbia luogo in una stazione esistente, saranno distinti in 1ª, 2ª o 3ª classe, saranno a due piani ed avranno un'area coperta non minore delle seguenti:

per la 1ª classe	m. q.	180
2ª id.	»	120
3ª id.	»	96

Le sale d'aspetto saranno convenientemente arredate a seconda della classe di viaggiatori a cui vengono destinate. Oltre agli altri mobili dovranno essere provvedute di un orologio collocato in modo che sia visibile al pubblico.

Articolo 21.

Scambi lungo la linea.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave, ecc., cogli opportuni binari di servizio, purchè siano convenientemente custoditi.

Articolo 22.

Materiale mobile.

Il materiale mobile dovrà essere costruito secondo i più recenti e migliori sistemi, tenuto conto del raggio minimo delle curve e della limitata larghezza della strada che deve percorrere.

Il materiale dovrà esser atto, secondo le prescrizioni del Governo, ai trasporti militari.

Le carrozze a corridoio longitudinale dovranno essere costruite in modo da potersi adattare al trasporto dei malati e feriti.

I tipi del materiale mobile saranno presentati alla preventiva approvazione del Governo, ed il materiale non potrà essere messo in circolazione se non dopo le debite ricognizioni ed esperimenti, e la autorizzazione governativa.

Articolo 23.

Portata e capacità dei carri merci.

Agli effetti dell'applicazione delle Tariffe che trovansi allegate al presente Capitolato, resta stabilito che i vagoni merci, tanto aperti quanto chiusi, dovranno avere una portata non inferiore alle 6 tonnellate, e che i vagoni chiusi avranno una capacità utile non minore di metri cubi 18.

Articolo 24.

Termini per l'incominciamento e per l'ultimazione dei lavori.

I lavori dovranno essere intrapresi entro il termine non maggiore di due mesi dal giorno in cui il Governo avrà partecipato al concessionario la sua approvazione dei progetti particolareggiati, per le linee del 1° periodo; ed all'incominciamento del relativo periodo per

quelle del 2° e del 3°, semprequando per quell'epoca il Governo abbia partecipata al concessionario la sua approvazione dei progetti particolareggiati.

Scaduto il detto termine, senza che i lavori siano intrapresi, potrà il Governo, per la quota di cauzione relativa al periodo di cui si tratta, giusta l'articolo 68 del presente Capitolato, far luogo all'applicazione di quanto è previsto nell'articolo 250 della legge sui lavori pubblici.

Il concessionario dovrà compiere la costruzione delle varie linee entro i periodi di tempo stabiliti dall'articolo 2 della legge 22 marzo 1885, n. 3011 (Serie 3ª).

Qualora in ciascun periodo non vengano ultimate tutte le linee in esso comprese dalla legge predetta, il concessionario incorrerà, a partire dalla scadenza rispettiva di ciascun periodo, in una multa in ragione di lire 1000 per ciascun giorno di ritardo per le linee del 1° periodo, di 2000 per quelle del 2°, e di 3000 per quelle del 3°.

La multa sarà prelevata sulla cauzione di cui all'articolo 68. Ove però il ritardo eccedesse per un periodo il termine di sei mesi, sarà senz'altro il Governo in diritto, alla scadenza di questo termine, di far luogo, relativamente all'intera concessione, all'applicazione degli articoli 251, 252, 253 e 254 della legge sui lavori pubblici.

Articolo 25.

Apertura all'esercizio.

L'apertura all'esercizio di una linea o di un tronco di linea dovrà essere fatta dal concessionario nel giorno che gli verrà prefisso dal Governo, quand'anche i lavori non si fossero interamente ultimati, purchè però dalla visita di ricognizione, eseguita dai Delegati del Governo in contraddittorio dei rappresentanti del concessionario e del costruttore, risulti che la via e le stazioni si trovano in condizioni di sicuro e regolare esercizio.

La ricognizione anzidetta però non sarà mai di pregiudizio alla collaudazione contemplata nell'articolo 258 della legge sui lavori pubblici; tale collaudazione avrà luogo, a spese del concessionario, alla scadenza di ciascun periodo per le linee in esso comprese.

Articolo 26.

Planimetria e profilo delle linee.

Entro sei mesi dalla collaudazione definitiva dovrà il concessionario, per le linee a cui questa si riferisce, dare esecuzione a quanto è disposto nell'articolo 259 della legge sui lavori pubblici.

La planimetria generale quotata sarà in scala non minore di 1 a 10000; alla medesima dovrà essere annesso un profilo in scala uguale per le lunghezze ed in scala di 1 a 500 per le altezze.

Articolo 27.

Conservazione dei monumenti.

I monumenti che venissero scoperti nell'esecuzione dei lavori non saranno menomamente danneggiati. Il concessionario dovrà darne avviso al Governo per mezzo del Prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e di tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le Leggi e i Regolamenti in vigore.

CAPO II.

NORME E CONDIZIONI DELL'ESERCIZIO.

Articolo 28.

Obblighi generali dell'esercente.

Il concessionario sarà tenuto a fare l'esercizio nel modo più soddisfacente curando tutti i suoi particolari e introducendo quelle innovazioni e quei miglioramenti che saranno richiesti dalle speciali condizioni del paese e consigliati dalla esperienza sulle strade ferrate tanto nazionali quante estere.

Articolo 29.

Manutenzione delle linee e del materiale.

Sarà obbligo del concessionario di mantenere sempre in buono stato di conservazione le linee e le loro dipendenze, nonchè il materiale rotabile e quello d'esercizio, dei quali dovranno inoltre essere tenuti sempre in evidenza ed al corrente gli inventari col mezzo di appositi registri.

Articolo 30.

Quantità del materiale mobile.

La dotazione di materiale mobile all'apertura di una linea all'esercizio non sarà minore di lire 8000 al chilometro, e verrà in seguito, a giudizio del Governo, aumentata in modo che si trovi sempre proporzionata ai bisogni del traffico, a norma dell'articolo 268 della legge sui lavori pubblici.

Articolo 31.

Numero dei treni ed orari.

Le linee od i tronchi di linea saranno aperti all'esercizio con due coppie almeno di treni giornalieri.

Il numero e gli orari dei treni viaggiatori e misti, e la classificazione dei treni stessi saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici a seconda dei bisogni ed in seguito alle proposte del concessionario.

Il numero e gli orari dei treni esclusivamente destinati a trasporti militari saranno determinati dal Ministero della guerra d'accordo col concessionario.

Articolo 32.

Servizio cumulativo.

Sarà obbligo del concessionario di porsi in relazione colle amministrazioni di ferrovie, che servono le stesse località a cui fanno capo le linee da esso esercitate, per effettuare un servizio cumulativo, eseguendo cioè senza rinnovamento di spedizione i trasporti, dall'una all'altra linea, dei bagagli, delle merci e dei bestiami.

Questo servizio cumulativo avrà luogo eziandio pei viaggiatori nel maggior numero possibile di stazioni.

Il concessionario dovrà perciò convenire colle Amministrazioni suddette i patti e le condizioni di questo servizio, e provvedere a quegli impianti che siano necessari per congiungersi colle predette ferrovie quando abbiano la stessa sezione, o per potere, in caso diverso, eseguire direttamente da carro a carro il trasbordo delle merci.

Allorchè l'accordo colle altre Amministrazioni non siasi effettuato nel termine di sei mesi dalla richiesta fattane da una delle Amministrazioni predette o dal Governo, le condizioni ed i compensi del detto servizio verranno, sulla istanza di una parte od anche del Governo, stabiliti col mezzo di arbitri, che decideranno come amichevoli compositori.

La stessa obbligazione incomberà al concessionario relativamente alle Compagnie di navigazione a vapore autorizzate dal Governo che facciano capo a porti di mare serviti dalle rete delle ferrovie secondarie.

Articolo 33.

Stazioni e tronchi comuni.

Il concessionario dovrà accordare al Governo, lo ad altri che fossero autorizzati a costruire ed esercitare nuove linee di strade ferrate, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi, e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, o, in caso di dissenso, stabilite da arbitri.

Articolo 34.

Servizio di buffet nelle stazioni.

Nelle stazioni, dove sarà riconosciuto opportuno, il concessionario dovrà, sotto l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, aprire, in locali adatti, servizi di caffè, buffet, vendita di libri e giornali, spaccio di tabacchi, cambio di monete, ma non potrà senza autorizzazione del Governo stabilire servizi d'altro genere.

Articolo 35.

Binari di diramazione e traversate.

Il concessionario dovrà accordare, mediante adeguato compenso, a

titolo precario, binari di diramazione a servizio di stabilimenti privati purchè ciò possa farsi senza danno ed aggravio del servizio e della sicurezza, e dietro approvazione del Governo.

Alle stesse condizioni il Governo sarà sempre in diritto di costruire a sue spese ed esercitare binari di diramazione per stabilimenti suoi propri così militari come civili.

Le concessioni di traversate a raso, di passaggi pedestri, di costruzioni di cavalcavia, sottovia, acquedotti o condotti per gas illuminante ed altre simili, non potranno esser fatte che coll'autorizzazione governativa qualora abbiano il carattere di servitù permanente.

In caso diverso potranno farsi dal concessionario a titolo precario, ma saranno di pieno diritto risolute colla cessazione della concessione

Articolo 36.

Modificazioni al servizio.

Non potrà il concessionario sopprimere o limitare il servizio di alcuna stazione o fermata aperta all'esercizio, senza l'autorizzazione del Governo.

Articolo 37.

Studi militari.

Il concessionario dovrà accordare tutte le facilitazioni possibili agli ufficiali del Regio esercito ed al personale della *Brigata ferrovieri*, che il Ministero della Guerra manderà sulle ferrovie per studiare l'esercizio nell'interesse del servizio ferroviario militare.

Il concessionario, in quanto le esigenze del servizio lo consentano, dovrà mettere a disposizione dell'autorità militare vetture e carri per esercitare le truppe nelle operazioni di carico e scarico.

L'epoca e la durata di tali esercitazioni dovranno essere determinate d'accordo fra l'autorità militare e il concessionario.

Il concessionario avrà l'obbligo di prestare tutto il concorso che gli sarà richiesto dal Governo e dai suoi legali rappresentanti per la preparazione degli orari e delle norme dei trasporti per il tempo di guerra.

Articolo 38.

Mobilitazione dell'esercito in caso di guerra.

In caso di grandi trasporti di truppe per la preparazione della guerra, il Governo avrà il diritto di prescrivere le norme di servizio tanto per i trasporti militari come per quelli del pubblico.

Avrà pure diritto di rimuovere l'armamento ed interrompere in qualunque modo la circolazione dei treni su una o più linee della rete e di assumere la direzione o fare direttamente l'esercizio, sia per i trasporti militari che per il pubblico.

Le spese occorrenti alla remozione delle rotaie, alla interruzione o guasti della ferrovia, nonchè al ristabilimento della medesima, saranno sopportate dallo Stato, ma il concessionario non avrà nei casi predetti diritto ad alcuna speciale indennità.

Articolo 39.

Scelta del personale di servizio.

Il concessionario dovrà impiegare esclusivamente italiani, salvo le eccezioni che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.

Nelle nomine saranno, a parità di condizioni, preferiti coloro i quali abbiano servito lodevolmente non meno di otto anni nel regio esercito e nella regia marina come militari di truppa, allorchè presentino le condizioni di moralità, di attitudine fisica, di età e di capacità prescritte dai regolamenti sul personale per l'ammissione in servizio.

Un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o materiali, o di servizio, che importino una retribuzione compresa fra le 900 e le 1200 lire, dovrà essere riservato, a termini dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª) ai sott'ufficiali, di cui è parola nell'articolo 10 della legge medesima, che abbiano l'idoneità necessaria a sostenere tali uffici.

Si avrà pure speciale riguardo a coloro che siano stati addetti agli studi ed ai lavori per le linee eseguite dal concessionario, ed agli impiegati straordinari, che abbiano prestato servizio sulle costruzioni ferroviarie per conto dello Stato, e che presentino i requisiti voluti dai Regolamenti per l'assunzione del personale in servizio.

Articolo 40.

Locali per uffici governativi.

Il concessionario dovrà assegnare, presso la sede dell'Amministrazione centrale dell'esercizio, locali sufficientemente arredati per gli uffici dell'Ispettorato governativo.

Articolo 41.

Pubblicità degli orari e delle tariffe.

Il concessionario dovrà provvedere di orari e di tariffe le proprie stazioni tanto pel servizio interno quanto per il pubblico. Dovrà inoltre fornirne gli Uffici governativi in quel numero di copie che gli verrà richiesto.

CAPO III.

Tariffe — Poste e Telegrafi — Prodotti.

Articolo 42.

Tariffe dei trasporti per conto dei privati.

Le condizioni fondamentali per la effettuazione dei trasporti, e le rispettive tariffe da applicarsi sulle linee concesse, sono determinate nell'allegato *B*, che forma parte integrante del presente Capitolato.

Articolo 43.

Riduzioni temporanee di tariffa.

In caso di straordinaria carestia o di altra calamità pubblica che abbia per effetto di variare notabilmente le condizioni economiche normali del paese, il Governo potrà ordinare, pei generi alimentari di prima necessità, una temporanea riduzione di tariffe, entro il limite del 50 per cento delle tariffe normali, senza che il concessionario abbia diritto a verun compenso.

Articolo 44.

Modificazioni di tariffe.

Il concessionario potrà proporre quelle modificazioni di tariffe e condizioni di trasporto che riterrà più convenienti ad aumentare il traffico. Tali modificazioni e la data dell'attuazione loro dovranno ottenere l'approvazione del Governo.

Il concessionario potrà inoltre proporre quelle concessioni speciali di trasporto per compagnie, associazioni, corpi morali, ecc., delle quali si presentasse l'opportunità. L'istituzione di queste concessioni speciali e la data della loro attuazione dovranno ottenere l'approvazione del Governo.

Il concessionario potrà pure, dandone preavviso al Governo, organizzare corse di piacere a prezzo ridotto ed accordare facilitazioni pei treni ordinari in occasione di fiere, feste e mercati.

Articolo 45.

Facilitazioni speciali.

Il concessionario potrà accordare facilitazioni speciali per determinati trasporti, purchè però si accordi uguale trattamento a tutti quegli altri richiedenti che si trovassero in pari condizioni.

Di queste facilitazioni dovrà dare in tempo utile preavviso al Governo, il quale potrà sospenderle o revocarle.

Le contravvenzioni del concessionario al disposto di questo articolo saranno punite col triplo della differenza della tassa, da versarsi immediatamente dal concessionario nelle Casse dello Stato, a profitto esclusivo di questo.

A cura del concessionario si faranno periodiche pubblicazioni ufficiali delle tariffe, nelle quali sarà fatta menzione delle speciali facilitazioni di cui sopra, state accordate o che fossero in vigore.

Articolo 46.

Corrispondenza di servizio.

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulle ferrovie con-

cesse, e con esenzione delle tasse postali, le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle ferrovie in servizio interno o cumulativo.

Articolo 47.

Servizi di presa e consegna a domicilio.

Il concessionario dovrà stabilire, in base ad appositi regolamenti, servizi di presa e consegna a domicilio in quelle località nelle quali si riconoscesse opportuno, purchè però l'uso di tali servizi sia pel pubblico puramente facoltativo.

Articolo 48.

Trasporti gratuiti.

I pubblici funzionari incaricati della superiore direzione, della vigilanza o del riscontro delle operazioni delle Amministrazioni ferroviarie, avranno diritto di circolare gratuitamente col loro bagagli su qualsiasi linea e con qualsiasi treno.

Il concessionario dovrà pure trasportare gratuitamente sulle strade ferrate i commissari militari di cui all'articolo 96 della legge 29 giugno 1882, num. 831 (serie 3ª), sull'ordinamento dell'esercito, i quali avranno sempre libero accesso nelle stazioni e sulle linee per studiare l'esercizio delle medesime.

Il concessionario dovrà provvedere i funzionari e commissari predetti di biglietti di libera circolazione della classe che per ciascuno sarà dal Ministero indicata.

Saranno trasportati gratuitamente nelle vetture di qualsivoglia classe, a scelta del Governo, gli ufficiali telegrafici e gli altri funzionari governativi incaricati di visite e ricognizioni relative al servizio delle ferrovie, gli agenti delle dogane in servizio e gli ispettori delle poste incaricati di sorvegliare il servizio postale.

Il Governo avrà inoltre il diritto di richiedere volta per volta il trasporto gratuito per i funzionari superiori, i quali per ragioni d'ufficio fossero incaricati di sorvegliare la esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi alle strade ferrate.

Articolo 49.

Trasporto dei membri del Parlamento.

I membri del Parlamento saranno trasportati alle stesse condizioni che sono in vigore per le reti principali del Regno.

Articolo 50.

Trasporti in servizio.

Con apposito regolamento, da sottoporsi alla approvazione governativa, il concessionario stabilirà le norme pei trasporti in servizio.

Il trattamento di favore che venisse adottato per i funzionari sociali e per le loro famiglie sarà esteso agli impiegati governativi addetti all'esercizio.

Articolo 51.

Trasporti per la Casa Reale, per conto dello Stato, dei militari e degli impiegati civili, ecc.

I trasporti per conto della Casa Reale, quelli per conto delle Amministrazioni della Guerra e della Marina e delle altre Amministrazioni dello Stato, dei militari e famiglie viaggianti per proprio conto, degli impiegati dello Stato e famiglie pure viaggianti per proprio conto, e degli operai e braccianti in comitiva od in massa, saranno fatti in base ai prezzi ed alle condizioni inscritte nell'allegato *C*.

Articolo 52.

Servizio di posta.

Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo sarà fatto gratuitamente.

Ogni treno avrà uno scompartimento designato per questo servizio quando l'Amministrazione, previo avviso, lo faccia con agenti propri.

L'Amministrazione delle poste potrà richiedere al concessionario che i capi convoglio ricevano essi i pacchi di lettere, i dispacci ed i pacchi postali, per consegnarli ai capi stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati dell'Amministrazione delle poste incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

Pel trasporto dei pacchi postali l'Amministrazione delle poste potrà richiedere che il concessionario metta a sua disposizione uno o più scompartimenti mediante una tassa per asse-chilometro da convenirsi.

Quando tale trasporto per la sua poca importanza possa eseguirsi senza l'uso di uno speciale scompartimento, l'Amministrazione delle poste corrisponderà al concessionario per ogni pacco, qualunque ne sia la percorrenza sulle linee da lui esercitate, il compenso di centesimi 15, da computarsi nei prodotti lordi.

Il concessionario sarà responsabile degli oggetti postali ad esso affidati, e terrà l'Amministrazione postale indenne dei danni che potessero derivare ai terzi per perdite, sottrazioni o manomissioni.

Articolo 53.

Linee telegrafiche.

Il Governo potrà stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo le ferrovie concesse, ovvero appoggiare gratuitamente i fili delle sue linee sui pali appartenenti al concessionario.

Spettano al concessionario la sorveglianza e la manutenzione delle linee telegrafiche destinate esclusivamente al suo servizio.

Le altre linee, quelle cioè che hanno anche fili pel servizio governativo, saranno sorvegliate e mantenute dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, ed il concessionario corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di compenso, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo e di lire cinque per ogni altro filo ad uso del concessionario, esclusi i tratti in galleria, pei quali questo dovrà rimborsare la spesa effettiva di rinnovazione totale o parziale dei cordoni.

Gli agenti della ferrovia concorreranno alla sorveglianza delle linee telegrafiche, compatibilmente colle esigenze del loro servizio, e avranno l'obbligo di denunziare immediatamente alla prossima stazione telegrafica, od alla più vicina autorità competente, i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale destinato alla costruzione, sorveglianza e manutenzione delle linee telegrafiche sulle strade esercitate dal concessionario, non che tutto il materiale da impiegarsi a tal uopo, dovranno essere trasportati gratuitamente lungo le strade medesime.

Invece il materiale telegrafico che debba transitare sulle strade ferrate esercitate dal concessionario, per essere impiegato altrove per conto del Governo, sarà trasportato col ribasso del 50 per cento sulla tariffa generale.

Articolo 54.

Telegrammi di servizio e dei privati.

Il concessionario non avrà diritto di trasmettere altri dispacci telegrafici, se non quelli relativi al servizio delle strade ferrate.

Esso dovrà eseguire gratuitamente la trasmissione dei dispacci telegrafici spediti per ragioni di servizio dai funzionari della vigilanza e del riscontro governativo e dai funzionari ed agenti telegrafici governativi.

A richiesta del Governo dovrà fare anche il servizio dei telegrammi governativi e privati, sotto l'osservanza dei regolamenti approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici e delle istruzioni della Direzione generale dei telegrafi dello Stato. Il concessionario non avrà diritto ad alcun compenso per la trasmissione dei telegrammi governativi.

In compenso del servizio dei telegrammi privati, spetteranno al concessionario, per essere versate nei prodotti dell'esercizio:

Il 20 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati scambiati dagli uffici ferroviari posti in località dove esistono pure uffici governativi;

Il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati che siano spediti a luoghi sprovvisti d'ufficio governativo da stazioni ferroviarie poste in luoghi dove tale ufficio esiste;

Il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati che sieno spediti da stazioni ferroviarie poste in luoghi non provvisti di ufficio governativo a luoghi ove tale ufficio esiste;

L'80 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra gli uffici ferroviari posti in luoghi sprovveduti di uffici governativi.

Il resto delle tasse telegrafiche sarà versato dal concessionario nelle casse designate dall'Amministrazione dei telegrafi, a cui appartiene tale provento.

Le particolarità per l'applicazione delle norme stabilite in questo articolo e in quello precedente saranno concordate fra l'Amministrazione dei telegrafi ed il concessionario.

Articolo 55.

Determinazione dei prodotti lordi.

Nel determinare i prodotti lordi per il computo della ripartizione fra il concessionario e lo Stato, stabilita nel secondo alinea dell'articolo 4 della legge 22 marzo 1885, n. 3011 (Serie 3ª), sarà tenuto conto di ogni sorta di provento derivante sia dall'esercizio, sia da qualsivoglia altra causa attinente o dipendente dalle strade ferrate di cui trattasi.

Il prodotto lordo chilometrico si determinerà sulla media di tutte le linee in esercizio.

CAPO IV.

CONTABILITÀ, SORVEGLIANZA E CONTROLLO.

Articolo 56.

Contabilità delle costruzioni.

Il concessionario dovrà tenere la contabilità delle costruzioni distinta per linee, ed in modo che si possano conoscere le spese incontrate per provincia, per gli effetti dell'articolo 252 della legge 22 marzo 1885, n. 3011 (Serie 3ª). A richiesta del Governo, il concessionario fornirà al medesimo la situazione precisa del costo delle costruzioni, con tutte le opportune giustificazioni.

Articolo 57.

Sorveglianza della costruzione.

Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse.

Articolo 58.

Controllo delle contabilità.

Il Governo avrà il diritto di far verificare e controllare nel modo più ampio la contabilità dei prodotti, ed in generale, per quanto possa interessare lo Stato, tutta la contabilità dell'azienda sociale.

I funzionarii governativi incaricati del controllo, oltre al libero accesso in tutti gli uffici sociali, nelle stazioni, scali merci, magazzini, officine, ecc., avranno la facoltà di ispezionare tutti i registri, documenti contabili, contratti e convenzioni aventi rapporto coi prodotti diretti ed indiretti, ed in genere colle disposizioni del contratto e del capitolato.

Gli impiegati sociali avranno l'obbligo di fornire a predetti funzionarii tutti gli schiarimenti e le comunicazioni che essi reputeranno opportuni.

Articolo 59.

Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio.

I funzionari governativi incaricati della sorveglianza vigileranno affinchè il concessionario osservi pienamente e costantemente le disposizioni di cui al successivo articolo 61 e adempia tutti gli altri obblighi contenuti nel contratto e nel presente Capitolato.

Il concessionario dovrà fare tutto quanto è necessario per agevolare ai funzionarii predetti il compimento del loro mandato.

Articolo 60.

Spese di sorveglianza.

In corrispettivo delle spese per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie, dalla data del decreto Reale di approvazione della concessione per le linee del 1° periodo, e dal principio dei rispettivi periodi per quelle del 2° e del 3°, sino al termine della concessione, il concessionario pagherà annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire 30 per ogni chilometro delle strade ferrate ad esso concesse.

CAPO V.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Articolo 61.

Osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle strade ferrate.

La concessione delle strade ferrate, di cui nel presente Capitolato si intende aver luogo sotto l'osservanza delle disposizioni della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 e di tutte le altre leggi e regolamenti in materia di strade ferrate, comprese quelle sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio che sono o venissero emanate, in quanto siano applicabili:

Articolo 62.

Cessione della concessione.

Senza un espresso consenso del Governo e sotto pena di decadenza della intera concessione, ove il Governo lo creda, e del risarcimento dei danni, il concessionario non potrà cedere nè in tutto nè in parte la concessione, la costruzione o l'esercizio delle linee alle quali si riferisce il presente Capitolato, nè assumere o partecipare ad imprese che non abbiano diretta relazione coll'industria ferroviaria.

Articolo 63.

Responsabilità del concessionario.

Il concessionario sarà responsabile civilmente sia verso il Governo, sia verso i terzi, a forma dell'articolo 290 della legge sui lavori pubblici, anche per le infrazioni al presente Capitolato imputabili a qualunque suo dipendente.

Articolo 64.

Decorrenza ed applicazione della sovvenzione, liquidazione della sovvenzione e dei prodotti.

La sovvenzione decorrerà dal giorno in cui ciascuna linea o tronco di linea verrà, dietro autorizzazione del Governo, regolarmente aperta al pubblico servizio dei viaggiatori e delle merci.

Qualora fosse aperta all'esercizio qualche linea o parte di essa prima del termine fissato nel relativo periodo, la sovvenzione decorrerà dal principio del periodo stesso.

La liquidazione delle somme dovute dal Governo sarà fatta per trimestri: ed a questo scopo, alla fine di ciascuno dei primi tre trimestri d'ogni anno, sarà preparato d'accordo un conto provvisorio dell'ammontare dei prodotti delle linee nel trimestre scaduto. Sulle basi di detto conto si determinerà la somma dovuta dal Governo per quel trimestre, della quale soltanto i 4|5 si accrediteranno al concessionario, salvo a liquidare il conto definitivo alla fine dell'anno.

Articolo 65.

Provviste di materiale.

Per le provviste del materiale fisso e rotabile dovrà preferirsi, a parità di condizioni, l'industria nazionale.

Le condizioni s'intendono pari, quando il prezzo del materiale nazionale, in seguito a regolare licitazione, non eccede l'offerta dell'industria estera aumentata del 5 per cento dell'offerta stessa e delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

Articolo 66.

Tasse erariali.

Il concessionario dovrà riscuotere per conto dello Stato le tasse erariali sui trasporti a grande ed a piccola velocità stabilite dalle leggi dello Stato ed effettuarne il versamento a termini delle leggi stesse.

Per gli effetti dell'applicazione delle suddette tasse, i trasporti dei viaggiatori, dei bagagli, dei cani, delle seterie ed altri oggetti di valore, e quello dei piccoli colli da effettuarsi col regime della tariffa speciale n. 1, di cui nell'allegato *B* al presente Capitolato, saranno da considerarsi come trasporti a grande velocità, e tutti gli altri come trasporti a piccola velocità.

Articolo 67.

Tassa di registro.

Saranno soggetti al pagamento del diritto fisso di lire una ed an-

dranno esenti da qualunque tassa proporzionale di registro, il contratto di concessione e l'atto con cui il concessionario cedesse ad altri l'avuta concessione.

Gli atti relativi all'acquisto ed alla espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione delle linee concesse godranno pure dell'esenzione di cui sopra e saranno soggetti alla tassa fissa di lire una per ogni proprietà.

Articolo 68.

Deposito definitivo.

Entro un mese dalla data del Decreto Reale di approvazione del contratto di concessione, il concessionario dovrà depositare per cauzione definitiva la somma di lire cinquecentomila (500,000) in titoli al portatore del consolidato italiano 5 per cento al corso della Borsa di Roma, od in obbligazioni ferroviarie garantite dallo Stato.

Di questa cauzione saranno svincolabili 150,000 lire dopo la ultimazione ed il collaudo delle linee del 1° periodo; 130,000 dopo la ultimazione ed il collaudo delle linee del 2° periodo; 220,000 dopo la ultimazione ed il collaudo delle linee del 3° periodo.

Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel termine prefisso, si intenderà avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita del deposito primordiale, senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Articolo 69.

Decadenza della concessione.

In caso d'inosservanza, imputabile al concessionario, delle prescrizioni del Governo in tempo di guerra, questo, oltre ai provvedimenti di cui all'articolo 255 della legge sui lavori pubblici, avrà il diritto di pronunciare la decadenza della concessione.

Inoltre nel caso di mancato pagamento delle somme dovute allo Stato, o di grave e continuata compromissione della sicurezza e regolarità del servizio, che siano imputabili al concessionario, il Governo, invitato inutilmente il concessionario a provvedervi, avrà facoltà di provvedervi d'ufficio a spese ed a carico del medesimo, valendosi anche all'uopo delle somme stanziate pel pagamento delle sovvenzioni, e quando il concessionario non ottemperi alle ingiunzioni del Governo, lo stesso, dopo trascorsi almeno 15 giorni da una formale ingiunzione rimasta senza effetto, avrà diritto di pronunciare la decadenza suddetta.

In ciascuno dei casi suespressi, l decadenza sarà pronunciata mediante Decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Pronunciata la decadenza, il Governo avrà facoltà di compiere tutti quegli altri atti che valgano ad assicurare la regolare continuazione del servizio, in conformità della legge sui lavori pubblici.

Articolo 70.

Decisione delle questioni.

Insorgendo qualche questione per interpretazione od esecuzione del presente capitolato e del contratto, a cui il medesimo va annesso, il concessionario dovrà rivolgersi direttamente al Ministro dei Lavori Pubblici, cui spetterà il decidere in proposito.

Nel caso di discrepanza fra il Ministro suddetto ed il concessionario, quelle di tali questioni che, a senso della legge sul contenzioso amministrativo, sono di competenza dell'autorità giudiziaria, potranno dalla parte che vi ha interesse venir portate alla giurisdizione ordinaria della Capitale del Regno, a meno che le parti con apposito atto di compromesso abbiano convenuto di commetterle ad un Collegio di tre arbitri, eletti, o da eleggersi d'accordo, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori.

Sottoscritti all'originale:

Il Ministro dei Lavori Pubblici
FRANCESCO GENALA.

Il Ministro delle Finanze e Ministro per interim *del Tesoro*
AGOSTINO MAGLIANI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
BERNARDINO GRIMALDI.

GIOVANNI MARSAGLIA, nel nome proprio e quale rappresentante della Banca di Torino e delle Ditte Fratelli Marsaglia e Fratelli Ceriana.

ALFREDO COTTRAU, nel nome proprio e quale rappresentante della Banca di Torino e delle Ditte Fratelli Marsaglia e Fratelli Ceriana.

FRANCESCO RACIOPPI, *testimonio.*
GIANATTI GIOVANNI VINCENZO, *testimonio.*

Il Capo Sezione
delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici
MARIANO FRIGERI.

Allegato **A** *al Capitolato.*

TRACCIATO DELLE LINEE

Linee del 1° periodo.

a) Linea da Cagliari ad Isili:

Pei tratti Cagliari-Pauli Monserrato e Soleminis-Isili si eseguirà il tracciato del progetto in data 31 agosto 1885, firmato dal signor ingegnere Emilio Olivieri;

b) Linea da Macomer a Nuoro:

Si seguirà il tracciato del progetto in data 10 ottobre 1885, firmato dal signor ingegnere Emilio Olivieri.

La stazione del Tirso dovrà tenersi più alta di ciò che risulta dal progetto, e quindi portarsi la diramazione della linea per Ozieri verso Macomer e più elevata sul piano della valle del Tirso, studiando l'adattamento più opportuno.

c) Linea da Monti a Tempio:

Pel tratto Calangianus-Tempio si seguirà il tracciato del progetto in data 15 novembre 1885, firmato dal signor ingegnere Emilio Olivieri.

Per i tratti Pauli Monserrato-Soleminis, della linea da Cagliari ad Isili, e Monti-Calangianus, della linea Monti-Tempio, nonchè per la linea da Macomer a Bosa, il concessionario dovrà, entro il termine prestabilito pel completamento dei tracciati, presentare regolari progetti di massima, che soddisfacciano alle condizioni prescritte dal Capitolato ed alle altre che saranno indicate dal Governo.

Linee del 2° periodo.

a) Linea da Sassari ad Alghero:

Si seguirà il tracciato del progetto in data 15 aprile 1886, firmato dal signor ingegnere Emilio Olivieri.

La stazione di Alghero dovrà essere trasportata più vicino alle mura della città, e la linea dovrà essere predisposta in modo da permettere la eventuale costruzione di un binario di allacciamento nella regione Mulafà con la linea Sassari-Chilivani.

b) Linea da Isili a Sorgono:

Si seguirà il tracciato del progetto in data 3 aprile 1886, firmato dal signor ingegnere Emilio Olivieri.

Nel progetto definitivo si dovrà procurare di avvicinare maggiormente i paesi, adottando pendenze superiori al 25 per mille ed entro i limiti stabiliti dal Capitolato, onde diminuire l'importanza delle opere e la spesa, ed abbreviare possibilmente il percorso. Il Governo si riserva pure di ordinare anche nuovi studi per un tracciato diverso del tratto da Meana a Sorgono, ed il concessionario sarà tenuto ad eseguire questo nuovo tracciato alle condizioni inserite nel Contratto e nel Capitolato.

Per le linee da Ozieri a Chilivani e da Iglesias a Monteponi, il concessionario dovrà, entro il termine prestabilito pel completamento dei tracciati, presentare regolari progetti di massima, che soddisfacciano alle condizioni prescritte dal Capitolato ed alle altre che saranno indicate dal Governo.

Linee del 3° periodo.

a) Linea da Tortolì al punto d'incontro colla Cagliari-Sorgono:

Si eseguirà il tracciato del progetto in data 10 aprile 1886, firmato dal signor Ingegnere Emilio Olivieri. Il Governo si riserva però di ordinare anche nuovi studi per un tracciato diverso, ed il concessionario sarà tenuto ad eseguire questo nuovo tracciato alle condizioni inserite nel Contratto e nel Capitolato.

b) Linea da Ozieri al punto d'incontro colla Macomer-Nuoro:

Pel tratto da Pattada alla linea Macomer-Nuoro si seguirà il tracciato del progetto in data 3 aprile 1886, firmato dal signor ingegnere Emilio Olivieri.

Nella esecuzione si dovrà avvicinare il tracciato alla cantoniera di Benetutti. Rimane inoltre riservata la scelta definitiva del punto di riunione colla linea Macomer-Nuoro.

Pel tratto Ozieri-Pattada della linea da Ozieri al punto d'incontro colla Macomer-Nuoro, il concessionario dovrà, entro il termine prestabilito pel completamento dei tracciati, presentare un regolare progetto di massima, che soddisfaccia alle condizioni prescritte dal Capitolato ed alle altre che saranno indicate dal Governo.

La lunghezza totale delle linee dei diversi periodi, per gli effetti dell'applicazione della sovvenzione e della ripartizione dei prodotti, non dovrà risultare maggiore rispettivamente di

chilometri	223,867	per le linee del	1°	periodo
id.	128,293	id.	2°	id.
id.	228,800	id.	3°	id.

Su queste lunghezze sarà però ammessa una tolleranza nella misura del tre per cento (3 °|₀).

Sottoscritti all'originale:

Il Ministro dei Lavori Pubblici:
FRANCESCO GENALA.

Il Ministro delle Finanze e Ministro per interim *del Tesoro*:
AGOSTINO MAGLIANI.

Il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio:
BERNARDINO GRIMALDI.

GIOVANNI MARSAGLIA, nel nome proprio e quale rappresentante della Banca di Torino e delle Ditte fratelli Marsaglia e Fratelli Ceriana.

ALFREDO COTTRAU, nel nome proprio e quale rappresentante della Banca di Torino e delle Ditte fratelli Marsaglia e Ceriana.

FRANCESCO RACIOPPI, *testimonio.*
GIANATTI GIOV. VINCENZO, *testimonio.*

Il Caposezione
delegato alla stipulazione dei contratti al Ministero dei Eavori Pubblici:
MARIANO FRIGERI.

TARIFFE GENERALI

CAPO I.

DELLE CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO I TRASPORTI.

Articolo 1.

Obblighi di chi si serve delle strade ferrate.

Chi si serve delle strade ferrate è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni relative all'esercizio ed all'uso delle medesime e ad uniformarsi agli avvertimenti del personale che vi è addetto: in caso diverso risponde delle conseguenze.

Articolo 2.

Obblighi dell Amministrazione.

L'Amministrazione è obbligata ad eseguire sulle proprie linee ed in base alle tariffe e condizioni in vigore, i trasporti di persone e d cose che le vengono richiesti, semprechè:

vi possa provvedere coi mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili;

non ostino impedimenti straordinari o di forza maggiore.

L'Amministrazione risponde dei danni conseguenti dall'inadempimento di questi suoi obblighi.

Articolo 3.

Obbligatorietà delle tariffe e relative condizioni.

Le tariffe generali e speciali e le condizioni relative, debitamente approvate, sono strettamente applicabili in ogni loro parte; qualunque deroga alle stesse è nulla di pieno diritto e qualunque errore, sia a danno del pubblico, sia a danno dell'Amministrazione, deve essere rettificato

L'Amministrazione può accordare speciali ribassi di tariffa od altre facilitazioni, purchè ciò abbia luogo in eguale misura per chiunque ne faccia richiesta, le offra eguali vantaggi e si trovi in parità di circostanze. Di queste concessioni dovrà essere dato in tempo utile preavviso al Governo, il quale potrà sospenderle o revocarle; delle medesime si farà oggetto di pubblicazioni periodiche.

Articolo 4.

Modi di trasporto.

Il trasporto delle persone si eseguisce mediante i convogli indicati negli orari da notificarsi al pubblico.

Il trasporto delle cose, ossia delle merci, dei veicoli e del bestiame ha luogo nei modi e sotto l'osservanza dei termini di resa rispettivamente stabiliti.

Gli orari indicano il numero, la percorrenza, le fermate e la destinazione dei convogli, le stazioni da e per le quali è ammessa la distribuzione dei biglietti e tutte le altre norme ed avvertenze relative. Essi sono regolati sul tempo medio di Roma.

Articolo 5.

Determinazione e pagamento dei prezzi di trasporto.

Nella determinazione dei prezzi complessivi di trasporto, il chilometro incominciato si calcola come compiuto.

Il calcolo dei prezzi si fa sulle distanze reali.

I trasporti a peso si tassano per frazioni indivisibili di dieci chilogrammi, salve le eccezioni stabilite nelle singole tariffe; quelli di numerario, valori ed oggetti preziosi si tassano per valori indivisibili di mille lire.

Nel prezzo complessivo di trasporto la frazione inferiore a cinque centesimi di lira si calcola per cinque centesimi; in verun caso il detto prezzo può essere inferiore a quello minimo stabilito dalle singole tariffe.

Il pagamento del prezzo di trasporto e degli altri importi accessori si fa in partenza od in arrivo.

È però sempre obbligatorio in partenza:

a) pei viaggiatori, bagagli e feretri;

b) pel bestiame, pei cani e per gli altri animali;

c) per le merci facilmente infiammabili, esplodenti o pericolose, secondochè è stabilito nelle relative tariffe e condizioni di trasporto;

d) per i campioni e per le merci di un valore intrinseco inferiore alle spese di trasporto;

e) per le merci suscettibili durante il trasporto di diminuzione o perdita totale del loro valore per naturale deperimento;

f) per le merci ed oggetti che si trasportano a rischio e pericolo dello speditore.

Qualora all'atto della spedizione non si possa determinare il prezzo complessivo del trasporto, la stazione di partenza può esigere il deposito di una somma che ne rappresenti l'importo approssimativo

Articolo 6.

Treni speciali.

La tariffa pei treni speciali viene stabilita come appresso:

1. Sarà pagata per ogni treno, nell'atto della ordinazione, una tassa fissa di lire 30, qualunque sia la distanza che deve essere percorsa;

2. Oltre la tassa fissa suddetta, i viaggiatori, qualunque sia il loro numero, pagheranno il prezzo del biglietto di 1ª classe aumentato di un decimo; e per le vetture, cavalli, cani e bagagli si pagheranno i prezzi fissati dalle tariffe generali rispettive.

Il minimo della tariffa pei treni speciali sarà di lire 4 per chilometro, ed il minimo del prezzo totale sarà di lire 50, oltre il diritto fisso di lire 30.

Per il ritorno, se questo avrà luogo entro 12 ore dalla data dell'arrivo, e se sia stato richiesto all'atto della partenza l'importo del treno speciale sarà calcolato sulle basi suddette, colla deduzione del 20 per cento sul prezzo di trasporto, e senza pagamento di una seconda tassa fissa.

L'Amministrazione è autorizzata a rifiutare le domande dei treni speciali ogni qualvolta essa giudicherà che possano compromettere il servizio.

Nel caso che per causa di chi richiedesse il treno la partenza non avesse luogo all'ora stabilita, l'Amministrazione avrà diritto di rifiutarlo, ritenendo la tassa fissa di lire 30 a titolo di indennizzo.

Qualora occorressero treni speciali per merci, varranno le massime suddette, applicando le respettive tariffe coll'aumento del decimo.

Articolo 7.

Orari di servizio. — Avvisi.

L'orario per la distribuzione dei biglietti, per la spedizione e riconsegna dei bagagli e dei cani è regolato su quello dei convogli. L'orario per il ricevimento e per la riconsegna delle spedizioni di merci e di valori è regolato per ciascuna stazione secondo la sua importanza, la quale sarà determinata coll'approvazione del Governo.

Nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, giusta il decreto Reale n. 5342 del 17 ottobre 1869 e la legge n. 1968 (2ª serie) del 28 giugno 1874, gli uffici delle merci si chiudono a mezzogiorno.

L'Amministrazione è in obbligo di pubblicare e di tenere esposti nelle stazioni gli orari, le tariffe, i manifesti ed i regolamenti che interessano il pubblico.

Articolo 8.

Prescrizioni doganali, daziarie, di polizia e simili.

Chi si serve della ferrovia deve soddisfare a tutte le prescrizioni in materia di dogana, dazio, sanità, polizia, caccia, pesca e simili ed accertarsi se sussistano per tali motivi impedimenti al trasporto.

Le operazioni doganali e daziarie delle spedizioni in corso di trasporto si compiono dall'Amministrazione verso anticipazione o rimborso, a sua scelta, delle relative spese, colla scorta delle dichiarazioni e dei documenti forniti dagli speditori, senza però assumere veruna responsabilità sulla regolarità e sulla sufficienza di tali documenti.

Tutte le conseguenze derivabili dalla inosservanza delle anzidette prescrizioni, tutti i danni e le spese relative, sono ad esclusivo carico del mittente o del destinatario.

I correspettivi e le condizioni che regolano le operazioni di dogana e dazio, e le stazioni nelle quali tali operazioni possono aver luogo, sono indicati da appositi manifesti.

Nelle dogane interne aperte al pubblico il destinatario ha diritto di compiere all'arrivo le formalità di dogana.

Articolo 9.

Reclami.

I tutte le stazioni è messo a disposizione del pubblico un libro per i reclami contro il servizio delle ferrovie.

I reclami possono essere rivolti anche alla Direzione dell'esercizio ed ai rappresentanti del Governo.

Ai reclami si darà risposta od avviso di ricevimento entro il termine di quindici giorni.

Nei casi di divergenza fra il pubblico e il personale delle stazioni o dei convogli provvede il capo stazione.

Articolo 10.

Sopratasse in caso di abusi.

Ogni sotterfugio tendente a defraudare l'Amministrazione di quanto le è dovuto; ogni tentativo di viaggiare senza pagamento di tutto o di parte del prezzo di trasporto; ogni falsa dichiarazione di qualità, quantità o peso delle merci o del bestiame, ovvero del valore quanto al numerario, ai titoli pubblici ed oggetti preziosi; ogni fatto tendente ad ottenere una indebita applicazione di tariffa speciale o ridotta; ogni non dichiarata agglomerazione in uno stesso collo od in una sola spedizione di cose appartenenti a classi diverse; ogni riunione in una stessa spedizione di cose dirette a persone diverse, dà facoltà all'Amministrazione di esigere di pieno diritto, oltre all'importo dovutole o al complemento del medesimo, il triplo della somma che si fosse tentato di non pagare, a meno che non si tratti di casi pei quali siano stabilite maggiori o minori sopratasse, e ciò senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dai decreti in vigore.

Articolo 11.

Danni al materiale ed ai locali.

Tutti i danni e guasti arrecati ai locali, al mobilio, al materiale fisso e mobile ed ai meccanismi, devono essere risarciti da chi ne è responsabile.

Articolo 12.

Applicazione delle tariffe e delle condizioni pei trasporti.

Le tariffe e condizioni pei trasporti, debitamente approvate, fanno legge fra l'Amministrazione e chiunque si serve delle ferrovie.

CAPO II.

DEL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI.

Articolo 13.

Basi della tariffa.

Le basi della tariffa pel trasporto dei viaggiatori in carrozze di 1ª, 2ª e 3ª classe sono le seguenti:

Prezzo per viaggiatore e per chilometro		
1ª classe	2ª classe	3ª classe
Lire	Lire	Lire
0 09	0.06	0.035

Per le distanze inferiori a tre chilometri, il prezzo sarà stabilito per tre chilometri.

Articolo 14.

Biglietti.

Per essere ammesso al trasporto, il viaggiatore deve essere munito di apposito biglietto rilasciato dall'Amministrazione.

Articolo 15.

Distribuzione dei biglietti.

Di regola la distribuzione dei biglietti comincia quaranta minuti prima della partenza del convoglio nelle stazioni principali e venti minuti prima nelle secondarie, e cessa cinque minuti avanti la partenza del convoglio nelle stazioni principali o capo-linea e nelle altre al segnale d'arrivo del convoglio.

Articolo 16.

Pagamento dei biglietti.

È in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere in alcune circostanze che il viaggiatore si presenti col denaro corrispondente al prezzo del biglietto; salvo questo caso, si farà il cambio della moneta sempreché il resto non superi il quinto della valuta presentata.

All'atto di ricevere il biglietto, il viaggiatore deve assicurarsi che sia della classe e per la destinazione richieste; che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul biglietto; che nel cambio delle mo-

neto non sia incorso errore. Non si accetta verun reclamo in proposito se non fatto immediatamente.

Articolo 17.

Ragazzi.

I ragazzi di età inferiore ai tre anni sono trasportati gratuitamente purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta; quelli di età compresi fra i tre ed i sette anni hanno diritto ad occupare un posto, pagando la metà del prezzo ordinario di cui all'articolo 13.

Tale riduzione non si estende al prezzo dei biglietti di andata-ritorno e di abbonamento.

Articolo 18.

Compartimenti interi.

I viaggiatori che vogliono occupare un intero compartimento che eventualmente si potesse mettere a loro disposizione in carrozza ordinaria di prima o di seconda classe, devono pagare il prezzo di tre quarti dei posti del compartimento medesimo. Se però i viaggiatori fossero in maggior numero, quelli in più devono munirsi di biglietti.

Articolo 19.

Ammalati.

Le persone malate e quelle travagliate da affezioni che possono recare incomodo o sgradimento agli altri viaggiatori si trasportano in compartimenti separati, alle condizioni di cui all'articolo 18, ovvero sarà loro concesso un vagone per essere trasportate nel proprio letto verso il pagamento di lire 0 50 per vagone-chilometro, col minimo di lire 10. Nel vagone possono prender posto gratuitamente due persone di compagnia; le persone in più pagano ciascuna il biglietto di terza classe.

I dementi si trasportano soltanto in compartimenti separati, nelle classi ed ai prezzi stabiliti dall'articolo 18, e devono essere sempre accompagnati.

Articolo 20.

Biglietti di andata-ritorno.

Fra stazioni da determinarsi di volta in volta, l'Amministrazione dovrà istituire biglietti valevoli per corse di andata-ritorno, a prezzo ridotto.

La riduzione per i biglietti di andata e ritorno sarà del 25 per cento per le percorrenze fino a 50 chilometri e del 30 per cento per le percorrenze oltre 50 chilometri.

La istituzione dei biglietti stessi fra due date stazioni diverrà obbligatoria quando il movimento giornaliero fra di esse raggiunga il numero di cinque viaggiatori.

Quando per istraordinaria affluenza occasionata da feste, fiere, mercati, ecc., non vi siano posti disponibili della classe del biglietto *e non vi sia modo o tempo di aggiungere vetture*, i viaggiatori con biglietto di andata-ritorno devono prender posto in classe inferiore, senza diritto a rimborso alcuno.

È proibita la cessione in qualsiasi modo del biglietto che serve pel ritorno; il trasferimento del medesimo ne produce la nullità e dà luogo all'applicazione delle pene stabilite dalle disposizioni vigenti a tale riguardo.

L'Amministrazione notificherà le norme riguardanti la distribuzione, la durata della validità di tali biglietti, e tutte le altre condizioni e discipline alle quali ne sarà vincolato l'uso: il semplice acquisto di tali biglietti importa la piena accettazione delle condizioni e discipline relative.

I biglietti di andata-ritorno fra le determinate località sono revocabili coll'autorizzazione del Governo, quando si verifichi diminuzione di prodotto netto.

Articolo 21.

Biglietti di abbonamento.

Quando se ne presentasse l'opportunità, l'Amministrazione sarà tenuta ad istituire biglietti di abbonamento colle norme e sulla base della tariffa da sottoporsi alla approvazione del Governo.

Articolo 22.

Cambio di classe.

Pel cambio dalla seconda o dalla terza classe ad altra superiore, i viaggiatori devono dare preventivo avviso agli agenti ferroviari, pagando contemporaneamente la differenza di prezzo dal punto dove succede il cambiamento fino a destinazione.

Pei biglietti di andata-ritorno, e di abbonamento, la differenza si calcola sul prezzo ordinario della classe che occupa il viaggiatore ed il prezzo ordinario della classe superiore che vuole occupare.

Articolo 23.

Diritto fisso per le esazioni suppletive.

In tutti i casi in cui pel fatto del viaggiatore ha luogo un'esazione suppletiva, spetta all'Amministrazione un diritto fisso di dieci centesimi.

Articolo 24.

Validità dei biglietti.

I biglietti sono valevoli soltanto pel convoglio pel quale sono rilasciati.

Articolo 25.

Rimborso eventuale del prezzo dei biglietti.

Il viaggiatore ha diritto al solo rimborso del prezzo totale del biglietto:

a) quando la partenza del convoglio sia ritardata di un'ora;

b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad ordine dell'autorità politica o giudiziaria;

c) quando non vi sia posto disponibile nel convoglio.

Il viaggiatore ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto proporzionatamente alla parte del viaggio non eseguita;

d) quando il convoglio non possa proseguire la corsa e il viaggiatore non intenda profittare dei mezzi che l'Amministrazione fosse in grado di mettere a sua disposizione;

e) quando per causa di ritardo manchi la coincidenza col convoglio corrispondente e il viaggiatore non intenda approfittare di altro successivo, che senza maggiore spesa gli venisse offerto dall'Amministrazione.

In altri casi non si ammettono abbuoni.

Articolo 26.

Presentazione e consegna dei biglietti.

I viaggiatori devono presentare il loro biglietto agli agenti delle ferrovie all'entrare nella stazione, nelle carrozze ed ogni qualvolta ne sieno richiesti durante il viaggio, e riconsegnarlo al personale incaricato del ritiro.

La riconsegna delle sezioni di biglietti di andata e ritorno e dei biglietti di abbonamento, si deve fare al termine della loro validità e secondo le norme speciali stabilite.

Articolo 27.

Biglietto mancante.

Il viaggiatore che, durante la corsa od all'arrivo, è trovato sprovvisto di biglietto e non giustifica che, all'atto di prendere posto in convoglio, ne abbia dato avviso al personale di servizio, dichiarandosi pronto a sborsare il prezzo del viaggio, deve corrispondere l'importo di un biglietto calcolato sulla distanza dalla stazione originaria del convoglio, più una sopratassa uguale all'importo stesso. Se però comprovi di essere partito da una stazione intermedia, il biglietto e la sopratassa si computano da questa stazione.

Il viaggio si considererà come fatto in prima classe, ove non sia accertato che ebbe luogo in una classe inferiore.

Articolo 28.

Biglietto irregolare.

Chi viaggia con biglietto di data scaduta o di classe inferiore a quella occupata, ovvero oltrepassa la destinazione indicata nel suo biglietto, senza averne dato preventivo avviso al personale di servizio; chi viene trovato munito di biglietto con riduzione speciale senza

il documento che comprovi il diritto a tale riduzione, va soggetto, oltre al pagamento del prezzo dovuto, ad una sopratassa uguale al prezzo medesimo.

Chi faccia viaggiare alle condizioni dell'articolo 17 un ragazzo d'età superiore ai tre od ai sette anni, pagherà il prezzo del relativo biglietto, più una sopratassa uguale a detto prezzo e non eccedente lire cinque. Insorgendo divergenze sulla età del ragazzo, deciderà il capo della stazione di partenza, intermedia, oppure di arrivo, presso la quale sia insorta la controversia, e nel caso di decisione a lui contraria, il viaggiatore, fermo intanto il pagamento di che sopra, potrà reclamarne la restituzione, giustificando colla fede di nascita l'età del ragazzo.

Chi viaggia o tenta di viaggiare con biglietti falsificati od in qualsiasi altro modo alterati, deve pagare, oltre il prezzo normale, una sopratassa uguale a tre volte il prezzo stesso, senza pregiudizio delle pene fissate dalle leggi e dai decreti in vigore (10).

Articolo 29.

Sale d'aspetto e caffè.

Le sale di aspetto sono di regola aperte soltanto al momento in cui comincia la distribuzione dei biglietti ed i viaggiatori per entrarvi debbono essere muniti di biglietto regolare. Però nelle stazioni ove i viaggiatori debbono cambiar convoglio, negli intervalli fra i convogli coincidenti a distanza non maggiore di tre ore, le sale d'aspetto devono sempre essere aperte per essi.

Nei caffè delle stazioni dovrà essere esposta una tabella indicante i prezzi dei vari generi.

I reclami contro l'esazione di prezzi superiori a quelli indicati in detto tabelle, ed in generale contro il servizio dei caffè, potranno essere rivolti al capo stazione ed anche alla Direzione o iscritti nel libro di cui all'articolo 9.

Articolo 30.

Carrozze.

I compartimenti disponibili delle carrozze componenti il convoglio sono lasciati aperti alla partenza, affinchè i viaggiatori, quando sia dato il segnale di chiamata, vi possano prendere posto secondo la classe dei biglietti di cui debbono essere muniti.

Articolo 31.

Rioccupazione del posto.

Il viaggiatore che abbandona precariamente il suo posto nella carrozza ha diritto di rioccuparlo, quando all'uopo vi abbia lasciato un oggetto qualunque.

In caso di simulata occupazione di posti, l'Amministrazione è in diritto di far pagare al viaggiatore una somma corrispondente all'importo di un secondo biglietto, ma non oltre il massimo di lire cinque.

Articolo 32.

Divieto di fumare.

Non è permesso di fumare nelle sale di aspetto e nemmeno nei compartimenti che non siano a tale uso destinati.

L'Amministrazione non è tenuta a mettere a disposizione dei fumatori un numero di compartimenti maggiore di quello assegnato nel convoglio: anzi può estendere ai medesimi il divieto di fumare quando, per insufficienza di posti negli altri compartimenti, vi debbano entrare viaggiatori ai quali sia molesto il fumo del tabacco.

Negli altri compartimenti non si può fumare, a meno di unanime consenso dei viaggiatori.

Articolo 33.

Persone non ammesse nei convogli.

Non sono ammesse nei convogli e ne vengono, ove d'uopo, allontanate, anche durante il viaggio, le persone che ricusino di sottomettersi alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza del servizio, quelle che offendono la decenza, siano causa di scandalo o disturbo agli altri viaggiatori o si trovino in istato di ubriachezza.

Articolo 34.

Fermate dei convogli sulla via.

Allorchè un convoglio si ferma fuori di stazione, non è permesso ai viaggiatori di scendere senza l'autorizzazione del personale di servizio e, appena scesi, devono scostarsi dalle rotale per risalire sollecitamente in carrozza quando ne ricevono l'avviso.

Articolo 35.

Responsabilità personale del viaggiatore.

Il viaggiatore deve curare che, sopratutto nelle stazioni di diramazione, non gli accada di rimanere o di prendere posto in un convoglio pel quale il suo biglietto non sia valido.

Nel caso che il viaggiatore per fatto proprio percorra una via diversa da quella per la quale è valido il suo biglietto, deve pagare per tutta la percorrenza effettuata irregolarmente, il prezzo ordinario di tariffa. Resta però sempre al viaggiatore il diritto di valersi, quando sia possibile, del suo biglietto col primo o secondo convoglio successivo o pel percorso non effettuato.

È pure obbligo del viaggiatore di usare le precauzioni necessarie e di vegliare, per quanto da lui dipende, alla sicurezza ed incolumità della sua persona e delle persone che sono sotto la sua custodia.

CAPO III.

DEL TRASPORTO DEI BAGAGLI E DEI CANI.

Articolo 36.

Definizione del bagaglio.

Sono considerati ed ammessi come bagagli quei soli effetti che, per uso proprio del viaggiatore e della sua famiglia, ordinariamente si trasportano in bauli, valigie, sacche da viaggio, cappelliere, cassette, scatole e simili.

Le materie e le cose pericolose, infiammabili od esplosive, quelle che possono recare danno al materiale delle ferrovie, sono escluse dal trasporto come bagaglio, nè il viaggiatore può portarle seco in qualsiasi modo, ma è obbligato a consegnarle con precisa indicazione e separatamente come è detto all'articolo 89. Sono parimente esclusi il numerario e gli oggetti preziosi o come tali considerati, la spedizione dei quali è regolata dalle relative tariffe.

Articolo 37.

Bagaglio ammesso nelle carrozze.

Ciascun viaggiatore può portare gratuitamente seco in carrozza, piccoli colli di bagaglio (36) come valigie, sacche da viaggio, cappelliere, ecc., purchè in complesso non pesino più di quindici chilogrammi e non eccedano il volume di metri 0 50 × 0 25 × 0 30, sicchè possano collocarsi, senza incomodo degli altri viaggiatori, sotto i sedili o sulle reti delle carrozze.

Siffatti colli di bagaglio sono trasportati, sotto cura e custodia esclusiva del viaggiatore, senza veruna responsabilità dell'Amministrazione.

Le armi da fuoco non si possono introdurre nelle carrozze o nei vagoni, se prima non sono consegnate al personale delle stazioni onde venga riconosciuto che sono scariche.

Le cassette di legno a spigoli vivi e quelle rivestite di lamine metalliche sono escluse dalle carrozze di prima classe, sempre quando possano danneggiare gli addobbi.

Sono parimente esclusi dalle carrozze di qualsiasi classe:

a) I colli di bagaglio contenenti oggetti che possano recar noia o sgradimento agli altri viaggiatori;

b) Gli animali in genere, ad eccezione degli uccelli in gabbie di dimensioni non maggiori di 0 20 × 0 20 × 0 25 e dei piccoli cani, semprechè per questi ultimi il viaggiatore si uniformi alle condizioni all'uopo stabilite (39).

I contravventori alle disposizioni di questo articolo sono responsabili dei danni che eventualmente possono cagionare, senza pregiudizio delle penalità comminate dalle leggi e dai decreti in vigore.

Articolo 38.

Base della tariffa generale pel trasporto dei bagagli.

La base della tariffa generale pel trasporto dei bagagli è di lire 0 35 per tonnellata e per chilometro.

Allo stesso prezzo, aumentato del cinquanta per cento, si accettano pel trasporto nel vagone a bagagli, scimmie, gatti, uccelli, purchè rinchiusi in gabbie.

Il prezzo minimo per ogni spedizione è di lire 0 40.

I velocipidi e velocimani a due ruote sono ammessi come bagaglio, col pagamento delle tasse di cui sopra.

I velocipidi a tre o quattro ruote, come pure le carrozzine da bambino, possono viaggiare come bagaglio, ma colla sovratassa del 50 per cento.

Articolo 39.

Cani.

La base della tariffa generale pel trasporto dei cani è di lire 0 02 per cane e per chilometro, col prezzo minimo di lire 0 40 per ogni spedizione, qualunque sia il numero dei capi.

I cani si trasportano nel vegone a bagagli e si ammettono nei compartimenti noleggiati per intero (18). In via eccezionale, e salva revoca in ogni tempo, i cani piccoli sono ammessi pure nelle carrozze, a condizione che il proprietario li tenga sulle ginocchia e i viaggiatori lo permettano.

In tempo di caccia può essere permesso ai cacciatori di tener seco loro i cani nelle carrozze di terza classe, purchè non rechino disturbo ai viaggiatori.

In ogni caso è dovuto all'Amministrazione il prezzo di trasporto nella misura di cui sopra.

I cani devono essere muniti di museruola, corda o catena; quando sono consegnati per la spedizione, il proprietario ha l'obbligo di introdurli nel vagone a bagagli e di ritirarveli all'arrivo.

Sono inoltre ammessi al trasporto, colle modalità ed alle condizioni stabilite per i trasporti delle merci (classe 1ª), i cani non accompagnati dal viaggiatore, purchè sieno riposti in gabbie o ceste reticolate.

In caso di ritardo al ritiro, i cani sono ricoverati a rischio, pericolo e spese del proprietario.

Articolo 40.

Accettazione e spedizione dei bagagli e dei cani.

L'accettazione dei bagagli e dei cani per la spedizione comincia contemporaneamente alla distribuzione dei biglietti e cessa 5 minuti prima dell'ora in cui deve aver termine tale distribuzione (15).

Per agevolezza del pubblico l'Amministrazione potrà anticipare l'accettazione dei bagagli nelle stazioni.

I bagagli ed i cani presentati in tempo utile sono spediti collo stesso convoglio che trasporta il viaggiatore, e questi, in prova dell'eseguita consegna, riceve uno scontrino, mercè il quale ne opera il ritiro alla stazione d'arrivo.

Non sono ammessi al trasporto quei colli che, a parere degli agenti dell'Amministrazione, avessero un imballaggio difettoso od insufficiente, ovvero non fossero ben chiusi.

I colli non debbono portare cartellini od altri segni relativi a precedenti trasporti: l'Amministrazione non è responsabile, qualora per l'inosservanza di tale prescrizione fosse avvenuto un qualche disguido.

Verificandosi qualcuno dei casi previsti dall'articolo 25, per cui si faccia luogo a rimborso totale o parziale del prezzo dei biglietti, in egual misura sarà rimborsato il prezzo pagato pel trasporto dei bagagli e dei cani.

L'Amministrazione può accettare anche merci come bagagli, purchè le esigenze del servizio lo permettano, esclusi i colli voluminosi e gli oggetti pei quali fosse stabilita una tariffa più elevata.

Articolo 41.

Assicurazione del valore dei bagagli pel caso di perdita. (1).

Il bagaglio può essere assicurato contro l'eventuale perdita mediante il pagamento di un premio sul valore dichiarato, oltre al prezzo di trasporto in ragione del peso e della distanza.

Questo premio è stabilito il lire 0. 0028 per ogni chilometro e per ogni 1000 lire indivisibili, col minimo di lire 0 60 per ogni assicurazione.

I bagagli da assicurarsi debbono essere presentati almeno quindici minuti prima dell'ora fissata per la partenza e, oltre ad un imballaggio sufficiente a garantirne la inviolabilità, debbono eziandio corrispondere alle speciali prescrizioni e cautele che venissero stabilite dall'Amministrazione, non escluso l'ammagliatura con suggelli.

L'assicurazione del valore deve risultare dallo scontrino di che all'articolo 40.

Articolo 42.

Riconsegna dei bagagli.

I bagagli sono riconsegnati nella stazione di arrivo al portatore dello scontrino rilasciato dalla stazione di partenza e contro restituzione del medesimo. Il ritiro dei bagagli può aver luogo immediatamente ovvero entro le ventiquattro ore dall'arrivo, trascorse le quali si applica il disposto dell'articolo 44.

Quando vi si oppongano disposizioni doganali, di polizia o di sanità, ed il tempo e le circostanze lo permettano, i bagagli possono essere ritirati anche in altra stazione che preceda quella di destinazione, ma senza diritto a rimborso del prezzo pagato, a meno che il ritiro si effettui alla stazione di partenza, nel qual caso si applica il disposto dell'articolo 84.

Articolo 43.

Mancanza dello scontrino di spedizione bagagli.

Chi si presenta a reclamare bagagli, senza lo scontrino di spedizione, può tuttavia ottenere la consegna, quando egli giustifichi di esserne il proprietario e ne rilasci ricevuta.

Articolo 44.

Diritto di deposito.

Pei bagagli depositati in attesa della partenza dei convogli e per quelli in arrivo non ritirati nei termini fissati dall'articolo 42, è dovuto un diritto in ragione di lire 0 05 per collo e per ogni 24 ore, col minimo di lire 0 10 per ogni deposito.

Le 24 ore incominciate si considerano come compiute.

Articolo 45.

Bagaglio non ritirato.

I bagagli non ritirati nel termine di sei mesi dal giorno della spedizione o del deposito di cui al precedente articolo, si considerano e vengono trattati come oggetti abbandonati, a norma dell'articolo 99, previo accertamento del loro contenuto da farsi con verbale.

L'apertura e la vendita dei colli trasportati come bagaglio può avere luogo prima di sei mesi quando si tratti di oggetti deperibili.

Articolo 46.

Bagaglio mancante all'arrivo.

Se all'arrivo del convoglio manca tutto o parte del bagaglio, il portatore dello scontrino deve ritirare la parte arrivata ed in cambio dello scontrino riceve una dichiarazione comprovante il peso della parte mancante, salvo sempre il disposto del penultimo alinea dell'articolo 125.

Articolo 47.

Oggetti trovati.

Tutti gli oggetti trovati nelle stazioni, nelle carrozze, sulle linee dell'Amministrazione od in altri siti ad essa appartenenti, sono dai capistazione inviati alla Direzione, dopo sei giorni di giacenza, quando non sieno nel frattempo reclamati dal proprietario. La Direzione, trascorso il termine di sei mesi, e previo avviso al pubblico, ha facoltà di venderli a privata licitazione, sotto l'osservanza delle norme vigenti presso l'Amministrazione.

Questa vendita ha luogo anche prima per gli oggetti nocivi o di facile deperimento.

Il ricavato dalla vendita, depurato dalle spese, viene trattenuto per due anni a disposizione di chi potesse avervi diritto, dopo di che

(1) Le spedizioni di bagaglio con valore dichiarato sono soggette alla tassa governativa sulle assicurazioni, stabilita colla legge n. 1947 (2ª serie), dell'8 giugno 1874.

andrà a vantaggio delle casse pensioni o di soccorso degli agenti dell'Amministrazione.

Allorchè gli oggetti si trovano sotto imballaggio, si procederà, dopo tre giorni di giacenza, al loro accertamento mediante verbale.

Nel caso che gli oggetti od il ricavato dalla vendita dovessero essere riconsegnati o spediti al proprietario, questi ha l'obbligo di rifondere alle ferrovie gli sborsi fatti, i prezzi di trasporto ed il diritto di deposito, di cui all'articolo 44, ridotto della metà.

CAPO IV.

DEL TRASPORTO DELLE SETERIE, DEGLI OGGETTI D'ARTE (1) E DI COLLEZIONE, MERLETTI, PIZZI, SEMI DI BACHI E BOZZOLI (2).

Articolo 48.

Basi della tariffa generale per il trasporto delle merci sopra indicate:

Lire 0 40 per tonnellata e chilometro.

Il prezzo minimo per ogni spedizioni è di lire 0 40.

CONDIZIONI:

a) i pacchi contenenti seterie debbono essere ricoperti di tela cerata, legati con una cordicella e suggellati convenientemente: ogni pacco deve essere inoltre collocato fra due assicelle della stessa sua dimensione, legate con una corda più grossa, le cui estremità debbono essere fermate con suggello all'esterno di una delle assicelle. — Per le casse è obbligatoria l'ammagliatura con corda; inoltre sulle connessioni delle casse, ed alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro, debbono essere apposti dallo speditore i suggelli in ceralacca;

b) per la seta nera in cordoni sono da osservarsi le speciali condizioni contenute nelle tariffe e condizioni di trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti (3);

c) gli oggetti d'arte debbono essere collocati in casse o gabbie, in modo da impedire ogni scuotimento interno. Per le spedizioni all'estero sono da osservarsi inoltre le disposizioni speciali del Governo;

d) i merletti ed i pizzi si ammettono al trasporto soltanto in casse od involti in tela greggia o cerata; ogni collo deve essere ammagliato e portare i suggelli in ceralacca sulle connessioni alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro;

e) la corda e lo spago che serve ad avvolgere le balle, i pacchi o le casse, deve essere in un solo pezzo, ossia senza aggiuntatura e di grossezza proporzionata al peso dei colli.

Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle monete.

CAPO V.

DEL TRASPORTO DEL NUMERARIO, CARTE-VALORI ED OGGETTI PREZIOSI.

Articolo 49.

Basi della tariffa generale per il trasporto del numerario, carte-valori ed oggetti preziosi.

Lire 0.0028 per chilometro e per 1000 lire indivisibili.

Il *prezzo minimo* per ogni spedizione è di lire 0.60.

Se il peso del numerario, carte-valori ed oggetti preziosi eccede sei chilogrammi per ogni mille lire indivisibili di valore dichiarato, oltre ai prezzi suddetti, è dovuto, per la eccedenza, quello sul peso in base alla tariffa generale per le merci indicate nel capo IV.

AVVERTENZE.

a) Sono soggetti a questa tariffa l'oro e l'argento in verghe, coniati od altrimenti lavorati — il placcato d'oro e d'argento — il platino, i gioielli, le perle e le pietre preziose — i coralli lavorati — la lava, i mosaici e gli orologi da tasca montati in oro od argento — i biglietti di banca, i titoli pubblici, la carta bollata, le cartoline postali, le marche da bollo, i francobolli ed altre simili carte-valori;

b) Il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi non possono essere consegnati colla denominazione di merci.

CONDIZIONI:

a) il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi debbono essere riposti e chiusi in tasche, sacchi, scatole, pacchi, pieghi, casse o barili;

b) i sacchi e le tasche devono essere cuciti internamente ed in perfetta condizione, vale a dire, nè sdrusciti, nè rattoppati. La bocca dei sacchi o delle tasche sarà chiusa col mezzo di corda o cordicella di un solo pezzo senza aggiuntature, il nodo addoppiato della quale sia coperto da un suggello a ceralacca e le estremità siano sopraposte e fissate ad un cartellino con altro suggello uguale. Le due estremità della corda o cordicella possono anche essere riunite presso il nodo col mezzo di piombi;

c) le scatole, casse o barili devono essere inchiodate o cerchiate solidamente e non presentare alcuna traccia di fessura o rottura, ancorchè riparata;

d) le scatole o casse devono essere fortemente legate da una corda in un sol pezzo, con suggelli a ceralacca alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro o con piombi in numero sufficiente da garantirne la inviolabilità;

e) ai barili dovrà essere applicata una cordicella in croce assicurata alle due estremità col mezzo di suggelli a ceralacca o di piombi;

f) i pacchi o pieghi contenenti carte-valari devono essere formati di tela greggia od imbiancata, di un sol pezzo, chiusi con almeno cinque suggelli.

Non si accettano pacchi, tasche o pieghi formati di carta o di cartatela, od involti in tela lucida, in tela cerata od in altra tela in genere che non presenti ai suggelli a ceralacca un'adesione tale da rendere impossibile il rimuoverli senza lasciare traccie visibili;

g) gli indirizzi devono essere esclusivamente scritti sull'involucro stesso del piego o del collo, ovvero sulla parete della cassa; possono esservi anche attaccati con cordicella. Sull'indirizzo dovrà indicarsi il peso ed il valore del collo;

h) l'impronta dei suggelli o dei piombi dev'essere chiara ed intelligibile e la ceralacca di colore uniforme. Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle monete;

i) sulle lettere di porto da presentarsi a forma dell'art. 80, come pure sul bollettino di consegna e sul tagliando che serve di ricevuta, deve essere ripetuto lo stesso suggello od unito il piombo apposto alla spedizione;

l) le iniziali o la leggenda dei suggelli o piombi devono pure essere ripetute in iscritto sulla nota di spedizione e sui relativi tagliandi nella colonna «*marca e numeri.*» Se l'impronta dei suggelli non consistesse in parole od iniziali, si accennerà, con annotazione nella colonna suddetta, la figura rappresentata dal suggello.

Le preindicate condizioni e cautele potranno essere modificate quando ciò fosse riconosciuto necessario, ovvero fosse richiesto dalle Amministrazioni corrispondenti.

Articolo 50.

Modo di spedizione.

Ai trasporti, di cui i capi IV e V, si dà corso con i convogli *omnibus, misti o locali*, a tal uopo designati dagli orari ufficiali, purchè la regolare consegna in stazione sia compiuta almeno due ore prima di quella fissata per la partenza dei convogli stessi; *o col convoglio successivo, designato come sopra*, quando la consegna venga fatta più tardi.

---

(1) *Si considerano oggetti d'arte* le pitture, le sculture in generale, i musaici, le statue, i bronzi artistici e simili — Pei mosaici montati in oro ed in argento si applica la tariffa del numerario e degli oggetti preziosi.

(2) I bozzoli lavati e spogli della seta, quelli sfarfallati e gli altri doppii o doppioni di scarto, cioè macchiati, rugginosi, tarlati od imperfetti nella loro conformazione, si tassano secondo la classe di tariffa indicata nella nomenclatura delle merci, salve le opportune cautele per evitare le frodi.

(3) Vedasi allegato n. 1.

A questa regola, e salvo i casi di grande affluenza, si fa eccezione per le spedizioni di peso non eccedente i dieci chilogrammi, per le quali il termine della consegna è ridotto ad un'ora.

Ai convogli indicati negli orari ufficiali possono esserne sostituiti ed aggiunti altri da notificarsi al pubblico.

Articolo 51.

Termini per la resa a destinazione.

I termini di resa pei trasporti di cui i capi IV e V sono fissati dall'orario dei convogli coi quali debbono aver corso; però se la spedizione devo percorrere diverse linee della stessa Amministrazione, per le quali occorra trasbordo di merci o ricomposizione di convogli, ovvero passare o transitare su linee di un'altra, la prosecuzione col convoglio coincidente non sarà obbligatoria ed i termini di resa non saranno calcolati consecutivamente, se non quando fra il convoglio che porta la spedizione e quello coincidente esista un intervallo di almeno un'ora nel primo caso, e di due nel secondo; non esistendo tale intervallo, i termini di resa da ogni punto di diramazione o di transito sono calcolati come consecutivi soltanto dal convoglio successivo.

I termini di resa sono sospesi durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalità doganali o per altre cause indipendenti dal fatto dell'Amministrazione.

Quando i trasporti debbono essere consegnati a domicilio, ai termini di resa si aggiunge il tempo occorrente per tale consegna.

A quanto è stabilito nel presente articolo si fa eccezione per i bozzoli vivi, per i quali valgono le norme seguenti:

1. I bozzoli vivi sono spediti con convoglio successivo alla consegna, purchè questa sia ultimata un'ora prima della partenza. Le spedizioni presentate più tardi, come pure i colli eccedenti il peso di 150 chilogrammi saranno spediti per mezzo del secondo convoglio successivo alla consegna;

2. Se per arrivare alla loro destinazione le spedizioni di bozzoli vivi debbono transitare su linee di altra Amministrazione, l'inoltro dalla stazione di transito non sarà obbligatorio pel treno in coincidenza immediata, che quando esista un intervallo maggiore di due ore fra l'arrivo delle spedizioni e la partenza di detto treno; in caso contrario l'inoltro ha luogo col treno immediatamente successivo.

Articolo 52.

Carico e scarico delle merci.

Di regola l'Amministrazione provvede al carico ed allo scarico delle merci, di cui ai capi IV e V.

Articolo 53.

Riconsegna a destinazione.

Le spedizioni di cui i capi IV e V saranno messe a disposizione dei destinatari in stazione non più tardi di due ore dal loro arrivo.

Di regola non si terrà conto delle ore durante le quali gli uffici delle stazioni sono chiusi.

CAPO VI.

DEL TRASPORTO DELLE ALTRE MERCI NON COMPRESE NEL CAPO IV.

Articolo 54.

Classificazione.

Le altre merci non comprese nel capo IV sono distinte in quattro classi, secondo la classificazione stabilita dall'annessa nomenclatura.

Se una merce non si trova specificata nella nomenclatura e classificazione, viene assimilata a quella colla quale presenta maggiore analogia. Ove l'assimilazione non sia possibile, si applicano i prezzi stabiliti per le « Merci non nominate, nè strettamente assimilabili a quelle nominate. »

Articolo 55.

Basi delle tariffe generali.

Le basi delle tariffe generali pel trasporto delle merci non comprese nel capo IV sono le seguenti:

Mercanzie.

PREZZI	DISTINZIONE IN CLASSI			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Per tonnellata e per chilometro . . . . . L.	0 16	0 12	0 09	0 06
Diritto fisso per tonnellata »	2 »	2 »	1 60	1 20

AVVERTENZE.

a) Il diritto fisso comprende il carico, lo scarico e la spesa di stazione.

b) Il prezzo minimo per ogni spedizione è di lire 0 50.

c) Il carico e lo scarico delle merci a tariffa generale avranno luogo per cura dell'Amministrazione ferroviaria, tuttavia se essa lo giudicherà conveniente potrà autorizzare i mittenti ed i destinatari ad eseguire queste operazioni; in questo caso essa rimborserà la tassa di lire 0 50 (per tonnellata) per ciascuna di dette operazioni.

d) Per le spedizioni in servizio cumulativo colle S. F. della rete principale si applica per ciascuna Amministrazione metà del diritto fisso rispettivo, coll'aggiunta di un diritto fisso suppletivo di lire 0 60 per tonnellata a compenso delle operazioni di transito.

Articolo 56.

Colli contenenti merci di classi diverse.

Pei colli dichiarati contenere merci appartenenti a classi diverse, il prezzo di trasporto si applica secondo la tariffa più elevata delle merci stesse. Sono pure tassate in questo modo le spedizioni composte di colli di merci appartenenti a classi diverse, dei quali non sia stato indicato partitamente il peso.

Articolo 57.

Peso minimo tassabile.

Il peso minimo tassabile è fissato in cinquanta chilogrammi per ogni spedizione.

Le spedizioni di peso inferiore a cinquanta chilogrammi e composte di merci diverse appartenenti a più classi, sono tassate per ciascuna classe in base al peso effettivo, arrotondato da dieci in dieci chilogrammi, aggiungendo al peso della merce che appartiene alla classe più elevata, la differenza di peso mancante per ottenere il minimo prescritto dei cinquanta chilogrammi.

Trattandosi di merci voluminose, il prezzo si applica sul peso effettivo, aumentato della metà, salvo ad applicarlo sul peso minimo di cinquanta chilogrammi, quando il peso effettivo, aumentato della metà, risultasse inferiore.

Articolo 58.

Prezzo minimo per vagone.

Qualora il trasporto di un collo indivisibile, per ragione di forma o dimensione, richiesse l'impiego di un vagone, ovvero si trattasse di merce che per sua natura non ammettesse comunanza di carico con altre, per cui si rendesse necessario l'impiego di un vagone, in tali casi si applica, oltre al diritto fisso sul peso reale, il prezzo minimo di lire 0.25 per chilometro e per ogni vagone.

(Continua).

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

Questi prezzi minimi non sono applicabili alle spedizioni di recipienti vuoti di ritorno, dei quali è parola al seguente articolo.

Quando poi pel trasporto di una merce occorresse l'impiego di due o più vagoni congiunti (87), il prezzo minimo è di lire 0.30 per chilometro e per ogni vagone, con l'aggiunta del diritto fisso sul peso reale.

Quando siano richiesti o fossero necessari per il trasporto vagoni di portata maggiore di quella normale, il detto prezzo minimo sarà aumentato di un sesto per ogni tonnellata in più di portata.

Lo speditore potrà completare, a suo rischio e pericolo, il carico dei vagoni congiunti con altre merci proprie per la medesima destinazione, avuto sempre riguardo alla sicurezza dei convogli ed alla conservazione del materiale ferroviario.

Tutti i soprastabiliti prezzi minimi sono applicabili nel solo caso in cui il peso da trasportarsi, moltiplicato per il prezzo chilometrico della classe a cui le merci rispettivamente appartengono, dia un prodotto inferiore ai detti prezzi minimi per vagoni e chilometro: per conseguenza, se in ragione del peso riescisse superiore, sarà dovuto quest'ultimo invece di quello minimo.

Qualora pel trasporto di una merce che ammetta comunanza di carico con altre, lo speditore richiedesse un vagone per suo esclusivo uso, il prezzo dovuto, secondo le norme sopra indicate, sarà aumentato del dieci per cento.

Articolo 59.

Recipienti vuoti di ritorno.

Ai recipienti vuoti spediti, che nei quattro mesi precedenti abbiano servito per trasporti sulla ferrovia, si applica, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dall'Amministrazione, *il prezzo delle merci di terza classe pei sacchi vuoti, e quello delle merci di seconda classe per gli altri recipienti,* senza tener conto delle disposizioni degli articoli 58 e 85, semprechè nel ritorno sia tenuta la stessa via dell'andata e la spedizione sia diretta all'originario mittente dei recipienti pieni.

I recipienti che possono fruire *del prezzo di seconda classe,* sono: i barili, le bigoncie, i bigonciuoli, le botti, le casse, i cassoni da seta, i caratelli, i mastelli, le navasse, i tini, le tinozze, le zangole, i canestri, le ceste, le corbe, i corbelli, le gabbie, i panieri, i cestoni ed altri recipienti di vimini, le sporte, gli sportoni, gli stagnoni, le damigiane, i bottiglioni ed i flaschi di vetro impagliati, questi ultimi condizionati in ceste, in gabbie, in casse ed anche alla rinfusa se a vagone completo.

I carri privati carichi di botti, barili o flaschi vuoti da vino, gli uni e gli altri di ritorno nel periodo di quattro mesi, fruiscono del prezzo di seconda classe e sono tassati cumulativamente coi recipienti caricati su di essi.

I recipienti vuoti spediti nei luoghi di produzione pel carico di acquavite, alcool, olio, vino, mosto, uva fresca ed aceto, i cestoni pei bozzoli, le damigiane per l'acido solforico, i flaschi per il vino e per le acque minerali, sono tassati in base alle tariffe rispettive; quando poi entro un mese siano ritornati pieni delle merci soprannominate alla stazione dalla quale originariamente partirono, si accorda, ma in via di rimborso, la tassa di favore stabilita pei recipienti vuoti di ritorno.

Il rimborso sarà fatto deducendone l'ammontare dal costo della spedizione in cui i recipienti ritornano pieni.

Articolo 60.

Carico e scarico.

Le operazioni di carico e scarico delle merci, a qualunque classe appartengano, sono di regola eseguite a cura dell'Amministrazione.

Il carico consiste nel prendere le merci dal luogo dove il mittente deve averle depositate in seguito alle indicazioni del capo stazione e nel riporle entro i vagoni; lo scarico consiste nel levare le merci dai vagoni e nel portarle nei locali o nei luoghi dove se ne effettua la consegna al destinatari.

Qualora l'Amministrazione, per agevolare il carico e lo scarico, creda di prescrivere che i carri o birocci privati, coi quali si trasportano le merci dalla stazione, siano condotti fino al punto di contatto dei vagoni, le dette operazioni hanno luogo dai carri e birocci ai vagoni e viceversa. Le operazioni relative alla stivatura ed alla miglior disposizione delle merci sui carri o sui birocci privati incombono sempre al destinatario.

È riservato all'Amministrazione il determinare in quanto e dove il carico e lo scarico potranno o dovranno effettuarsi a cura e spese dei mittenti o destinatari; in tali casi, come dall'avvertenza c) dell'articolo 55, il diritto fisso stabilito dalla tariffa si considererà ridotto di lire 0.50 per tonnellata e per ogni operazione di carico o di scarico.

L'obbligo dell'Amministrazione è soddisfatto allorchè i vagoni sono collocati in luogo in cui si possa accedere, ed il carico o lo scarico si possano compiere.

Il carico o lo scarico delle merci a cura e spese dei mittenti o destinatari sono regolati dalle seguenti norme:

a) in partenza, i vagoni devono essere completamente caricati nelle 24 ore dalla loro consegna:

b) in arrivo, i vagoni devono essere completamente scaricati nel termine fissato pel ritiro delle merci (104);

c) Quando il mittente o il destinatario non provveda in tempo utile al completo carico o scarico delle merci, l'Amministrazione ha diritto di liberare i vagoni col mezzo dei propri agenti, mettendo a carico delle merci la relativa spesa in ragione di lire 0.50 per ogni tonnellata e per ciascuna operazione, aggiungendo inoltre i diritti di deposito (104);

d) tanto il mittente quanto il destinatario debbono sottoporsi a tutte quelle norme e cautele, che saranno stabilite dal capo stazione nell'interesse del servizio e della conservazione dei materiale.

L'effettuazione del carico o scarico a cura dei mittenti o destinatari deve risultare dalla lettera di porto.

Articolo 61.

Termini per la resa a destinazione.

Il termine utile per la resa delle merci a destinazione, salva l'eccezione per quelle di cui all'articolo 89, si compone: di ore 24 per le operazioni occorrenti per la consegna della spedizione al convoglio, più di ore 24 per ogni 75 chilometri indivisibili di percorrenza, non compresi il giorno dell'arrivo e quelli festivi riconosciuti dallo Stato, se cadono nei giorni di partenza o di arrivo.

Il detto termine decorre dalla mezzanotte successiva all'ora della completa consegna risultante dalla ricevuta in partenza (82), ed è sospeso durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalità doganali o per altre cause indipendenti dal fatto dell'Amministrazione.

I termini di resa sono aumentati:

a) di 18 ore, per ogni traversata di montagna, ove s'incontrino pendenze superiori al 20 per mille;

b) di 12 ore, per ogni transito fra linee di Amministrazioni diverse;

c) di 6 ore per ogni passaggio da una linea all'altra della stessa Amministrazione, quando la merce deve cambiare convoglio nella stazione di diramazione.

Pei trasporti da consegnare a domicilio, ai termini di resa sopra indicati, si aggiunge il tempo occorrente per tale consegna.

Articolo 62.

Merci escluse dal trasporto.

Sono esclusi dal trasporto:

a) le merci soggette a rapido deperimento;

b) la nitroglicerina, i picrati, la fulminatina e le altre sostanze che si accendono spontaneamente o per semplice sfregamento;

c) gli oggetti che non si possono circoscrivere nella sagoma stabilita;

d) le merci di cui fossero vietati l'importazione, l'esportazione od il transito per misure sanitarie, di polizia od altre (8).

CAPO VII.

DEL TRASPORTO DEI VEICOLI.

Articolo 63.

Basi delle tariffe generali.

Le basi delle tariffe generali per il trasporto dei veicoli montati sulle ruote sono le seguenti:

QUALITÀ		Prezzo proporzionale per veicolo e per chilometro	Diritto fisso per veicolo
Veicoli da tramvia, omnibus, diligenze, breaks e simili vetture pesanti, con più di due sedili oltre a quello del conduttore . . . . L.		0 40	2 »
Carrozze a 4 ruote, con uno o due sedili oltre a quello del conduttore, forgoni con coupé e carri funebri . . .	Per 1 veicolo.	0 35	2 »
	Per 2 veicoli caricati nello stesso vagone. . . .	0 25	2 »
	Per 3 id. id.	0 20	2 »
Carrozze a 2 ruote con uno o due sedili	Per 1 veicolo.	0 30	2 »
	Per 2 veicoli caricati nello stesso vagone. . . .	0 20	2 »
	Per 3 id. id.	0 15	2 »
Forgoni da merci senza coupé, carri a 4 ruote per uso stradale e rurale, scale-Porta.	Per 1 veicolo.	0 30	1 50
	Per 2 veicoli caricati nello stesso vagone. . . .	0 20	1 50
	Per 3 id. id.	0 15	1 50
Birocci, sedioli, vagonetti da sterro e carri a due ruote per uso stradale e rurale.	Per 1 veicolo.	0 25	1 50
	Per 2 veicoli caricati nello stesso vagone. . .	0 15	1 50
	Per 3 id. id. . .	0 12	1 50
Carrozze e vagoni per ferrovia e tramvia	circolanti sulle proprie ruote	0 20	»
Locomotive fino a 24 tonnellate		0 90	»
Id. oltre a 24 tonnellate		1 40	»
Tender separati		0 50	»

AVVERTENZE:

a) Il diritto fisso comprende il carico, lo scarico e la spesa di stazione;

b) La prima untura delle locomotive, tender, carrozze e vagoni si fa a cura e spese del mittente; può anche farsi in partenza dall'Amministrazione contro rimborso della relativa spesa.

Se pel trasporto di qualche veicolo occorresse l'impiego di due vagoni congiunti, si applicherà due volte il prezzo proporzionale ed una sola volta il diritto fisso.

Le merci contenute nei veicoli sono tassate a peso in base alle rispettive tariffe.

Articolo 64.

Norme speciali pel trasporto di locomotive, tender ed altri veicoli veicoli circolanti sulle proprie ruote.

Lo speditore di materiale ruotabile (locomotive, tender, carrozze, vagoni) deve consegnarlo sulle rotaie e ritirarlo immediatamente all'arrivo a destinazione.

Non si trasporta materiale ruotabile con un numero di assi minore di quello voluto dalla sua costruzione.

Le locomotive devono essere a cura dello speditore scortate da un conduttore, il quale ha l'obbligo di provvedere all'ingrassamento delle ruote e di verificare di quando in quando lo stato degli assi e delle altre parti meccaniche.

Le locomotive ed i veicoli sono ammessi al trasporto in quanto siano in condizione di poter circolare coi convogli.

Il trasporto di locomotive e tender pesanti più di dieci tonnellate per asse non può avere luogo che in seguito a preventivi accordi coll'Amministrazione.

Tanto nell'andata che nel ritorno il conduttore fruisce della riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto di terza classe.

Articolo 65.

Veicoli smontati.

I veicoli di cui all'articolo 63 che fossero smontati ed in condizione da potersi introdurre in vagoni coperti, si tassano come merci (1ª classe), salva l'applicazione del disposto degli articoli 58 e 85, ove ne sia il caso.

Detti veicoli devono essere incassati, e si fa eccezione soltanto pei forgoni, vagonetti da sterro, carri a due ed a quattro ruote per uso stradale o rurale, birocci, biroccini e sedioli, i quali si accettano anche non incassati.

I veicoli che, quantunque smontati ed incassati, sieno talmente voluminosi da non potersi introdurre in vagone coperto, si tassano come veicoli montati.

I carri, carretti ed i birocci completamente sfatti (e come tali si considerano quando le loro parti siano sconnesse in modo da poter essere assimilati al semplice materiale da carradore) sono tassati a peso in base ai prezzi delle tariffe delle merci (2ª classe) come legnami in grossi lavori.

Articolo 66.

Carriuole a mano da sterro.

Le carriuole a mano da sterro si tassano sul peso reale in base ai prezzi delle tariffe delle merci (2ª classe).

Articolo 67.

Velocipedi, velocimani e carrozzine per fanciulli.

I velocipedi e velocimani a due ruote si tassano sul peso in base ai prezzi della 1ª classe; quelli a tre o a quattro ruote e le carrozzine per fanciulli si tassano in base alle stesse tariffe, ma coll'aumento della metà come è prescritto per le merci voluminose (85).

Articolo 68.

Disposizioni diverse.

Le disposizioni relative al modo di spedizione ed ai termini di resa delle merci (61), sono estese ai veicoli.

Il carico e lo scarico si eseguiscono a cura dell'Amministrazione; lo speditore deve provvedere le corde, le catene, i copertoni e quant'altro è necessario per assicurare i veicoli sui vagoni.

CAPO VIII.

DEL TRASPORTO DEI FERETRI E DELLE CENERI MORTUARIE.

Articolo 69.

Basi della tariffa generale.

Le basi della tariffa generale pel trasporto dei feretri, delle ceneri mortuarie e delle parti di cadaveri, sono le seguenti:

QUALITÀ		Prezzo proporzionale per chilometro	Diritto fisso
Feretri	Per feretro L.	0 40	3 »
» sopra carri mortuari e particolari	Per carro . »	0 60	3 »
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri racchiuse in anfore od urne incassate . . .	Per cassa. »	0 10	1 »

CONDIZIONI:

I feretri si trasportano in vagoni separati e contro consegna alla stazione di partenza di un permesso dell'autorità politica, secondo quanto dispongono le leggi e i regolamenti in vigore (1).

Il permesso è pure necessario pel trasporto delle ceneri mortuarie e delle parti di cadaveri.

Le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 53 sono estese a questi trasporti.

CAPO IX.

DEL TRASPORTO DEL BESTIAME E DEGLI ALTRI ANIMALI.

Articolo 70.

Basi della tariffa.

Le basi della tariffa pel trasporto del bestiame variano a seconda della classificazione del medesimo e la classificazione vien fatta sul peso e nel modo seguente:

1ª Classe: Bestiame il cui peso è superiore a kg. 400 per capo:

Per 1 capo e per chilometro	L. 0 10	per capo
2 capi id.	» 0 08	id.
3 id. e più id.	» 0 07	id.

2ª Classe: Bestiame il cui peso varia fra 200 a 400 kg. per capo:

Per 1 capo e per chilometro	L. 0 09	per capo
2 capi id.	» 0 08	id.
3 id. id.	» 0 07	id.
4 id. e più id.	» 0 05	id.

3ª Classe: Bestiame il cui peso varia fra 100 e 200 kg. per capo:

Per capo e per chilometro . . . . L. 0 03

4ª Classe: Bestiame il cui peso varia fra 20 a 100 kg. per capo:

Per capo e per chilometro . . . . L. 0 01

5ª Classe: Bestiame il cui peso non supera i kg. 20 per capo:

Per capo e per chilometro . . . . L. 0 004

Prezzo minimo per chilometro e per spedizione lire 0 15.

Gli speditori che esigessero l'uso esclusivo di un vagone pagheranno la tassa di lire 0 25 per vagone e per chilometro (1).

(1) Le spedizioni di bestiame a vagone completo per gli effetti della responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria sono considerate come eseguite a tariffa speciale.

Articolo 71.

Richiesta del trasporto.

Qualora non vi siano vagoni disponibili, la richiesta del trasporto deve essere fatta dodici ore prima della consegna del bestiame in stazione.

Articolo 72.

Termini per la resa del bestiame a destinazione

I termini di resa del bestiame a destinazione sono stabiliti in ore 24 per ogni percorso indivisibile di 100 chilometri, coll'aggiunta di ore 8 per le operazioni di servizio e di ore 6 per ogni passaggio o transito su linee di altra Amministrazione, nonchè per ogni traversata di montagna con pendenze superiori al 20 per mille.

Agli effetti del computo dei termini di resa, questi decorrono dal primo convoglio che avrà luogo dopo la consegna del vagone carico fatta a tenore dell'articolo 73.

I termini di resa possono, dietro domanda scritta sulla richiesta di spedizione, essere accelerati nella misura stabilita dagli articoli 50 o 51 pagando la sopratassa del 6 per cento sui prezzi delle rispettive tariffe.

I termini di resa sono sospesi durante il tempo in cui il bestiame rimane fermo per cause indipendenti dal fatto dell'Amministrazione.

(1) Il trasporto da uno in altro cimitero del regno, e così pure il trasporto fuori del regno di un cadavere ancora sopra terra o di già sepolto, dev'essere autorizzato dal prefetto della provincia dove seguì la morte; se invece si trattasse dell'introduzione di un cadavere dall'estero, è necessaria l'autorizzazione del Ministro dell'interno.

Articolo 73.

Carico, scarico ed alimentazione del bestiame.

Il carico e lo scarico del bestiame si eseguiscono per cura dello speditore e del destinatario, a loro rischio e pericolo, ma sotto la sorveglianza degli agenti ferroviari.

Pel carico del bestiame è concessa mezz'ora per ogni vagone o spedizione. Il carico devo essere compiuto almeno un'ora prima di quella fissata per la partenza; lo scarico deve farsi appena i vagoni sono condotti al piano caricatore e dovrà essere compiuto nel termine fissato (77).

Gli speditori del bestiame sono obbligati a fornire le corde, le catene, le cavezze e quant'altro fosse necessario per assicurare il bestiame nei vagoni; sono pure obbligati a ricoprire il piano dei vagoni con sabbia o terra e devono accertarsi che il bestiame vi sia collocato e assicurato.

L'alimentazione del bestiame incombe allo speditore.

Articolo 74.

Custode del bestiame.

Per ogni spedizione di bestiame si ammette un custode, mediante il pagamento di un biglietto di terza classe a prezzo ridotto del 50 per cento, purchè prenda posto nel vagone a bestiame.

Se in corso di viaggio il custode volesse prendere posto nelle carrozze di cui il convoglio fosse fornito, deve pagare, pel tratto fino a destinazione, il supplemento del prezzo ordinario di trasporto.

Se l'Amministrazione per motivi di cautela lo ritiene necessario, può prescrivere che il bestiame sia scortato da un custode alle condizioni suespresse.

Articolo 75.

Bardature, attrezzi, foraggi e bagagli.

Per ogni cavallo spedito, lo speditore ha diritto al trasporto gratuito delle bardature, degli attrezzi e dei foraggi necessari durante il viaggio, purchè il peso complessivo di tali oggetti non sia, per ogni cavallo, superiore a quaranta chilogrammi, dei quali non più di dieci di foraggio, e purchè possano essere caricati nello stesso vagone senza impedirne la utilizzazione normale, quanto al numero dei capi. Il foraggio deve essere riposto in sacchi o reticelle. Ove il peso degli oggetti sia superiore, si esige per l'eccedenza il prezzo di trasporto in base alla tariffa delle merci (classe I).

Ogni custode ha inoltre diritto a trasportare seco gratuitamente il proprio bagaglio nei limiti di peso e di dimensioni stabiliti dall'art. 37.

Rilevandosi che gli oggetti da trasportarsi gratuitamente non siano d'uso dei cavalli di cui si effettua il trasporto o che il bagaglio non sia di esclusivo uso personale del custode, si esigerà per tali oggetti il doppio prezzo di tariffa.

Articolo 76.

Riconsegna del bestiame al destinatario.

Le spedizioni di bestiame sono consegnate al destinatario non più tardi di due ore dall'arrivo del convoglio.

Articolo 77.

Bestiame non ritirato.

Il bestiame che non viene scaricato e ritirato entro quattr'ore dall'arrivo a destinazione può esser ricoverato per cura dell'Amministrazione, a spese, rischio e pericolo del proprietario; e qualora il valore presunto del bestiame non bastasse a coprire le tasse e spese fatte, sarà dall'Amministrazione venduto per conto del proprietario.

Le spedizioni di bestiame che, giunte a destinazione nella sera, non potessero essere ritirate, nè ricoverate, in seguito a disposizioni daziarie o sanitarie, ovvero per altri motivi, e che dovessero perciò rimanere nei vagoni fino al giorno seguente, vanno soggette ad un diritto di sosta nella misura fissata (104).

Le spese di scarico o di accompagnamento al luogo di ricovero sono stabilite:

in L. 0 50 per ogni capo di 1ª classe
» 0 30 id. 2ª »
» 0 20 id. 3ª »
» 0 10 id. 4ª »
» 0 05 id. 5ª »

Articolo 78.

Bestie feroci.

Le bestie feroci si ammettono al trasporto a condizione che siano rinchiuse in solide gabbie di ferro, che siano accompagnate dai loro proprietari o conduttori e che si presenti alla stazione di partenza il relativo permesso dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il trasporto si effettua a rischio e pericolo dello speditore, soltanto coi convogli merci ed eccezionalmente anche con quelli misti sulle line non percorse dai convogli suddetti. Lo speditore è obbligato a fornire le corde, le catene e quanto altro occorra per assicurare sui vagoni le gabbie od i veicoli che contengono le bestie feroci.

Le spedizioni di bestie feroci si tassano in base alla tariffa stabilita per le spedizioni di bestiame a vagone completo e vanno pure soggette alle condizioni stabilite per la medesima.

Articolo 79.

Animali esclusi dal trasporto.

Gli animali morti, ad eccezione del pollame, della cacciagione e della carne macellata di fresco, sono esclusi dal trasporto.

Il bestiame può essere altresì escluso dal trasporto nei casi di epizoozia od in seguito a disposizione delle autorità competenti.

CAPO X.

DELLE CONDIZIONI COMUNI AI TRASPORTI DI MERCI, VEICOLI, FERETRI E BESTIAMI.

Articolo 80.

Richiesta di spedizione.

Per ottenere il trasporto di merci e di altre cose (esclusi i bagagli ed i cani accompagnati dal viaggiatore) è necessaria una richiesta in iscritto, ossia una *lettera di porto* (1) perfettamente conforme al modello approvato dall'Amministrazione.

Per il trasporto dei piccoli colli e limitatamente al servizio interno la richiesta di spedizione si farà su apposite cartoline che verranno poste in vendita dall'Amministrazione.

La richiesta di spedizione deve essere presentata in semplice esemplare, allorchè si tratta di trasporti sopra una sola rete e in tanti esemplari quante sono le Amministrazioni interessate al trasporto, se questo ha luogo in servizio cumulativo o di corrispondenza.

Per le spedizioni di numerario ed altri oggetti menzionati nella relativa tariffa devesi rimettere un esemplare in più per essere trattenuto dalla stazione di partenza.

La richiesta di spedizione deve portare le seguenti indicazioni:

a) il nome della stazione di partenza e di arrivo;

Quando il luogo di destinazione non fosse in corrispondenza colla stazione speditrice, ovvero si trovasse oltre le ferrovie, il mittente deve designare il mezzo od il modo col quale intende conseguire o disporre l'inoltro della spedizione (112). Altrettanto deve fare quando le merci fossero dirette ad una stazione o fermata non ammessa al servizio merci.

b) il nome, cognome ed indirizzo dello speditore e del destinatario;

c) la descrizione della spedizione, cioè:

Se trattasi di merci, la qualità dell'imballaggio, il genere o la natura ed il relativo peso (100); il numero dei colli, le marche ed il numero da cui sono controdistinti e, quando ne sia il caso, le dimensioni ed il volume dei medesimi.

Se trattasi di numerario ed altri oggetti contemplati nella tariffa del numerario ed oggetti preziosi, la dichiarazione in tutte lettere del relativo valore, oltre alle altre indicazioni richieste per le merci.

Se trattasi di veicoli, il numero e la qualità secondo la nomenclatura esposta all'art. 63.

Se trattasi di feretri, le indicazioni contenute nella tabella esposta all'articolo 69.

Se trattasi di bestiame, il numero dei capi, la specie e la classe a cui appartengono secondo la nomenclatura stabilita (70).

d) se il trasporto debba aver luogo in porto affrancato od assegnato, salvo le eccezioni stabilite (5);

e) la menzione: *in stazione*, quando non vuolsi che la merce sia trasportata a domicilio nelle località dove esiste un tale servizio (107);

f) la domanda delle tariffe speciali (95);

g) la dichiarazione del valore, pel caso di assicurazione (91);

h) la indicazione specifica dei documenti doganali, di polizia o di altro genere che dovessero scortare le spedizioni (8);

i) le spese anticipate, distinte come all'articolo 108, e gli assegni a carico della spedizione 109);

l) il luogo di spedizione, il giorno della consegna e la firma dello speditore o di chi per esso.

Per le merci inflammabili od esplodenti deve essere pure dichiarato se trovansi internamente condizionate a senso delle prescrizioni vigenti (89).

Tutte queste indicazioni devono essere ripetute sul tagliando della richiesta di spedizione intitolato: *Bollettino di consegna.*

È in facoltà dello speditore d'indicare la via che intende di far seguire alla spedizione; in difetto di tale indicazione, l'Amministrazione deve scegliere quella che in ragione del prezzo risulta più vantaggiosa allo speditore.

Quando la spedizione fosse destinata ad una stazione di transito per l'inoltro sulla rete principale il mittente dovrà indicare sulla lettera di porto se tale inoltro è da eseguirsi a grande od a piccola velocità.

Articolo 81.

Prescrizioni particolari alle richieste di spedizione.

Le merci devono essere dichiarate esattamente, escludendo in modo assoluto le denominazioni generiche.

Lo speditore deve presentare richieste separate per ogni spedizione di bestiame, di veicoli, di feretri e ceneri mortuarie, di numerario e di oggetti preziosi, di merci inflammabili, pericolose, esplodenti od altre che non ammettono comunanza di carico, che sono di facile deperimento, ovvero soggette a formalità doganali.

Ogni richiesta di spedizione non può concernere che un solo vagone (eccettuato il caso di merci indivisibili occupanti due o più vagoni congiunti), un solo mittente ed un solo destinatario.

Lo speditore risponde dell'esattezza delle indicazioni contenute nella richiesta di spedizione e sopporta tutte le conseguenze che possono derivare da dichiarazioni o scritturazioni erronee, poco precise o inintelligibili.

Le richieste di spedizione si devono consegnare alla stazione nei termini rispettivamente stabiliti per le varie categorie di trasporto, allegandovi, quando ne sia il caso, e nel numero prescritto, le dichiarazioni di dogana o gli altri documenti di polizia, sanità, caccia, ecc, di cui alla lettera *h* dell'articolo 80.

Qualunque clausola, condizione o raccomandazione che potesse impegnare la responsabilità dell'Amministrazione oltre i limiti fissati dalle tariffe e condizioni di trasporto, s'intende di pieno diritto nulla ed inefficace. Non sono ammesse richieste di spedizione aventi correzioni o raschiature, salvo che siano convalidate colla firma dello speditore.

(1) La locuzione *lettera di porto* sostituisce quella di *lettera di vettura* usata nel Codice di commercio.

Articolo 82.

Ricevuta delle merci. Conclusione del contratto di trasporto.

Compiuta che sia la consegna della merce, la stazione di partenza rilascia allo speditore la ricevuta che stacca dalla richiesta di spedizione, applicandovi contemporaneamente il proprio bollo.

Tale ricevuta dev'essere scritta per intero dall'agente che la rilascia; in caso diverso l'Amministrazione non risponde delle conseguenze.

Il contratto di trasporto s'intenderà concluso col rilascio della ricevuta.

Articolo 83.

Accettazione delle merci.

Le merci che, secondo gli usi commerciali, sogliensi trasportare in recipienti od in altro modo imballate, e quelle altre per le quali lo imballaggio fosse tassativamente prescritto dall'Amministrazione debbono essere condizionate in modo da permetterne il carico, il trasporto e lo scarico senza pericolo di danni e di avarie.

L'Amministrazione ha diritto di rifiutare il trasporto delle merci non convenientemente imballate, come pure di quelle presentate senza imballaggio, allorchè gli agenti della stazione giudicassero che debbano averlo, e così le merci che presentassero traccia di deterioramento o di avarie, salvo che lo speditore esoneri l'Amministrazione da responsabilità, rilasciando all'uopo la dichiarazione di garanzia, in conformità del modello esistente sulla richiesta di spedizione.

I liquidi che spandono dai recipienti e le merci che per qualsiasi altro motivo possono arrecar danno alle altre, non si accettano nemmeno colla dichiarazione di garanzia.

Le merci che si consegnano alla rinfusa, come argilla, asfalto, calce, carboni, concimi, avanzi, corna ed unghie, ghiaia, gusci di noce, letame, sabbia, terra e simili che possono mescolarsi con altre, si accettano soltanto a vagone completo. Le spedizioni ed i complementi di partite delle merci di cui sopra non occupanti un vagone devono essere consegnate in sacchi, cesti, barili od altri recipienti; diversamente si tassano a forma dell'articolo 58.

Per le merci pericolose sono da osservarsi le speciali condizioni prescritte (89).

Di regola i colli di merci da trasportarsi, ad esclusione delle partite a vagone completo, debbono avere un indirizzo chiaro e preciso del destinatario e della stazione a cui sono diretti, oltre le marche ed i numeri riportati sulla richiesta di spedizione.

Le spedizioni si effettuano nell'ordine della loro accettazione al trasporto, a meno che per la natura di esse, per la loro destinazione o per altri motivi, non sia necessario seguire un ordine diverso o non siavi impedimento per caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 84.

Spedizioni ritirate prima della partenza.

Lo speditore che ritira una spedizione già consegnata, ma il trasporto della quale non sia ancora incominciato, è tenuto alla restituzione della ricevuta in partenza, al pagamento di lire 0 25, del diritto di sosta dopo dodici ore di giacenza, e quando ne sia il caso, alla rifusione delle spese anticipate, dei diritti fissi, di quelli di pesatura e gru, ed anche allo sborso delle sopratasse stabilite dall'articolo 92.

Sono devoluti inoltre all'Amministrazione i depositi fatti per richieste di vagoni (93), ancorchè all'atto in cui fu consegnata la spedizione fossero stati tali depositi restituiti allo speditore.

Per le spedizioni in porto affrancato l'Amministrazione rimborsa allo speditore gli altri importi che, a senso del presente articolo, non le appartengono.

Articolo 85.

Merci voluminose.

Si considerano voluminose:

a) Le merci non suscettibili di compressione, quando il loro peso minore di 150 chilogrammi al metro cubo;

b) Le merci suscettibili di compressione, quando il loro peso è minore di 200 chilogrammi al metro cubo.

Queste merci sono tassate coll'aumento del 50 per cento sui prezzi delle rispettive tariffe, salvo che sieno indicati sulla richiesta di spedizione il volume ed i dati di misurazione da cui fu desunto, nel qual caso, previo riscontro dei dati esposti, si applica invece il prezzo in base al peso ragguagliato rispettivamente a 150 ed a 200 chilogrammi per metro cubo, qualora questo modo di tassazione riesca più conveniente allo speditore.

Per regola generale sono sempre sottoposte all'aumento del 50 per cento le spedizioni di merci contrassegnate nella nomenclatura della lettera *v*, se il loro peso è minore di 150 chilogrammi al metro cubo e di quelle contrassegnate nella nomenclatura del doppio *vv*, se il loro peso è minore di 200 chilogrammi al metro cubo; però quando lo speditore avesse indicato sulla richiesta di spedizione i dati di misurazione, il prezzo si applica nel modo per esso più conveniente secondo il disposto del precedente capoverso, oppure sul peso reale, se questo sarà maggiore di 150 e rispettivamente di 200 chilogrammi per metro cubo.

Il prezzo da applicarsi, a forma di questo articolo, alle merci voluminose che non occupano interamente un vagone, non può essere superiore a quello che secondo l'art. 58 sarebbe dovuto, qualora le merci stesse avessero occupato l'intero vagone.

Tutte le disposizioni che precedono non sono applicabili ai recipienti vuoti da tassarsi a senso dell'art. 59.

L'Amministrazione potrà consegnare nella nomenclatura altre merci, ove ciò risultasse necessario per la retta applicazione delle tariffe.

Articolo 86.

Merci richiedenti cure particolari nel trasporto.

Per le merci richiedenti cure particolari nel trasporto, come, per esempio, quelle infiammabili od esplodenti, acidi minerali, liquidi in recipienti di vetro non incassati, ecc., l'Amministrazione, col consenso del Governo, potrà aumentare le tasse del 50 per cento, salvo che sia stato altrimenti provveduto nelle singole tariffe.

L'Amministrazione indicherà al pubblico, mediante avvisi, le merci a cui è applicabile siffatta disposizione.

Articolo 87.

Oggetti di straordinario peso o dimensione.

Il trasporto dei colli indivisibili aventi un peso fino da 3000 a 6000 chilogrammi è vincolato alla condizione che il carico possa convenientemente ripartirsi sulle ruote del vagone, e che lo speditore provveda le corde, le catene e quant'altro occorra per assicurare i colli sui vagoni.

I colli suddetti, pei quali non sia stata indicata nella nomenclatura la classe o la tariffa da applicarsi, si tassano in base ai prezzi stabiliti per le merci relative con l'aumento del 20 per cento.

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'Amministrazione ha facoltà di prolungare di cinque giorni i termini di resa fissati dall'articolo 61.

I colli aventi un peso indivisibile superiore a 6000 chilogrammi, e quelli le cui dimensioni eccedono la lunghezza di tre vagoni, non possono essere spediti che dietro preventivi accordi con l'Amministrazione, alla quale è riservato il diritto di rifiutarne il trasporto, quando non sia compatibile colla sicurezza del servizio.

Nelle stazioni ove non esistono i meccanismi necessari per eseguire il carico e lo scarico degli oggetti indivisibili pesanti più di 3000 chilogrammi, l'Amministrazione può esigere che le relative operazioni sieno fatte a cura e spesa dei mittenti e dei destinatari (60).

Articolo 88.

Campioni di merci.

Per gli effetti della responsabilità nel trasporto, gli oggetti costituenti campioni non sono considerati come tali, ma soltanto come merci comuni, a meno che, oltre all'indicazione della loro natura

non siano espressamente dichiarati *campioni*, enunciandone il valore e pagando la tassa stabilita per il numerario e per gli oggetti preziosi (49), più quella dovuta in base alle tariffe (*a*).

Articolo 89.

Merci pericolose.

Le merci infiammabili, esplodenti e pericolose, e così pure tutte le altre, sebbene non specificate nella nomenclatura delle merci, che facilmente ricevono o comunichino incendio, non si accettano al trasporto se lo speditore non si sottomette alle speciali disposizioni e cautele all'uopo stabilite nelle relative tariffe e condizioni di trasporto (*b*).

Gli speditori che non avessero dichiarato gli oggetti pericolosi o nocivi, ovvero non si fossero conformati alle prescritte condizioni di imballaggio, sono responsabili di tutti gl'inconvenienti che potessero derivare dall'ignoranza involontaria dell'Amministrazione a tale riguardo, oltre al pagamento della corrispondente sopratassa (92).

Articolo 90.

Trasporti a rischio e pericolo dello speditore.

Le merci che si spediscono sciolte, cioè senza imballaggio, alla rinfusa, quelle suscettibili di facile deperimento, le merci fragili e tutte quelle che come tali fossero indicate nella nomenclatura (54), come pure il bestiame e gli altri animali, si trasportano a rischio e pericolo dello speditore (117).

L'Amministrazione però risponderà del danno che fosse seguito quando sia provato che esso fu cagionato da sua colpa.

Articolo 91.

Assicurazione del valore della merce contro la perdita e l'avaria (*c*)

La merce può essere assicurata contro la perdita totale e parziale o contro l'avaria, mediante il pagamento di un premio sul valore dichiarato, oltre il prezzo di trasporto in ragione del peso e della distanza.

Questo premio è stabilito in lire 0.0028 per ogni chilometro e per ogni 1000 lire indivisibili, col minimo di lire 0.60 per ogni assicurazione.

L'Amministrazione potrà stabilire speciali norme e cautele d'imballaggio per garantire l'inviolabilità dei colli.

L'assicurazione non è ammessa per le spedizioni di merci di facile deperimento o pericolose, per quelle scortate da dichiarazione di garanzia ed infine per le altre per le quali l'Amministrazione non può essere tenuta responsabile in dipendenza dello stato e della natura della merce.

(*a*) Gli oggetti assicurati dichiarati *campioni* sono soggetti alla tassa governativa sulla assicurazione, stabilita colla legge num. 1947 (2ª Serie), dell'8 giugno 1874, di cui alla nota seguente.

(*b*) Vedasi allegato n. 1.

(*c*) A tenore della legge 8 giugno 1874, n. 1947 (Serie 2ª), le spedizioni di bagaglio e di merci viaggianti sulle ferrovie e sui laghi, e per le quali lo speditore richiede *l'assicurazione del valore*, pagando, oltre la tassa sul peso, quella sul valore, sono colpite da un'imposta commisurata, secondo la progressione seguente, sulle tasse ferroviarie dovute pel valore dichiarato; sono escluse dal pagamento di tale imposta le spedizioni di numerario, carte-valori ed oggetti preziosi.

Progressione dell'imposta (compresa la sovrimposta del 20 per cento).

Lire 0.012 per ogni lire 1000 se la tassa ferroviaria sul valore, compresa l'imposta governativa del 13 per cento, non supererà le lire 0.226 per mille.

Lire 0.024 per 1000 lire se la suddetta tassa risulterà da oltre lire 0.226 a lire 0.565 per mille.

Lire 0.06 per 1000 lire se la suddetta tassa risulterà da oltre lire 0.565 a lire 1.13 per mille.

Lire 0.12 per 1000 lire se la suddetta tassa risulterà da oltre lire 1.13 a lire 1.4125 per mille.

Lire 0.24 per 1000 lire se la suddetta tassa risulterà da oltre lire 1.4125 a lire 1.695 per mille.

Lire 0.30 per 1000 lire se la suddetta tassa risulterà da oltre lire 1.695 a lire 2.26 per mille.

Lire 0.63 per 1000 lire se la suddetta tassa risulterà da oltre lire 2.26 per mille ad ogni maggior somma.

Articolo 92.

False dichiarazioni.

L'Amministrazione ha il diritto di riconoscere il peso e la qualità della merce e di aprire i colli per assicurarsi che il contenuto corrisponda alle dichiarazioni fatte sulla richiesta di spedizione, che non siavi agglomerazione non dichiarata di articoli appartenenti a classi diverse o diretti a più destinatarii e per riconoscere se l'imballaggio interno si trovi nelle condizioni stabilite (89). Questa verificazione non deve, per quanto possibile, recare ritardo alla spedizione, nè cambiare il turno di accettazione (83). I colli così aperti devono essere rimessi in punto a cura della ferrovia ed a spese di questa se la verificazione non constati abusi; se invece fu scoperto un abuso, le spese vanno a carico dello speditore o del destinatario.

L'apertura dei colli deve risultare da un verbale compilato in via amministrativa ed in contradittorio dello speditore o del destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, in presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione.

Rilevandosi differenze, l'Amministrazione ha il diritto di riscuotere il complemento del prezzo secondo la tariffa dovuta ed in ragione del peso o della qualità di merce riconosciuta, più una sopratassa eguale al detto complemento e nella misura:

a) *di una volta*, quando trattasi di falsa dichiarazione della qualità del bestiame e del peso delle merci;

b) *di due volte*, quando trattasi di differenza di peso riconosciuta nelle spedizioni a vagone completo e superante del dieci per cento la portata del vagone; di falsa dichiarazione della qualità della merce, del valore delle spedizioni di numerario ed oggetti preziosi, ed infine nel caso in cui la falsa dichiarazione avesse avuto per iscopo di fruire indebitamente di tariffe speciali.

Trattandosi di merci pericolose o di cadaveri e ceneri mortuarie, la sopratassa sarà applicata nella misura:

c) *di cinque volte il prezzo dovuto, col minimo di lire* 50, se la falsa dichiarazione riflette la natura di merci esplodenti, fulminanti o pericolose;

d) *di due volte lo stesso prezzo*, se l'imballaggio interno di dette merci non corrisponde alle condizioni prescritte (89);

e) *di tre volte il prezzo dovuto*, se la falsa dichiarazione ha per iscopo l'occultamento di cadaveri, parte di essi o ceneri mortuarie.

Le spedizioni indicate alle lettere *c*), *d*), *e*) possono inoltre essere arrestate in corso di trasporto, a rischio e spese del contravventore, pei necessarii provvedimenti a seconda delle circostanze.

Le sopratasse si caricano sulle spedizioni a cui si riferiscono, senza pregiudizio dell'azione spettante all'Amministrazione verso lo speditore od il destinatario.

Lo speditore che consegna una merce falsamente dichiarata è responsabile di tutte le conseguenze che possono derivare dall'ignoranza involontaria dell'Amministrazione, ed ove ne sia il caso, sarà assoggettato alle pene stabilite dalle leggi e dai decreti in vigore. La stessa responsabilità incombe allo speditore di merci pericolose, esplodenti e fulminanti, con imballaggio interno diverso da quello prescritto (*a*).

Le erronee dichiarazioni della qualità delle merci spedite senza imballaggio non danno luogo alla riscossione di sopratasse, ma soltanto alla correzione dei prezzi di trasporto nella misura stabilita dalle tariffe.

Articolo 93.

Depositi per richiesta di vagoni.

La domanda dei vagoni occorrenti ai trasporti sarà diretta al capo della stazione di partenza, indicando la natura delle cose a trasportare, e dovrà essere accompagnata dal deposito di lire 5 per ogni vagone: questo deposito sarà devoluto all'Amministrazione qualora la consegna della spedizione non sia ultimata entro il termine prescritto per ciascuna categoria di trasporto, quale termine decorre dal momento in cui il vagone fu posto a disposizione del richiedente.

(*a*) Vedasi allegato n. 1.

Questi avrà diritto alla restituzione del deposito, qualora entro il termine di 36 ore, i vagoni richiesti non siano stati posti a sua disposizione.

Articolo 94.

Uso dei vagoni.

I vagoni non possono in verun caso essere caricati oltre la loro portata.

Per le merci che sono suscettibili di aumento nel peso per cause atmosferiche, l'Amministrazione può prescrivere che il carico sia limitato in modo che in niun caso venga ad eccedere la portata del vagone.

Le merci che l'Amministrazione avrà facoltà di trasportare in vagoni scoperti saranno specificate in un elenco, da sottoporsi all'approvazione del Governo. Qualora lo speditore domandasse l'impiego di copertoni pagherà la tassa relativa (102).

Per la disinfezione dei vagoni nei quali siasi trasportato bestiame, ovvero letame o piume sucide per ingrasso, alla rinfusa, è dovuta la tassa di lire 1 per ogni spedizione o per ogni vagone. Questa tassa potrà essere estesa ad altre merci, per le quali fosse riconosciuta necessaria la disinfezione dei vagoni.

Se il carico eseguito a cura dello speditore risultasse superiore alla portata del vagone impiegato, l'Amministrazione è in diritto di scaricare il maggior peso a rischio e pericolo dello speditore, e di porre a carico della spedizione la relativa spesa di trasbordo, calcolata in lire 1 per tonnellata; alla quantità di merce trasbordata in altro vagone, sono applicabili le tariffe generali senza pregiudizio delle sopratasse di cui all'articolo 92.

Articolo 95.

Condizioni particolari per l'applicazione delle tariffe.

Le spedizioni appoggiate dallo speditore ad una stazione per l'inoltro ad un'altra vanno soggette, all'atto della rispedizione, al diritto fisso come spedizioni nuove.

Le tariffe speciali si applicano soltanto sulla domanda dello speditore, enunciata sulla richiesta di spedizione, e si riterrà che la semplice menzione della tariffa speciale comprenda l'accettazione di tutte le condizioni proprie della medesima.

Articolo 96.

Modificazioni al contratto di trasporto.

I cambiamenti di destinazione, di destinatario, o di quant'altro riflette una spedizione consegnata pel trasporto sono regolati dalle seguenti norme:

a) il diritto di disporre delle cose consegnate pel trasporto appartiene al solo speditore od al giratario, escluso chiunque altro;

b) il mittente o il giratario non può dare le disposizioni di che sopra, senza presentare la ricevuta rilasciatagli, quando trattasi:

1° del ritorno della spedizione;

2° del cambiamento di destinazione o di destinatario;

3° della sospensione di consegna al destinatario per oltre dieci giorni dall'arrivo della spedizione.

In tutti questi casi si farà annotazione sulla ricevuta della ordinata modificazione.

Pel ritiro della spedizione in partenza si applica il disposto dell'articolo 84.

c) in difetto della presentazione della ricevuta per asseritone smarrimento o distruzione, lo speditore o il giratario non è ammesso a dare le disposizioni specificate alla precedente lettera *b*) se non verso idonea cauzione per tutto il termine della prescrizione (133);

d) le domande di modificazioni al contratto devono essere fatte in iscritto dallo speditore alla stazione di partenza e sul modello stabilito: lo speditore assume la responsabilità di tutte le conseguenze dei cambiamenti;

e) l'Amministrazione darà corso ai cambiamenti e modificazioni in quanto la loro comunicazione si possa fare in tempo utile e ne sia conciliabile la esecuzione colla regolarità del servizio ordinario;

f) gli ordini di che si tratta non hanno alcun valore se non sono dati per mezzo della stazione di partenza;

g) per ogni ordine il mittente o il giratario deve pagare la tassa di lire 1, più l'eventuale maggior prezzo di trasporto e le altre spese che fossero la conseguenza dell'esecuzione dell'ordine;

h) il diritto del mittente, ancorchè detentore della ricevuta di spedizione, cessa per passare al destinatario, dal momento in cui questi, svincolando la spedizione, abbia ritirato il bollettino di consegna (97).

Articolo 97.

Rilascio del bollettino di consegna al destinatario e ritiro delle merci.

La riconsegna delle merci e degli oggetti si effettua soltanto al destinatario od al suo legittimo rappresentante e contro firma di ricevuta.

All'atto dello svincolo della spedizione e verso pagamento delle tasse, spese ed assegni a carico, il destinatario riceve il bollettino di consegna che indica le tasse pagate in partenza od in arrivo e gli dà diritto di ritirare la merce.

Le merci soggette al regime doganale sono poste a disposizione dei destinatari nei magazzini delle dogane ed il loro ritiro si ottiene mediante uno scontrino che la stazione di arrivo rilascia al destinatario, dopo che questi ha svincolato regolarmente la spedizione.

Se mancasse qualcuno dei colli od oggetti componenti la spedizione, il destinatario potrà escluderli dalla ricevuta, designandoveli specificatamente.

Articolo 98.

Rispedizioni.

Per rispedire le merci giunte al proprio indirizzo, il destinatario deve prima svincolarle regolarmente, pagando tutte le tasse e spese a carico delle medesime, compresi gli assegni.

Nelle spedizioni da ferrovia a ferrovia, l'Amministrazione agisce senza l'opera d'intermediari (95).

Articolo 99.

Spedizioni giacenti, rifiutate, abbandonate.

Non potendosi ritrovare il destinatario o rifiutandosi questi di ritirare gli oggetti, l'Amministrazione ha facoltà, quando siano facili a deperire o ad essere danneggiati, di venderli immediatamente per conto di chi di diritto, senza alcuna formalità giudiziaria; il ricavo della vendita, dedotte le spese e competenze dovute all'Amministrazione, viene tenuto a disposizione del proprietario a cui se ne darà avviso, e quando questi non lo ritiri nel termine di due anni, andrà a profitto delle casse pensioni e di soccorso degli impiegati ferroviari.

Per gli oggetti non suscettibili di deperimento, l'Amministrazione avvisa lo speditore del rifiuto o della giacenza, ritenendo come rifiuto esplicito anche il fatto del destinatario, che sebbene avvisato, non si presta al ritiro della merce.

L'avviso del rifiuto è inviato al mittente entro le ore 24 ore dal momento in cui il destinatario ha fatto conoscere la sua decisione; nei casi di giacenza per altre cause, tale avviso si dà entro 10 giorni dall'arrivo.

Se lo speditore non fa ritirare o non chiede il ritorno degli oggetti nel termine di sei mesi, questi sono considerati come abbandonati e l'Amministrazione può disporne la vendita, regolandosi nel modo sopra stabilito.

Il termine di sei mesi può essere abbreviato quando i diritti di deposito e le altre spese a carico riescano superiori al valore delle merci.

Gli assegni sopra tali spedizioni sono di pieno diritto annullati.

Qualora gli oggetti ed il prezzo ricavato si dovessero restituire al proprietario, questi ha l'obbligo di pagare il relativo prezzo di trasporto e gli eventuali diritti di deposito (104) e di rifondere inoltre all'Amministrazione gli sborsi fatti.

In caso di ingombro di merci l'Amministrazione potrà, dopo un mese di giacenza, e dandone possibilmente avviso allo speditore,

farle trasportare in un magazzino privato, contro rimborso delle relative spese di trasporto e di custodia.

L'Amministrazione ha sempre il diritto di rivalersi sullo speditore di tutte le somme di cui fosse rimasta in disborso, in seguito all'abbandono delle merci.

CAPITOLO XI.

DEI SERVIZI SPECIALI.

Articolo 100.

Pesatura delle merci.

Quando il peso non sia indicato sulla richiesta di spedizione (80) o quando la ricognizione del medesimo sia domandata dallo speditore ovvero dal destinatario, la pesatura si eseguisce dall'Amministrazione verso la tassa di lira 1 per ogni vagone di merce pesata complessivamente e di lire 0 10 per quintale indivisibile, se la pesatura si effettua per colli.

La pesatura ha luogo gratuitamente in partenza per le spedizioni inferiori a cinquanta chilogrammi ed in arrivo per quelle che presentano segni di deterioramento o quando, salve le tolleranze d'uso (127), si riscontri una diminuzione nella quantità.

Per le spedizioni di bestiame, ogniqualvolta occorra di procedere alla pesatura dei capi per determinare la classe, o quando lo speditore l'avesse omessa sulla richiesta di spedizione, è dovuta la tassa di lire 0 05 per quintale indivisibile.

L'Amministrazione ha l'obbligo di soddisfare alle domande dello speditore o del destinatario, in quanto i mezzi di pesatura di cui dispone la stazione rendono possibile tale operazione. Sei i mezzi sono insufficienti, lo speditore può chiedere, sulla richiesta di spedizione, che la pesatura abbia luogo in una delle stazioni intermedie provviste di bilancia a ponte; le merci occupanti un vagone sono pesate insieme al vagone, salvo di farne conoscere la tara agli interessati.

Il tempo necessario per pesare le merci nelle stazioni intermedie va in aumento del termine di resa (51 e 61).

Articolo 101.

Nolo dei copertoni.

Se per le merci che l'Amministrazione ha la facoltà di trasportare su vagoni scoperti (94), venisse dallo speditore domandato sulla richiesta di spedizione, l'uso di uno o più copertoni, si applicherà la tassa di lire 0 01 per copertone e per chilometro col minimo di lira 1 per ogni copertone fornito.

L'Amministrazione non è obbligata a fornire copertoni se non nei limiti del disponibile e può rifiutarli quando la merce che si vuol coprire sia di tale natura che possa danneggiarli.

Articolo 102.

Copertoni, catene e stanti di proprietà degli speditori.

Agli speditori che vogliono coprire con propri copertoni le merci da trasportarsi in vagoni scoperti, l'Amministrazione ne accorda il trasporto gratuito anche pel ritorno. Uguale agevolezza concede per le catene e per gli stanti che avessero servito ad assicurare legnam od altro sui vagoni.

I copertoni, le catene e gli stanti di proprietà privata debbono portare la marca dello speditore.

Il ritorno di questi oggetti ha luogo senza responsabilità pel ritardo, quando non sia superato il termine di resa fissato dall'art. 60.

Articolo 103.

Ricevuta di ritorno.

Lo speditore può avere la prova della riconsegna della merce al destinatario, facendone domanda sulla richiesta di spedizione e pagando la tassa di lire 0 25. In tal caso la stazione di arrivo, nel consegnare la merce al destinatario, ne ritira la firma di ricevuta, non solo nei registri di stazione, ma anche sull'apposito modello, da inviarsi allo speditore, col mezzo della stazione di partenza.

Articolo 104.

Diritto di deposito o di sosta per le merci ed il bestiame.

Gli oggetti e le merci che non sono da trasportarsi a domicilio ovvero in dogana, devono ritirarsi dai destinatari nelle 24 ore successive al recapito della lettera di avviso, e se la lettera di avviso fosse rimessa alla posta, nelle 36 ore successive alla impostazione, ritenuto che ove la giornata fosse festiva e come tale riconosciuta dallo Stato tanto nel primo, quanto nel secondo caso, il ritiro può farsi nel giorno dopo.

In conseguenza, quando l'avviso vien dato prima del mezzogiorno, le merci e gli oggetti debbono essere ritirati avanti il mezzogiorno della giornata successiva; se invece l'avviso vien dato nelle ore pomeridiane, il ritiro deve effettuarsi entro la giornata successiva, salvo che cadesse in giorno di festa, nel qual caso il ritiro può aver luogo anche nelle ore antimeridiane del giorno dopo.

La consegna delle lettere d'avviso è accertata rispettivamente dalla ricevuta del destinatario sul registro dell'agente dell'Amministrazione, quando questa le fa recapitare a domicilio, ovvero da annotazione sul registro della stazione, quando l'invio sia fatto col mezzo postale, nel qual caso è dovuto il rimborso delle spese di affrancatura.

Quando il ritiro delle merci e degli oggetti non avesse luogo nel termine sopra stabilito, dovrà essere pagato un diritto di deposito o di sosta da applicarsi nella misura e colle norme che seguono:

a) per le merci di cui il capo IV e per quelle delle prime tre classi della tariffa generale, secondo la nomenclatura — L. 0 10 per quintale e per ogni 24 ore;

b) per le merci della quarta classe — L. 0 05 per quintale e per ogni 24 ore;

c) pel numerario, carte-valori ed oggetti preziosi — L. 0 10 per ogni 1000 lire e per ogni 24 ore;

d) per i veicoli a due ruote — L. 1 00 per veicolo e per ogni 24 ore;

e) per i veicoli a quattro ruote — L. 1 50 per veicolo e per ogni 24 ore;

f) per i feretri e per le ceneri mortuarie — L. 3 00 per ogni spedizione e per ogni 24 ore;

g) pel bestiame sostante sui vagoni — L. 0 30 per ogni spedizione o per ogni vagone e per ogni ora di sosta dopo le prime quattro.

Pel bestiame che fosse stato ricoverato (77) sono inoltre dovute le spese occorse per lo scarico, pel mantenimento e ricovero;

h) le frazioni di quintale e di mille lire si computano per intero e le 24 ore incominciate si considerano come compiute;

i) i diritti di deposito o di sosta sono pure dovuti per le merci e per gli oggetti rimessi o depositati a partenza; per quelli la cui totale consegna non abbia avuto luogo entro i termini prescritti; per tutte le merci che rimangono ferme nelle stazioni, sui vagoni o nelle agenzie per sequestri o pignoramenti, per disposizione o fatto dello speditore o del destinatario, o per qualsiasi altra causa indipendente dall'Amministrazione;

l) se le merci non ritirate appartengono al novero di quelle che debbono essere scaricate a cura e spese dei destinatari, il diritto di sosta non può essere minore di lire 6 per vagone e per giorno, e l'Amministrazione può inoltre far scaricare i vagoni, trascorso che sia il termine utile per lo scarico, contro il rimborso della spesa relativa in ragione di lire 0 50 per tonnellata;

m) quando una partita di merci non possa essere ritirata per intero prima della scadenza del termine utile, non sarà dovuto diritto di sorta, purchè l'esportazione si continui senza interruzione e con mezzi sufficienti;

n) le facilitazioni che venissero accordate per località e merci da determinarsi saranno di volta in volta notificate al pubblico;

o) in caso di straordinaria affluenza, e tale da incagliare il servizio, l'Amministrazione può ridurre fino di un terzo il termine pel ritiro delle merci, e può aumentare di un terzo i diritti di deposito o di sosta in quelle stazioni dove si verificasse l'ingombro e per

tutta la durata del medesimo; queste disposizioni potranno attivarsi con preavviso di tre giorni notificato al pubblico.

Articolo 105.

Uso della gru.

Quando il carico o lo scarico delle masse indivisibili, come p. es., blocchi di marmo o di pietra, travi, macchine e meccanismi, caldaie, grosse botti di liquidi e simili, non possa eseguirsi a braccia d'uomini senza pericolo di sinistri, di avarie alle merci o guasti ai vagoni, ed occorra l'impiego della gru, è dovuto, oltre il diritto fisso, quello di lire 0 20 per tonnellata, se trattasi di caricare o di scaricare oggetti indivisibili pesanti fino a tre tonnellate e di lire 0 40 per tonnellata, se di peso superiore.

Qualora la gru non esista nella stazione ove si deve fare il carico o lo scarico, potrà esservi spedita contro pagamento di lire 0 10 per chilometro col massimo di lire 10.

Articolo 106.

Diritti daziari.

I diritti di dazio-consumo per le merci da consegnarsi a domicilio sono anticipati dall'Amministrazione, contro rimborso per parte dei destinatari, e coll'aggiunta di dieci centesimi per ogni spedizione, in compenso delle operazioni di sdaziamento.

Articolo 107.

Trasporti a domicilio.

Spetta all'Amministrazione di stabilire servizi per la presa e la consegna delle merci a domicilio. Essa indicherà al pubblico, con appositi manifesti, le stazioni presso le quali sono stabiliti siffatti servizi, i prezzi, i termini di consegna e le relative condizioni.

Lo speditore che non intende prevalersi di tale servizio deve dichiararlo sulla richiesta di spedizione, nello spazio a ciò destinato colle parole: *in stazione*. In mancanza di siffatta dichiarazione, l'Amministrazione ha diritto di consegnare le merci a domicilio.

Articolo 108.

Spese anticipate.

L'Amministrazione paga ai mittenti le spese anticipate, di cui possono essere gravate le merci al momento della consegna, salvo rimborso per parte dei destinatari.

Il pagamento delle spese anticipate si fa contro quietanza, ed è subordinato alle seguenti condizioni:

a) Che la merce si trovi in buona condizione, che non sia fragile e soggetta a facile deperimento;

b) Che l'importo delle spese anticipate, compresi i prezzi di trasporto, sia inferiore almeno al terzo del valore presuntivo della merce;

c) Che le spese riflettano unicamente il trasporto anteriore e siano giustificate e specificate dal mittente sulla richiesta di spedizione e sul bollettino di consegna.

Le spese anticipate sono soggette ad una *provvigione* del mezzo per cento, calcolata di dieci in dieci lire indivisibili, col minimo di centesimi dieci, andandone esenti soltanto quelle spese che rappresentano il porto sulle linee di altre Amministrazioni, nei casi di rispedizione d'ufficio.

Articolo 109.

Assegni.

Lo speditore può caricare le merci di una somma a titolo di assegno, che gli verrà pagata quando la stazione di arrivo avrà dato avviso dell'effettuatone incasso dal destinatario.

Il pagamento degli assegni si fa solo dalla stazione di partenza ed allo speditore, ovvero al suo legittimo rappresentante e contro quietanza sul *mandato di rimborso* che l'Amministrazione rilascia all'atto della spedizione (*a*).

(*a*) Alle quietanze di somma uguale o superiore a lire dieci deve essere apposta dallo speditore la marca da bollo prescritta.

Nel caso di smarrimento del mandato di rimborso, lo speditore può tuttavia ottenere il pagamento dell'assegno, rilasciando colla quietanza una dichiarazione dell'avvenuta perdita del documento.

Qualora la merce fosse stata consegnata al destinatario senza il conteporaneo incasso dell'assegno, l'Amministrazione è responsabile del danno occasionato fino al valore della merce, ma non mai oltre l'importo dell'assegno.

In caso di perdita della merce, gli effetti dell'assegno cessano e l'amministrazione liquida l'indennizzo a norma dell'articolo 127.

Lo speditore deve pagare all'atto in cui riscuote l'importo dell'assegno, una *provvigione* del quarto per cento, arrotondata di cinque in cinque centesimi, col minimo di venticinque centesimi per ogni assegno. La provvigione minima di lire 0 25 sarà pure pagata dal mittente, nel caso in cui l'assegno fosse annullato (110).

Per gli assegni caricati sopra spedizioni da eseguirsi da ferrovia a ferrovia, vale a dire appoggiate alle stazioni di transito per la rispedizione, la provvigione è dovuta per ciascuna delle Amministrazioni interessate al trasporto.

Articolo 110.

Rifiuto di pagamento di spese anticipate o di assegni.

Quando il destinatario rifiuti il pagamento della spesa anticipata, la stazione di arrivo deve informarne lo speditore per le sue disposizioni ed ove questi autorizzi la consegna della spedizione franca di tutta o parte della spesa, dovrà rimborsare nello stesso tempo il corrispondente importo all'Amministrazione.

Se lo speditore ordina la riduzione dell'assegno deve esibire il mandato di rimborso per la relativa annotazione, e quando ne volesse l'annullamento dovrà restituire il detto mandato con analoga dichiarazione, pagando nell'atto stesso la provvigione minima di 25 centesimi.

Le disposizioni dello speditore per riduzione od annullamento di spese anticipate o di assegni, devono sempre essere date per iscritto ed a mezzo della stazione di partenza.

Articolo 111.

Rimborso di spese eventuali.

Oltre alle tasse di porto, dazio e dogana, di cui possono esser gravate le spedizioni, l'Amministrazione ha diritto di caricarle delle spese che fossero indispensabili, per assicurarne l'inoltro a destinazione; tali spese saranno giustificate con documenti da rimettere a chi ritira le merci.

Articolo 112.

Trasporti per oltre le strade ferrate.

Le spedizioni di merci oltre le strade ferrate sono fatte proseguire con quel mezzo che fosse indicato dallo speditore sulla richiesta di spedizione, semprechè l'assuntore dell'ulteriore trasporto paghi tutte le somme che si trovano a carico della spedizione che gli viene rimessa.

In difetto di indicazione del mezzo d'inoltro o nel caso di rifiuto dell'assuntore di pagare le somme anzidette, ovvero di ritirare la merce, l'Amministrazione ne dà avviso al mittente e, quando questi non provveda, procederà colle norme stabilite dall'articolo 99.

Lo speditore deve esporre sulla richiesta di spedizione la precisa indicazione della località a cui è diretta la merce, coll'aggiunta della provincia o del circondario a cui la località stessa appartiene.

CAPO XII.

DELLE INTERRUZIONI TEMPORANEE DEI TRASPORTI.

Articolo 113.

Avviso delle interruzioni.

Qualora la circolazione dei convogli venisse interrotta, l'Amministrazione ne darà al più presto avviso al pubblico con apposito manifesto, il quale contenga tutte le possibili indicazioni, sia riguardo alla presumibile durata dell'interruzione o sospensione del servizio,

sia riguardo ai mezzi speciali di trasbordo che fosse in grado di offrire.

I trasbordi sono dall'Amministrazione eseguiti gratuitamente. Nei soli casi in cui tali trasbordi dovessero essere eseguiti con servizio ippico o nautico, l'Amministrazione avrà diritto di applicare una sopratassa in compenso delle maggiori spese che a tale uopo deve incontrare.

Articolo 114.

Viaggiatori e bagagli in corso di trasporto.

Non essendovi altra via libera per giungere a destinazione, l'Amministrazione ha l'obbligo di restituire gratuitamente i viaggiatori col loro bagaglio al punto in cui li ha presi o ad un punto intermedio a scelta di essi, rimborsando loro parimenti il prezzo corrispondente al tratto non percorso.

Articolo 115.

Spedizioni di merci, veicoli, bestiami, ecc., semplicemente accettate od in corso di trasporto.

Per le merci, pei veicoli, pei bestiami ed altre cose accettate od in corso di trasporto, che, in causa dell'interruzione, non possano inoltrarsi o proseguire a destinazione, si domanderanno istruzioni allo speditore, il quale potrà rescindere il contratto di trasporto, pagando tutte le spese fatte in partenza, quelle di scarico ed il prezzo proporzionale alla distanza già percorsa, a meno che la ferrovia sia in colpa.

Quando lo speditore, nel termine di 24 ore dall'avviso ricevuto, non abbia dato le istruzioni richiestegli, l'Amministrazione, ove non vi sia modo di dar corso al trasporto, provvederà al ricovero delle merci, mettendo a carico della spedizione le sole effettive maggiori spese.

Per la percorrenza di ritorno sono applicabili le tariffe seguenti:

a) per le spedizioni di numerario, carte-valori, oggetti preziosi, veicoli, feretri, bestiame ed altri animali: prezzi delle rispettive tariffe ridotti del 50 per cento;

b) per le merci di cui il capo IV: lire 0 05 per tonnellata e per chilometro;

c) per le altre merci: lire 0 02 per tonnellata e per chilometro.

Il prezzo minimo per questi trasporti non può essere inferiore a lire 0 15 per ogni spedizione.

Le derrate e le merci soggette a facile deperimento possono essere vendute secondo le norme dell'articolo 99.

Qualora lo speditore non sia in possesso della ricevuta di spedizione, le istruzioni che egli darà nei casi previsti da questo articolo non possono implicare il ritorno della merce, nè cambiare la persona del destinatario, nè il luogo di destinazione.

Se prima che giungano le istruzioni dello speditore si riattivasse in qualunque modo il servizio sulla via interrotta, le merci saranno fatte proseguire a destinazione senza attendere le disposizioni del medesimo.

CAPO XIII.

DELLA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE NEI TRASPORTI DI BAGAGLI, MERCI, VEICOLI E BESTIAMI.

SEZIONE I. — Responsabilità per avarie, perdite o ritardi.

Articolo 116.

Limiti e durata della responsabilità.

L'Amministrazione risponde della buona condizione esterna dei colli, del loro numero quando risulta dalla richiesta di spedizione e del peso, tenuto conto del calo naturale e dei termini di resa. La responsabilità dell'Amministrazione per avarie, perdite o ritardi, incomincia dal momento del rilascio della ricevuta delle cose da trasportarsi, e cessa:

a) per le spedizioni a domicilio e per quelle che sono ritirate alla stazione, dal momento che i destinatari ne hanno ricevuta la consegna;

b) per le spedizioni vincolate a dogana, dal momento in cui fu compiuta la consegna in dogana, qualora non sia provato che il danno eventuale dipende da colpa della ferrovia;

c) per le spedizioni destinate oltre le strade ferrate o per linee non ammesse al servizio di corrispondenza, dal momento della loro consegna all'assuntore del trasporto indicato dal mittente sulla richiesta di spedizione, salvo che l'Amministrazione s'incarichi dell'inoltro sulle vie ordinarie, notificandone al pubblico i prezzi e le condizioni (112).

Articolo 117.

Casi d'irresponsabilità dell' Amministrazione.

L'Amministrazione, a meno che sia provata la sua colpa, non può esser tenuta responsabile:

a) delle avarie o del deperimento delle merci che si trasportano a rischio e pericolo dello speditore; dei liquidi e delle altre sostanze che facilmente fermentino o si corrompano e di quelle che in altro modo subiscano l'influenza dell'atmosfera della ruggine ai metalli;

in quanto il danno derivato sia la conseguenza della natura delle merci o del loro modo di spedizione;

b) della diminuzione di peso nelle spedizioni di pesce fresco, neve, ghiaccio ed in generale di altre merci;

in quanto la diminuzione è conseguenza inevitabile della loro natura e del trasporto;

c) delle merci infiammabili, esplodenti, fulminanti od altrimenti pericolose,

in quanto il danno possa essere considerato come le conseguenza delle proprietà pericolose delle merci stesse o del loro modo d'imballaggio;

d) delle avarie sopravvenute alle merci, che in virtù delle tariffe e condizioni di trasporto o di accordi passati collo speditore, si spediscono in vagoni scoperti o riparati con copertoni appartenenti al medesimo,

in quanto l'avaria provenga da un tal modo di trasporto;

e) delle avarie sopravvenute alle merci che, in virtù delle tariffe e condizioni suddette o di accordi passati collo speditore, fossero da questi caricate a sua cura e spesa, ovvero scaricate dal destinatario,

in quanto l'avaria sia dipendente dal cattivo carico o scarico, ovvero da imballaggio difettoso;

f) delle merci spedite con falsa dichiarazione o senza l'adempimento delle misure speciali di sicurezza prescritte,

in quanto i danni cagionati siano la conseguenza della trasgressione commessa;

g) delle avarie o danni nel trasporto degli animali viventi,

in quanto siano la conseguenza dei rischi particolari al trasporto degli animali;

h) delle avarie o danni alle merci od agli animali per il cui trasporto è ammessa la scorta od è obbligatorio l'accompagnamento,

in quanto il danno potevasi evitare colla presenza della persona di accompagnamento o colla vigilanza della scorta;

i) delle avarie o dei danni risultanti da colpa o negligenza dell'avente diritto sulla spedizione; da un ordine del medesimo non motivato da colpa dell'Amministrazione; dalla natura o da un vizio proprio della merce, o dal relativo imballaggio, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 118.

Calcolo dei termini di resa.

I termini di resa delle spedizioni si calcolano nel loro complesso e sono inscindibili, senza che si debba rendere conto dell'impiego di quelli parziali che li compongono. I termini prescritti per richieste di vagoni, preavviso di spedizione o per effettuare il carico da parte dello speditore od altri simili termini suppletivi, sono computati, ove d'uopo, in aumento di quelli normali di resa.

Articolo 119.

Responsabilità per quanto riflette il personale dell'Amministrazione.

Senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'articolo 117, l'Amministrazione è responsabile del personale che essa impiega nell'esecuzione dei trasporti.

Sezione II. — Domande di risarcimento.

Articolo 120.

Persone aventi diritto a reclamare.

Il diritto di presentare reclami o di esperimentare le azioni che nascono dal contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che può disporre della cosa spedita.

Se lo speditore non è in possesso della ricevuta di spedizione, l'azione non può essere intentata che di comune accordo fra lo speditore ed il destinatario.

I reclami devono essere fatti per iscritto.

Articolo 121.

Limiti al diritto di reclamo.

Il pagamento del porto ed il ricevimento senza riserva delle cose trasportate, quand'anche il pagamento del porto sia stato anticipato, estinguono ogni azione contro l'Amministrazione.

Tuttavia l'azione contro l'Amministrazione per la perdita parziale o per l'avaria non riconoscibile al momento della riconsegna sussiste anche dopo il pagamento del porto od il ricevimento delle cose trasportate, se si provi che la perdita o l'avaria avvenne nell'intervallo tra la consegna all'Amministrazione e la riconsegna, e a condizioni che la domanda di verificazione sia proposta appena scoperto il danno e non più tardi di sette giorni dopo il ricevimento.

I reclami e le azioni estinte nei modi sopra specificati non possono essere riproposti, nè sotto la forma di una domanda riconvenzionale, nè sotto quella di una eccezione.

Articolo 122.

Accertamento dei danni.

In tutti i casi di avarie o di perdita totale o parziale, l'Amministrazione ha l'obbligo di fare immediatamente le occorrenti indagini, constatandone i risultati in iscritto, per comunicarli agli interessati a loro richiesta.

Qualora si scopra o si supponga una perdita parziale od un'avaria, ovvero se l'avente diritto ne allega l'esistenza dopo fatto lo svincolo, ma prima dell'esportazione della merce, si deve tosto procedere all'accertamento del fatto, mediante verbale, dal quale risulti, a seconda dei casi, lo stato delle cose spedite, l'ammontare dei danni, e, possibilmente, la causa della perdita parziale o totale, ovvero dell'avaria e l'epoca presumibile a cui risalgono.

La verificazione deve essere eseguita, per quanto è possibile, in presenza di chi ha diritto di disporre della spedizione, di testimoni idonei e col concorso di periti se occorre.

Se, dopo lo svincolo, il processo verbale constati l'esistenza di danni o perdite, il destinatario, prima dell'esportazione, deve farvi risultare se accetta la spedizione, salva l'azione per l'indennizzo, o se la rifiuta; in quest'ultimo caso dovrà restituire, contro rimborso delle somme da lui pagate, il bollettino di consegna, e cesserà il suo diritto di disporre della spedizione e di esercitare le azioni alla medesima relative.

Articolo 123.

Erronee applicazioni di tariffe (a).

Ogni reclamo avente per oggetto un rimborso di tassa deve essere fatto:

dallo speditore ed all'Amministrazione da cui dipende la stazione di partenza, se trattasi di spedizione in porto affrancato;

dal destinatario ed all'Amministrazione da cui dipende la stazione di arrivo, se trattasi di spedizione in porto assegnato.

I reclami devono essere corredati dei documenti che provino l'eseguito pagamento delle somme a carico delle merci.

Per le deficienze riconosciute nelle tasse applicate dalle stazioni, l'Amministrazione ne ripeterà l'ammontare dagli speditori o dai destinatari, secondo i casi.

Il ritiro della spedizione non estingue il diritto di reclamare per erronee applicazioni di tariffe, purchè sia fatto valere prima del termine di prescrizione (133).

Articolo 124.

Rappresentanza legale dell'Amministrazione.

Ferma stante la competenza dei tribunali a norma di legge, il direttore dell'Amministrazione la rappresenta, rispetto ai terzi, in giudizio e fuori, per tutto ciò che riguarda l'esercizio delle strade ferrate.

Trattandosi di fatti non personali al direttore, questi potrà designare quali suoi rappresentanti, per determinati incumbenti giudiziali come il giuramento, gli interrogatori e simili, quei funzionari che ebbero parte del fatto e ne hanno speciale conoscenza per ragione delle loro funzioni.

Però, quanto alle azioni nascenti dal contratto di trasporto l'Amministrazione s'intenderà rappresentata anche dal capo stazione di partenza o da quello di arrivo, secondo i casi.

I mandati rilasciati dal direttore per la sua rappresentanza in giudizio valgono altresì per rappresentare i capi stazione.

Sezione III. — Degl'indennizzi.

Articolo 125.

Indennizzo nei casi di ritardo o di perdita dei bagagli e cani.

Nei casi di ritardo all'arrivo a destinazione dei bagagli, l'Amministrazione corrisponde l'indennità stabilita nella prima parte del seguente articolo (126).

Trascorsi dieci giorni dalla data in cui i bagagli avrebbero dovuto giungere a destinazione, questi sono considerati come perduti.

Pei bagagli non assicurati sarà corrisposto al viaggiatore il presunto valore del bagaglio, da determinarsi secondo le circostanze particolari del fatto, esclusi i valori e gli altri oggetti non ammessi al trasporto come bagaglio.

Per la perdita totale dei bagagli assicurati sarà corrisposta al viaggiatore l'intiera somma dichiarata, ed una parte proporzionale di essa per la perdita parziale.

In ogni caso, se la perdita parziale dei bagagli supera i tre quarti del loro quantitativo, il viaggiatore può considerarla come perdita totale, lasciando il rimanente per conto dell'Amministrazione e conseguendo da questa l'intero compenso.

In quanto ai cani, l'indennizzo si regola secondo le circostanze particolari del fatto.

(a) Pel più sollecito disbrigo dei reclami per tasse indebitamente pagate è necessario che il reclamante comprovi l'indebita esazione coi documenti rilasciati dalla ferrovia, così per esempio:

Le domande di rimborso del prezzo di trasporto pagato doppiamente, in seguito a presunto smarrimento di biglietto, devono essere accompagnate dai due biglietti pagati; quelle relative a ragazzi aventi diritto al trasporto a metà prezzo, che furono sottoposti al pagamento della tariffa intera, dovranno essere corredate dalla fede di nascita rilasciata dallo stato civile; le domande di tasse pagate in più sulla spedizione di bagagli e di cani devono essere fatte prima del ritiro dei bagagli, accompagnate dallo scontrino emesso dalla stazione di partenza; le domande che si riferiscono a tasse pagate in più sulla spedizione di merci e valori e quelle d'indennizzo per ritardo all'arrivo, dovranno essere accompagnate dalla *ricevuta di spedizione*, se trattasi di spedizione in porto affrancato, e dal *bollettino di consegna*, se in porto assegnato.

Eccettuato il caso di esazione tanto in partenza che in arrivo, in cui il rimborso si fa a chi presenta tutti e due i documenti relativi alla spedizione, cioè la ricevuta di spedizione ed il bollettino di consegna, di regola il rimborso si farà solo alla persona che risulta aver pagato in più, od a quell'altra munita di regolare procura commerciale.

Articolo 126.

Indennizzo pei ritardi alla riconsegna delle cose trasportate.

Trascorso il termine di resa, senza che questa abbia avuto luogo, l'avente diritto può reclamare una parte del prezzo di trasporto, proporzionata alla durata del ritardo, oppure l'intiero prezzo di trasporto, se il ritardo è durato il doppio del tempo stabilito per l'esecuzione del trasporto, oltre il risarcimento del maggiore danno che provasse essergli derivato.

L'Amministrazione non è responsabile del ritardo derivato da caso fortuito o da forza maggiore, o da fatto del mittente o del destinatario.

Articolo 127.

Indennizzo per la perdita totale o parziale delle cose trasportate.

Trascorse quattro settimane dal giorno fissato per la resa, senza che questa abbia avuto luogo, le cose trasportate si considerano come perdute e l'Amministrazione, sulla domanda dell'avente diritto, ne corrisponde il valore, calcolato sulla base del prezzo corrente della merce della stessa natura e qualità al luogo e nel tempo della riconsegna.

Il prezzo corrente si desume dalle liste di borsa o dalle mercuriali del luogo della riconsegna, e, in mancanza, da quelle del luogo più vicino, o da ogni altra fonte di prova, detratte le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell'avaria.

Se il danno è operato con dolo o manifesta negligenza, la misura del risarcimento si determina secondo le disposizioni degli articoli 1227 e 1229 del Codice civile.

L'Amministrazione non risponde degli effetti preziosi, del denaro e dei titoli di credito che non le sono stati dichiarati, ed in caso di perdita non è tenuta a risarcire più del valore denunciato.

Se la merce è stata assicurata, l'Amministrazione corrisponde per la perdita totale l'intiera somma assicurata, ed una parte proporzionale di essa per la perdita parziale.

Se la perdita parziale supera i tre quarti del quantitativo delle cose trasportate, ovvero riflette una parte essenziale di un oggetto indivisibile che si possa difficilmente sostituire, l'interessato può considerarla come perdita totale, lasciando il rimanente per conto dell'Amministrazione e conseguendo da questa il compenso come sopra determinato.

Nei casi di perdita parziale sarà tenuto conto del calo naturale delle merci, calcolato in ragione di un tanto per cento che sarà preventivamente determinato dall'Amministrazione secondo la natura delle merci e le altre circostanze che vi possono avere influenza.

È riservata all'interessato la prova che il calo non è naturale.

Qualora la perdita sia definitivamente accertata anche prima delle quattro settimane, di cui in principio del presente articolo, si fa luogo senz'altro alla liquidazione dell'indennità.

Articolo 128.

Rinvenimento delle cose perdute.

Se le cose considerate come perdute sono ritrovate nei quattro mesi dopo spirato il termine di resa, l'Amministrazione deve avvisarne immediatamente l'interessato, il quale, entro quindici giorni dal ricevuto avviso (104), ha diritto di ritirare la merce franca di porto alla stazione di partenza o di destinazione, ovvero in altra intermedia a sua scelta, verso restituzione dell'indennità corrispostagli.

Se le cose, in qualunque tempo rinvenute fossero riscontrate di quantità o qualità diverse da quelle indicate per ottenere la liquidazione dell'indennità, colui che l'ha ricevuta è tenuto a risarcire l'Amministrazione, pagandole il doppio della somma indebitamente riscossa e senza pregiudizio delle penalità stabilite dalle leggi e dai decreti in vigore, ove ne sia il caso.

Articolo 129.

Indennizzo per avarie ai bagagli, merci ed oggetti.

Per le avarie ai bagagli, alle merci ed altri oggetti accettati secondo le norme dell'articolo 122, l'indennizzo consiste nel pagamento della somma corrispondente al deprezzamento constatato.

Trattandosi di bagagli, di merci e di oggetti assicurati pel valore, l'indennità per avaria sarà regolata proporzionatamente al valore dichiarato.

Il disposto del quarto alinea dell'articolo 127 è pure applicabile al caso di avaria.

Articolo 130.

Indennizzo quanto alle spedizioni falsamente dichiarate.

Verificandosi false dichiarazioni nelle spedizioni, le indennità in caso di perdite, avarie o ritardi rispettivamente stabilite in questa sezione, non saranno regolate che sulla base della dichiarazione fatta dallo speditore, fermo sempre il disposto degli articoli 10 e 92.

Articolo 131.

Indennizzo pei trasporti a tariffa speciale.

Le basi di indennità per i trasporti effettuati a tariffa speciale sono quelli risultanti come condizione esplicita dell'applicazione delle tariffe stesse.

Articolo 132.

Forza maggiore.

Nessuna indennità è dovuta per qualsiasi causa o titolo pei danni derivati da caso fortuito o di forza maggiore.

SEZIONE IV. — **Della prescrizione.**

Articolo 133.

Termine e decorrenza della prescrizione.

Le azioni contro l'Amministrazione derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono col decorso:

a) di sei mesi, se la spedizione fu fatta in Europa;

b) di un anno, se la spedizione fu fatta in altro luogo.

Il termine per la prescrizione in caso di perdita totale decorre dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione; in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo, dal giorno della riconsegna.

Interromperà il corso della prescrizione la prima domanda che lo interessato presenti in via amministrativa, in doppio originale al capo stazione del luogo di partenza o d'arrivo della merce. Il capo stazione apporrà il visto ad uno dei due originali, che verrà restituito all'interessato, in prova dell'esibizione della domanda.

Si prescrivono del pari, entro il termine di un anno, decorribile dal giorno della effettiva consegna, le azioni del vettore contro lo speditore.

CAPO XIV.

NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI.

Avvertenze.

1. L'indicazione abbreviata *escl.* posta invece del numero della classe nella colonna *Classe della tariffa generale* significa che la merce è esclusa dal trasporto.

2. La lettera **V**, posta accanto al numero della classe significa che la merce è da considerarsi voluminosa quando il suo peso è minore di 150 chilogrammi al metro cubo; la lettera **W**, posta parimenti accanto al numero della classe, significa che la merce è da considerarsi voluminosa quando il suo peso è minore di 200 chilogrammi al metro cubo. Queste merci sono da tassarsi a forma del disposto dell'articolo 85 delle tariffe generali.

3. Le merci, per le quali nella nomenclatura è prescritto che il trasporto si effettua soltanto a vagone completo, possono essere accettate anche in quantità inferiori al vagone completo, ma in tal caso

il prezzo non può essere inferiore a quello minimo stabilito dallo articolo 58.

4. Le merci infiammabili od esplodenti, alle quali nella nomenclatura non è assegnata alcuna classe, devonsi tassare in base alle relative tariffe e condizioni di trasporto (1).

NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

NON COMPRESE NEL CAPO IV.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
	—	—
A		
Abiti — Vedi Vestimenta.		
Acciaio in lavori non nominati	1	
— in barre od in lastre greggie	4	3
— greggio crudo o fuso in pani	4	3
— in rottami, limatura, tornitura e ritagli	4	
Acciughe all'olio — Vedi Pesci all'olio.		
— salate — Vedi Pesci nel sale.		
Acetato di ferro, di piombo, di rame ed altri non nominati	1	
— di allumina	1	
— di potassa — Vedi Potassa.		
Aceto distillato, aromatico o profumato	1	
— comune in bottiglie od in fiaschi	2	
— comune in botti o barili	4	3
Acidi non nominati	1	
Acido borico raffinato	1	
— citrico	1	
— tartarico	1	
— fosforico — Vedi tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 2ª categoria (2)	1	
— picrico rettificato — Vedi tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 2ª categoria	1	
— acetico	1	
— ossalico	1	
— pirolegnoso	1	
— saccarico	1	
— arsenioso	2	
— idrocloro azotico (acqua regia) — Vedi tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 2ª categoria	2	
— nitrico o azotico (acqua forte) — Vedi tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 2ª categoria	2	
Acido cloridrico (acido muriatico o spirito di sale marino) — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti 2ª categoria	2	
— solforico (olio di vetriolo) — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 2ª categoria	2	
— borico non raffinato — Vedi Borace naturale.		
— oleico — Vedi Oleina.		
— stearico in pani — Vedi Stearina.		
Acini d'uva spremuta o vinacciuoli	4	3
Acqua di cedro	1	
— di Colonia, di fior d'arancio, di melissa, di felsina, di rose e simili	1	
— ragia ed olio essenziale di trementina — Vedi tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 2ª cat.ª	1	
— ammoniacale depurata	1	
— distillata	2	
— regia — Vedi Acido idrocloro azotico.		
— forte — Vedi Acido nitrico o azotico.		
— concentrata, sugo proveniente dalla lavorazione dei tabacchi	2	
— di soda	2	
— clorata, per la cura delle tele, in botti o barili	3	
— impura proveniente dalla lavorazione dei tabacchi, in botti o barili	3	
— ammoniacale greggia	4	
— dolce, di mare e da bagni, in botti o barili	4	3
Acquavite semplice in bottiglie	2	
— semplice in botti o barili	2	
Acque gazose	3	
— minerali, anche in fiaschi sciolti se a vagone completo	2	
Afronatro	2	
Agarico vegetale	1	
Aghi da cucire e spilli	1	
Aglio, anche alla rinfusa, se a vagone completo	4	2
Agnelli, capretti, vitellini e porcellini morti	2	
Agro o sugo di limone, di arancio e simili	2	
Agrumi, cioè: aranci, cedri, limoni, mandarini e simili, anche alla rinfusa se a vagone completo	4	3
Alabastro (lavori) di	1	
— abbozzato	3	
— greggio in pezzi	4	3
Alari di ferro	2	
— di ghisa	4	
Alberi ed arbusti fruttiferi od ornamentali — Vedi Piante.		
Albumina	1	
Alcali volatile o spirito di sale ammoniaco	1	
Alcool o spirito di vino in bottiglie	2	
— o spirito di vino in botti o barili	2	
Alfa, specie di giunco d'Africa	2	
Alghe marine o fuco	3 w	
Alizzari, radice della robbia seccata, battuta e spoglia di materie eterogenee — Vedi Robbia (radici di).		
Alkermes — Vedi Liquori.		
Alloro (foglie di)	2 w	
— (bacche di) — Vedi Bacche.		
Allume di feccia — Vedi Potassa (carbonato greggio di).		
— di rocca o di Roma	2	
Allumina e solfati di allumina (1)	2	
Aloè (legno e sugo di)	1	
Alpaca — Vedi Lana.		
Alpacca — Vedi Packfong.		
Alveari od arnie vuote	2 w	
Ambra lavorata	1	
— gialla o succino e ambra grigia	1	

---

(1) Vedasi l'allegato n. 1.

(2) Vale il Regolamento-tariffa in vigore sulle strade ferrate principali del Regno — V. allegato 1.

(1) Valevole solo per i *solfati di allumina*.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Ambrogetto — Vedi Marmette.		
Amianto od asbesto, filato o tessuto ed in altri simili lavori, esclusi i cartoni . . .	1	
— od asbesto greggio in pezzi, in polvere od in filamenti in natura	3	
Amido ed amidone	2	
Ammoniaca liquida	1	
— (solfato di) — Vedi Solfato.		
— (solfato impuro di) — Vedi Solfato.		
Ananasso (frutto di)	1	
Ancore — Vedi Ferro lavorato in grossi pezzi.		
Anguille marinate — Vedi Pesci marinati.		
Angurie — Vedi Cocomeri.		
Anice stellato, frutto con semi in forma di stella	1	
— verde	2	
Anilina, sostanza tintoria	1	
Anisone — Vedi Liquori.		
Antimonio metallico o regolo d'antimonio . .	2	
Antimonio crudo o solfuro d'antimonio . .	2	
Antracite — Vedi Carbon fossile.		
Apparecchi inodori	1	
— per gaz	1	
Arachidi o pistacchi di terra (semi di) — Vedi Semi oleosi.		
Aranci — Vedi Agrumi.		
— (agro di) — Vedi Agro.		
Arancione, ossia color d'arancio vivo per miniatura.	1	
Aratri ordinari, esclusi quelli a macchina — Vedi Attrezzi rurali.		
— a macchina — Vedi Macchine agrarie.		
Arazzi di seta o di lana	1	
Arbusti — Vedi Piante.		
Ardesie — Vedi Lavagne.		
Arenarie per lastricati	4	3
Argento vivo — Vedi Mercurio.		
Argille non nominate	4	3
Aringhe salate — Vedi Pesci nel sale.		
— Affumicate — Vedi Pesci affumicati.		
Armi ed armature antiche	1	
— da fuoco e da taglio	1	
Arnie — Vedi Alveari.		
Arragonite, varietà della calce carbonatica . .	4	
Arredi di casa usati — Vedi Masserizie.		
Arrow-root, fecola alimentare	1	
Arsenico metallico.	1	
Articoli detti dell'industria di Parigi . . .	1	
Asbesto — Vedi Amianto.		
Asfalto in tubi		
— in pani.	4	3
— in roccia, minerale bituminoso . . .	4	3
Asfodelo, pianta medicinale	1	
Assafetida	1	
Assami — Vedi Legnami.		
Assenzio liquori — Vedi Liquori.		
— pianta medicinale.	1	
Assi di ferro anche acciaiato o di ghisa con ruote o non	4	3
Aste motrici per macchine a vapore . . .	2	
Attrezzi rurali in ferro anche con parti di legno come: aratri, badili, erpici od estirpatoi, falci falcetti o falciuoli, mazze da aratro, rastrelli, ronconi, vanghe, vomeri, zappe, zapponi e simili	4	3
Avena — Vedi Cereali.		

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Avoira — (noci secche di) od avorio vegetale .	2	
Avorio in natura	1	
— (lavori di)	1	
Azzurro di Parigi, di Prussia, di cobalto o smaltino.	1	
— di montagna, ossia carbonato idrato di rame naturale	1	
— minerale — Vedi Oltremare		

B

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Bablah, gusci o baccelli dell'acacia d'Arabia .	2	
Baccalà o stockfish — Vedi Pesci affumicati o secchi.		
Bacche o coccole d'alloro, di ginepro e di nerpruno.	3	
— o coccole di prugnolino	3	
— o coccole di cipresso	3	
— o coccole di berbero — Vedi Berbero.		
— o coccole di redoul — Vedi Redoul.		
Bacchette di canna o di Balena, per ombrelli .	1	
Bacchiole o stecche di legno per corbelli e ceste, in fasci	3	
Badiana — Vedi Anice stellato.		
Badili — Vedi Attrezzi rurali.		
Balena (ossa, fanoni e stecche di) naturale . .	1	
— artificiale	1	
Balocchi — Vedi Giuocattoli.		
Balsamo solidi e liquidi	1	
— di coppaibe — Vedi Coppau.		
Bambù	1 w	
Banani, frutto del genere dell'anasso . . .	1	
Barbariato — Vedi Cereali.		
Barbabietole (polpa di).	3	
— anche alla rinfusa se a vagone completo .	3	
Barili vuoti — Vedi Botti. Barche . . .	1	
Barite in natura — Vedi Minerale.		
Barre di ferro o di ghisa per grate . . .	4	3
Basoli — Vedi Lava greggia per lastricato.		
Bastoni greggi o lavorati per canne da passeggio o per ombrelli	1	
Battelli in lamiera di ferro	1	
Battitrici — Vedi Macchine agrarie.		
Bavella — Vedi Cascami di seta.		
Bengalina — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci inflammabili ed esplodenti — 3ª categoria.		
Benzina — Vedi tariffe e condizioni pel trasporto delle merci inflammabili ed esplodenti 2ª categoria	2	
Benzoino, balsamo	1	
Berbero (bacche o coccole e radici di) . .	1	
Berretterie	1	
Bestiame — Vedi Tariffa speciale.		
— minuto vivo in gabbie o ceste	1	
Bettonica (fiori e foglie medicinali di) . . .	1	
Bevande non nominate in bottiglie . . .	1	
— non nominate in botti o barili . . .	1	
Biacca o bianco di piombo	2	
Biadetto o ceneri azzurre	1	
Biancherie confezionate.	1	
Bianco di zinco	2	
— di Meudon, di Spagna o di Troyes . .	2	
— di piombo — Vedi Biacca.		
Bicarbonato di potassa — Vedi Potassa.		
— di soda — Vedi Soda.		

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
	—	—
Bicchieri — Vedi Vetrerie non nominate.		
— di cristallo — Vedi Cristallami non nominati.		
Bicromato di ferro, di potassa ed altri non nominati	1	
Bigattoni — Vedi Crisalidi.		
Bigoncie o bigonciuoli di legno vuoti (1) . .	2 w	
— o bigonciuoli di legno sfatti legati in fasci	3	
— o bigonciuoli di legno vuoti di ritorno — Vedi Recipienti vuoti di ritorno.		
Bilancie non nominate	1	
— a ponte	2	
Biliardi	1	
Birra in bottiglie	1	
— in botti o barili	4	3
Biscotto inglese, di Navacchio e simili. . .	1	
Biscotto ordinario — Vedi Pane comune.		
Bismuto	1	
Bitumi liquidi non nominati	3	3
— solidi non nominati	4	3
Black, bitume secco — Vedi Asfalto.		
Blenda o solfuro di zinco nativo — Vedi Minerali metalliferi.		
Boghead solido per gas (2)	3	
Bolloni di ferro	4	3
Bolo d'Armenia o terra sigillata (ocra) . .	3	
Bombe di ferro o di ghisa vuote.	4	3
— e palle da cannone, granate vuote, vecchie ed inservibili da rifondere (3) . . .	4	
Borace naturale (borato di soda) o acido borico non raffinato	3	
Borra o cimatura di stoffe in balle . . .	4 w	3
Bosso (lavori di)	1	
— in ramoscelli in fasci	1	
Bossoli per grasso	2	
Botti di legno vuote (4)	2 v	
— di legno sfatte legate in fasci	3	
— di legno vuote di ritorno — Vedi Recipienti vuoti di ritorno.		
Bottiglie vuote in terra cotta	3	
Bottoni	1	
Bozzoli sfarfallati in balle	1 v	
— doppi o doppioni di scarto . . .	1 v	
— lavati e spogli della seta (gallettame o bozzolame) in balle.	2 v	
Brace — Vedi Carbonella.		
Brande di ferro ripiegate	2	

(1) Le *bigoncie*, i *mastelli*, le *navasse*, le *zangole* non saranno accettate pel trasporto se non sono contrassegnate da apposite marche fatte con colore a vernice sui fondi o su altre parti in modo visibile; tali marche dovranno constare di almeno due lettere dell'alfabeto con un numero progressivo. Detti recipienti vuoti, non cerchiati in ferro, usati, si spediscono soltanto in porto affrancato.

(2) Schisto bituminoso che serve specialmente alla fabbricazione del gas e di color grigio volgente al nero, di grana fina ed uniforme.

(3) I trasporti devono essere accompagnati da un certificato dell'autorità militare, ove risulti che le merci stesse sono inservibili e da rifondersi.

(4) Le *botti*, i *barili*, i *caratelli* non saranno accettati pel trasporto se non sono contrassegnati da apposite marche fatte con colore a vernice sui fondi o su altre parti in modo visibile; tali marche dovranno constare di almeno due lettere dell'alfabeto con un numero progressivo. Detti recipienti vuoti, non cerchiati in ferro, usati, si spediscono soltanto in porto affrancato.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
	—	—
Breccia o puddinga, specie di agglomerato in massi per fondazioni o gettate . . .	4	
Bromo, veleno	1	3
Bronzine per ruote, ossia striscia di metallo che riveste la parte interna del mozzo delle ruote	1	
Bronzo in minuti lavori non nominati . . .	1	
— in moneta	1	
Bronzo in tondini per monete	1	
— in grossi lavori d'ornato, in medaglioni e simili	1	
— in lastre, pani, piastre, rosette, verghe a fasci	2	
— in rottami, tornitura, limatura e ritagli (1) .	3	
Bucce di ghiande — Vedi Ghiande.		
Budella secche	2 v	
— salate in recipienti ermeticamente chiusi .	4	3
Bulbi di fiori e di piante	1	
Bulgaro (pelli di)	1	
— (lavori di pelle di)	1	
Burro fresco	1	3
— salato	2	3
Buscole da olio	2	
Buste (enveloppes) da lettere e da pieghi di qualunque specie	1	
Butirro di cacao	1	

C

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Cacao	1	
Cacciagione o selvaggina	1	
Cacio — Vedi Formaggio.		
Caciuole — Vedi Formaggi facili a liquefarsi.		
Caffè	1	
Caglio solido o liquido	2	
Calamina — Vedi Minerali metalliferi.		
Calcare bituminoso	3	
Calce viva o spenta, alla rinfusa ma a vagone completo (2)	3	
— viva o spenta, in sacchi o botti . . .	4	3
— carbonatica per l'agricoltura . . .	4	3
— (solfato di) — Vedi Pietra da gesso.		
— in pasta o malta	escl.	
Calci od incassature di fucili o di pistole finiti .	2	
— od incassature di fucili o di pistole, semplicemente sagomati	3	
Calcografie	1	
Caldaie di rame, di ferro, di acciaio per macchine	1	
— di rame, di ferro, di acciaio per usi comuni	3	3
Calici di ghiande — Vedi Ghiande.		
Caloriferi (e parti di) in ferro od in ghisa . .	2	
— (e parti di) in terra cotta	3	
Calugine o piumino d'oca, d'anitra e simili .	1 w	
Calzamenta d'ogni specie	1	
Camini di marmo — Vedi Marmo in lavori semplici.		
— di terra refrattaria	3	
Campane di bronzo	2	
— di vetro — Vedi Vetrerie non nominate.		
— di cristallo — Vedi Cristallami non nominati.		

(1) Come *bronzo in rottami* si ammettono solo quei frammenti di bronzo non atti ad altro uso che alla fusione; sono perciò esclusi i lavori in bronzo ancora intieri sebbene di rifiuto, consunti, ossidati od altrimenti avariati.

(2) La *calce alla rinfusa* si trasporta soltanto in porto affrancato.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Campanelli	1	
Campate in ferro od in ghisa per ponti e fabbriche	3	
Campeggio in tronchi od in ischeggie . . .	3	
Canapa greggia o pettinata in balle . . .	4 w	3
— in bacchetta, steli di canapa forniti dei loro filamenti	4 w	3
— selvatica — Vedi canapa greggia o pettinata.		
Canapoli — Vedi Steli di canapa.		
Cancelli di ghisa — Vedi Ghisa in lavori d'ornato.		
Candelabri grandi di ghisa	3	
— grandi di bronzo — Vedi Bronzo in grossi lavori di ornato, ecc.		
Candele di cera	1	
— stearriche	2	
— di sego	2	
Canestri — Vedi Ceste.		
Canfino — Vedi Olio minerale.		
Canfora	1	
Canne da organo in metallo od in legno . .	1	
— d'India, di zucchero e simili, lavorate o non	1	
— da fucili o da pistole anche non bucate .	2	
— palustri in fasci strettamente legati . .	3 v	
Cannella	1	
Cannelle di legno o zipoli forati per botti o barili	2	
Cannelli fulminanti — Vedi Capsule.		
Cannoni smontati	2	
— smontati di acciaio o di bronzo inservibili a rifondere (1)	3	
— smontati di ferro o di ghisa inservibili da rifondere (1)	4	
Canocchiali	1	
Canovaccio per ricami	1	
Cantaridi	1	
Cantonate di ferro — Vedi Ferro d'angolo.		
Caolino, feldspato argilloso	4	3
Caoutchouc in lavori	1	
— greggio ed avanzi	2	
Capecchio — Vedi Stoppa.		
Cappelleria, esclusa quella di paglia . . .	1 v	
— sciolta	escl.	
Cappelli di paglia	1	
Capperi freschi — Vedi Ortaglie.		
— in conserva — Vedi Conserve alimentari sotto aceto.		
Capsule e cannelli fulminanti — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 3ª categoria.		
— metalliche per bottiglie, vasi e boccette .	1	
Caratelli — Vedi Botti.		
Caratteri da stampa e lastre per stereotipia. .	2	
Carbonato d'ammoniaca	1	
— idrato — Vedi Azzurro di montagna.		
— puro di potassa — Vedi Potassa.		
— puro di soda — Vedi Soda.		
— greggio di soda — Vedi Soda.		
— di piombo — Vedi Biacca.		
— di magnesia nativa — Vedi Magnesite.		
Carbone vegetale	4	2
— fossile litantrace od antracite . . .	4	3

(1) Le spedizioni devono essere accompagnate da un certificato dell'autorità militare, ove risulti che i cannoni sono inservibili e da rifondersi.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Carbonella o brace	3	
Carciofi — Vedi Ortaglie.		
Cardi o cardoni vegetali per iscardassare, imballati	2 v	
— o scardassi in ferro per pettinare la canapa il lino e la lana	2	
Carminio	1	
Carne (estratto di) come Liebig e simili . .	1	
Carni affumicate, salate o secche	2	3
— fresche	2	3
Carniccio, ossia brandelli di carne calcinata, anche alla rinfusa se a vagone completo. . . .	4 w	2
Carote — Vedi Ortaglie.		
Carri e carretti sfatti — Vedi Tariffa dei veicoli.		
— privati carichi di botti, barili o fiaschi vuoti da vino, gli uni e gli altri di ritorno . .	2	
Carriuole a mano — Vedi art. 66 . . .	2	
Carrucole di ferro o di ghisa	2	
— di legno	2	
Carta da disegno, da fiori, da lettere, velina ed altre carte fine	1	
— da sigarette	1	
— argentata, colorata, dorata	1	
— smerigliata e vetrata	2	
— da parati — Vedi Tappezzeria di carta.		
— ordinaria da scrivere e da stampa, da musica e carta stampata, esclusi i libri . .	4	3
— e cartoncino sugante	2	
— grossolana da involgere	4	3
— in striscie per telegrafi — Vedi Carta ordinaria da scrivere.		
Carta vecchia e lacera, cartoni vecchi e laceri e ritagli — Vedi Stracci.		
Cartapecora o pergamena	1	
Carte da giuoco	1	
— geografiche	1	
Cartoncino per fotografie, per biglietti da visita, traforato e simili	1	
Cartone e cartoncino ordinari, compresi i cartoni di amianto, i cartoni da tetto imbevuti di catrame e rivestiti di polvere d'ardesia, di sabbia, ecc., ed i cartoni impermeabili per vagoni	4	3
Cartuccie cariche con o senza bossolo metallico — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 3ª categoria.		
— a bossolo di cartone o di metallo non cariche se munite di semplice capsula — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 2ª categoria .	1	
Carubbe	4	2
Casatella — Vedi Formaggi facili a liquefarsi.		
Cascami di seta o di filati di seta (moresche, struse e strazze) in balle	2 w	
— di olio di ricino ad uso tecnico . . .	2	
— di lana, di filati e di tessuti di lana, in balle	2 w	

(*Continua*).

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Cascami di filati e di tessuti non nominati, in balle	2 w	
— di cotone, di filati e di tessuti di cotone, in balle	4 w	
— di canapa, cotone, lana, stracci sudici, ecc., intrisi di olio, di grasso e di altre sostanze untuose — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci inflammabili ed esplodenti — 1ª categoria	3 w	
Cascarilla (scorsa di)	1	
Casse di ferro o forzieri per denaro	1	
Casse di legno vuote (1)	2 v	
— di legno scomposte in assicelle a fasci	3	
— di legno vuote di ritorno (1) — Vedi Recipienti vuoti di ritorno.		
Cassia (polpa di)	1	
— naturale in canna od in baccelli	1	
Cassis — Vedi Liquori.		
Cassoni da seta — Vedi Casse vuote.		
— da polvere — Vedi Munizioni da guerra.		
Castagno	4	3
Catecù o Cattù aromatizzato	1	
— o Cattù naturale, terra giapponese	2	
Catene di ferro — Vedi Ferro lavorato.		
Catrame o coaltar liquido, escluso l'olio di catrame	4	3
— o coaltar solido	4	3
Cavalletti di ferro in fasci	2	
Caviale	1	
Cavicchie o zeppe di legno	3	
Caviglie per vie ferrate e tramvie	3	
Cavoli freschi — Vedi Ortaglie.		
— salati (crauti) in barili	2	
Ceci — Vedi Legumi.		
Cedri — Vedi Agrumi.		
Celestina ossia solfato di stronziana impura, anche alla rinfusa se a vagone completo	4	
Cemento in lavori di getto (figure ed ornati) — Vedi Lavori in getto.		
— in sacchi o botti	4	3
Ceneraccio — Vedi Ceneri comuni.		
Ceneri azzurre — Vedi Bladetto.		
— di zinco — Vedi Bianco di zinco.		
— e rilavi di oreficerie risultanti dalle spazzature, ecc., d'orefici	2	
— comuni e cenerone in sacchi	4	2
Cera manifatturata	1	
— vergine, colle arnie ed anche colle api	1	
— vergine o greggia in pani e rottami	1	
— fossile — Vedi Ozocerite.		
Ceralacca	1	
Cerchi o cerchioni di ferro	4	3
— — di legno	4	3
Cereali come: avena, frumento, formentone o granturco (maiz), melica o saggina, miglio, panico, segala, spelta	4	3
Ceresina — Vedi Ozocerite.		
Cerolite imbiancata — Vedi Ozocerite.		
Cerume o residui di candele e di torce di cera	1	
Cerussa nativa, ossia piombo ossidato terroso	3	

(1) Le casse, le ceste, i cestoni, i canestri, i corbelli usati si spediscono solo in porto affrancato.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Ceste vuote	2 v	
— vuote di ritorno (1) — Vedi Recipienti vuoti di ritorno.		
Cestoni vuoti da bozzoli (1)	2 v	
— vuoti da bozzoli, di ritorno (1) — Vedi recipienti vuoti di ritorno.		
Chermes animale, insetto che si adopera invece della cocciniglia	1	
— minerale od ossisolfuro di antimonio	1	
Chiavarde di ferro	4	
Chiavi — Vedi Serrature.		
China-China (scorza di)	1	
China Calisaia (scorza di)	1	
Chincaglierie non nominate	1	
Chinino — Vedi Solfato di China.		
Chiocciole o lumache in recipienti ben chiusi	1	
Chiodi e viti di acciaio, di ottone o di rame	1	
— e viti in ferro, in ghisa, in zinco, punte dette di Parigi, chiavelle dette biette o copiglie	4	
Cianuri di ferro, di mercurio, di potassio ed altri non nominati	1	
Ciccioli — Vedi Residui di membrane.		
Cicerchie — Vedi Legumi.		
Cicoria (caffè di)	2	
— (radici di)	2	
Cilindri da stampatori — Vedi Rulletti.		
— di vetro — Vedi Vetrerie non nominate.		
Cimatura di stoffe — Vedi Borra.		
Cimino (seme di) — Vedi Comino.		
Cinabrese — Vedi Sinopia.		
Cinabro o vermiglio	1	
Cinti, gambe artificiali e altri lavori di ortopedia	1	
Cioccolata	1	
Ciottoli	4	3
Cipolle, anche alla rinfusa se a vagone completo	4	2
Citrato di magnesia ed altri non nominati	1	
Cetriuoli freschi — Vedi Ortaglie.		
— in conserva — Vedi Conserve alimentari sotto aceto		
Clorati liquidi e solidi non nominati — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci inflammabili ed esplodenti — 3ª categoria	1	
Cloruro di sodio — Vedi Sale marino.		
— di ammonio — Vedi Sale ammoniaco.		
— di zinco — Vedi Zinco.		
— di potassio — Vedi Potassio.		
Cloruro di calce od ipoclorito di calce	3	
Coal-tar — Vedi Catrame.		
Cobalto minerale in polvere	1	
— minerale in pezzi	2	
Coca boliviana (foglie di)	1	
— liquore — Vedi Liquori.		
Cocchiumi di legno	3	
Cocciniglia, insetto da cui si estrae un color rosso vivo	1	
Coccole — Vedi Bacche.		
Cocomeri ed angurie, anche alla rinfusa se a vagone completo	3	3

(1) Le casse, le ceste, i cestoni, i canestri, i corbelli usati si spediscono solo in porto affrancato.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
	—	—
Cognac in bottiglie	1	
— in botti o barili	1	
Coke	4	3
Colcotar od ossido di ferro — Vedi Rosso inglese.		
Colla di pesce	1	
— forte o comune (caravella)	2	
Colletti o Solini, manichini o polsini — Vedi Biancherie confezionate.		
Collezioni di preparati chimici, fisici, anatomici, di minerali per musei, e per l'insegnamento di figure, forme geometriche e simili	1	
Collodio escluso il cotone collodio — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci inflammabili ed esplodenti — 2ª categoria	1	
Colofonia o pece greca	3	
Coloniali non nominati	1	
Colonne di ghisa	3	
Colori non nominati	1	
Coltellerie	1	
Comino o cimino (semi di)	1	
Conchiglie in lavori	1	
— greggie	1	
Concimi artificiali non nominati in panelli od in polvere	4	3
Concimi naturali non nominati	4	3
Confetturerie	1	
Congelatore (frigorifero) (1)	3	
Conserva di ginepro	1	
Conserve alimentari non nominate	1	
— di frutta non nominate	1	
— di legumi anche al naturale	1	
— alimentari sotto aceto come: capperi, citriuoli, peperoni e simili	2	
Contatori o registri meccanici pel gaz, molini, ecc. — Vedi Misuratori.		
Conterie — Vedi Vetrificazioni.		
Copale (resina) (pezzi di)	1	
Coppau o balsamo di coppaibe	1	
Coperte di seta	1	
— di lana	1	
— di cotone	1	
Copertoni in cuoio — Vedi Pelli conciate.		
— di tela anche incerati od incatramati	2	
Copparosa azzurra — Vedi Vitriolo azzurro.		
— bianca — Vedi Vitriolo bianco.		
— verde — Vedi Vitriolo verde.		
Coppi — Vedi Tegole.		
Coproliti, sostanze escrementizie fossili	4	
Corallina, musco di Corsica	1	
Corallo greggio	1	
Corami — Vedi Pelli conciate.		
Corbe e Corbelli — Vedi Ceste.		
Cordami e funami di canapa, di lino, di stoppa e di altri vegetali filamentosi	2	
— e funami fuori d'uso tagliati in piccoli pezzi o ridotti come stracci — Vedi Stracci.		
Corde armoniche	1	
— di ferro	4	3
Cordicella — Vedi Spago.		
Cordoni per campanelli elettrici	1	
Coriandoli (semi di)	1	

(1) Il congelatore consiste in cloruro di sodio ossia sale marino misto a solfati e ad altri sali terrosi.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
	—	—
Coriandoli di gesso	3	
Corna (lavori di)	1	
Corna greggie di bue, di bufalo, di cervo, di montone e simili in natura, anche alla rinfusa se a vagone completo	2	
— (residui di) anche alla rinfusa se a vagone completo	4	2
Cornici da quadri e da specchi incassate od imballate	1	
— da quadri e da specchi non incassate nè imballate	escl.	
Corredi militari	1	
Correntini o regolette di legno per tegolati o soffitti	2	
Corteccie d'albero da ardere in fasci strettamente legati — Vedi Legna da ardere		
Corteccie per tinta non nominate e macinate	2	
— per tinta non nominate e non macinate	3	
— di gelso in fasci strettamente legati	3	
— di salice — Vedi Salice (scorsa di)		
— di castagno, di faggio, d'olmo, di quercia, di rovere e simili, per concerie, macinate e non, in sacchi od in fasci strettamente legati	4	2
Cotone collodio in istato umido — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 3ª categoria.		
— collodio per uso fotografico — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 3ª categoria.		
— fulminante — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 4ª categoria.		
— in filetto — Vedi Cascami di cotone.		
— greggio in balle	4 w	3
Cravatte e sciarpe — Vedi Oggetti di moda.		
Cremor di tartaro	1	
Creosoto (olio di catrame) — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 2ª categoria	2	
Creta in natura	4	3
Crine animale o vegetale (lavori di)	1	
— animale greggio in balle	2 w	
— vegetale greggio in balle	3 w	
Crisalidi o bigattoni imballati	4	
Crisocolla — Vedi borace naturale.		
Cristallami non nominati, anche alla rinfusa se a vagone completo (1)	1	
— in rottami, anche alla rinfusa se a vagone completo	4	3
Cristalli in lastre — Vedi Lastre.		
Crivelli o vagli	2 v	
Crogiuoli di grafite o di terra, anche non imballati se a vagone completo	3	
Cromati	1	
Crusca o cruscherello, detto anche tritello	4	
Cubebe	1	
Cucine economiche in ferro od in ghisa	2	

(1) Il cristallo si distingue dal vetro per la sua maggiore spessezza e bianchezza, e specialmente per la perfetta somiglianza fra il colore esterno e quello del filo della spezzatura, mentre havvi una sensibile differenza nel vetro. Si considerano come cristalli, le campane per vasi e pendoli; i vetri da occhiali e da quadranti, ed in generale tutti i lavori di vetro molati, intagliati, puliti alla ruota od altrimenti smerigliati in qualunque modo sul fondo od in altra parte.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Cunei di legno — Vedi Tappi.		
Cuoio anche artificiale — Vedi Pelli conciate.		
Curacao — Vedi Liquori.		
Curcuma (radice di)	2	
Cuscinetti per vie ferrate o tramvie . . .	4	3

D

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Damigiane di vetro vuote impagliate, anche alla rinfusa se a vagone completo . . .	2 v	
— di vetro vuote di ritorno — Vedi Recipienti vuoti di ritorno.		
Datteri (frutti di)	1	
Datteri frutti di mare, specie di ostriche — Vedi Frutti di mare.		
Decorazioni da teatro	1	
Degras	2	
Dicanapulatrici — Vedi Macchine agrarie.		
Dinamite — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci inflammabili ed esplodenti — 3ª categoria.		
Dittamo, foglie medicinali	1	
Dividivi o libidivi, baccelli per concia e tinta .	2	
Doghe nuove od usate da tini, botti o barili in fasci	3	
Drapperie — Vedi Tessuti.		
Droghe non nominate	1	

E

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Effetti d'uso	1	
— teatrali.	1	
Elastici di metallo per mobilia — Vedi Molle spirali per mobili.		
— in tessuti	1	
Elleboro (radice o polvere medicinale di) . .	1	
Embrici — Vedi Tegole.		
Enocianina, sostanza colorante	1	
Enveloppes — Vedi Buste.		
Erba palustre, spartea, sala, pitta o spada ed altre erbe filamentose	2	
— comune fresca o secca — Vedi Fieno ed altri foraggi.		
Erbe medicinali, non nominate	1	
— per tinta, non nominate	1	
Erica (legno o rami di)	2	
Erpici a macchina — Vedi Macchine agrarie.		
— ordinari — Vedi attrezzi rurali.		
Esca in casse	1	
— semplicemente imballata	escl.	
Esplodente Medail — Vedi Bengalina.		
Essenza di trementina — Vedi Acqua ragia.		
— di petrolio Vedi Benzina.		
Essenze inflammabili, non nominate — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci inflammabili ed esplodenti, 2ª categoria .	1	
Estirpatoi ordinari — Vedi Attrezzi rurali.		
— a macchina — Vedi Macchine agrarie.		
Estratti di legni da tinta, liquidi od in pasta, non nominati	1	
Estratto di legno di castagno	1	
Etere — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci inflammabili ed esplodenti, 2ª categoria	1	
Euforbio (resina di)	1	

F

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Faggiole, frutti di faggio	4	
Fagiuoli — Vedi Legumi.		
Falci, falcetti o falcioli — Vedi Attrezzi rurali.		
Falciatrici — Vedi Macchine agrarie.		
Fanali — Vedi Lampade.		
Fanghi in botti o mastelli	4	
Farina lattea	1	
— di semi oleosi	2	
— di castagne	3	
— di cereali	4	3
— di legumi	3	
— di patate — Vedi Fecola di patate.		
— fossile naturale, detta anche latte di luna .	3	
— alimentari, non nominate	3	
Fascine di minuta legna	4	
Fave — Vedi Legumi.		
Feccia di vino o grippolo — Vedi Tartaro greggio.		
Fecola di patate	3	
Fecole alimentari non nominate	1	
Feldspato argilloso comune in pezzi . . .	4	3
Feltri non nominati	1	
— incatramati od asfaltati.	2	
Fernet — Vedi Liquori.		
Ferraccio, pezzi d'agro, ovvero masse informi di ferro non purgate	4	
Ferramenta da fabbrica in grossi lavori . .	2	
Ferro in mobilia — Vedi Mobilia.		
— in lavori non nominati.	1	
— in ornati, in ringhiere od in pergolati. .	2	
— in filo — Vedi Filo di ferro.		
— in stoviglie — Vedi Stoviglie.		
— stagnato o piombato, esclusa la latta . .	2	
— d'angolo o cantonale	3	
— lavorato in grossi pezzi, come: alberi, àncore, armature per tetti o tettoie, corde, catene, gomene, incudini ed apparecchi per miniere	4	3
— sgrossato per utensili agrari — Vedi Scartate.		
— in lamiera	4	3
— in moglietta o reggetta, in verghe o barre piatte o tonde (1)	4	3
— in tubi — Vedi Tubi di ghisa o di ferro fuso.		
— da chiodi o da trafilare rozzamente cilindrato, quadro, bisquadro, ottangolare, mezzotondo, non zincato, del diametro non inferiore a quattro millimetri, spedito in rotoli od in fasci (2)	4	3
— a T ed a doppio T per pavimenti od impalcature, per travicelli da ponti o palchi. .	4	3
— in barre per grate (1) — Vedi Barre.		

(1) Il *ferro* in *moglietta* o *reggetta*, in *barre* o *verghe* di un diametro inferiore di dieci millimetri deve essere riunito in fasci strettamente legati, in modo che non se ne possa estrarre i singoli pezzi senza sciogliere il fascio.

(2) Come *filo di ferro* e di *acciaio* si considera quello che ha meno di sette millimetri di diametro.

I *fili di ferro* e di *acciaio* di sette millimetri o più di diametro si tassano rispettivamente come *ferro* o *acciaio* in *barre* o *verghe*. Il *ferro da chiodi* o da *trafilare* si considera *filo di ferro* soltanto quando ha un diametro inferiore a quattro millimetri.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Ferro sbozzato per assi e per cerchi . . .	4	3
— greggio abbozzato o pudellato (1) . .	4	3
— in rottami, limatura, tornitura e ritagli (2) . .	4	3
Fiammiferi o zolfanelli — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci inflammabili ed esplodenti — 2ª categoria . . .	1	
Fiaschi di vetro, vuoti, impagliati, anche alla rinfusa se a vagone completo	2 v	
— di vetro, vuoti di ritorno, in casse, gabbie, anche alla rinfusa se a vagone completo — Vedi Recipienti vuoti di ritorno.		
Fiasconi vuoti in terra cotta	3	
Fichi secchi	3	
— d'India	2	
— freschi	3	
Fieno ed altri foraggi in balle o sacchi (3). .	3 v	
Filacce in balle od in casse	4 v	3
Filati di seta o di cascami di seta . . .	1	
— di lana	1	
— di canapa, di cotone, di formio o di lino .	2	
— d'aloè, di juta, di ortica o di stoppa . .	2	
Filo di ottone o di rame, anche ricoperto di guttaperca od altro	1	
Filo di acciaio e di altri metalli non nominati (4)	1	
— di ferro anche zincato (4)	3	3
— di ferro per telegrafi o telefoni (4) . .	3	3
— di zolfo — Vedi Fiore di zolfo.		
Finimenti da cavalli — Vedi Sellerie.		
Finocchio (seme di).	1	
— fresco — Vedi Ortaglie.		
Fior di zolfo o zolfo in cannoli	1	
Fiori artificiali	1 v	
— medicinali non nominati	1	
— freschi recisi e mazzi	1	
— secchi	1	
— (bulbi di) — Vedi Bulbi.		
Fisarmoniche — Vedi Pianoforti.		
Flanella — Vedi Tessuti di lana.		
Flemma — Vedi Alcool.		
Foglie di gelso	1	
— non nominate	1	
— di Sena — Vedi Sena.		
Foglie di sondrio o di mortella per concia, anche macinate	3	2

(1) Si considera *ferro greggio abbozzato* o *pudellato* il ferro in masse amorfe od informi, semplicemente colate nella fonderia, quale si presenta, in masse, in rosette, ossia in pezzi modellati a foggia di rosa o di pani. Non è quindi da confondersi col ferro lavorato di prima fabbricazione, che è il prodotto ottenuto dal ferro greggio mediante una prima fusione e che si presenta sotto diverse forme, come: *verghe, barre, moglietta, reggetta, verzella*, ecc., già specificate nella nomenclatura coll'indicazione delle rispettive tariffe.

(2) Come *ferro in rottami* si ammette soltanto il ferro in frantumi non atto ad altro uso che alla fusione; sono perciò esclusi i lavori in ferro ancora interi, sebbene di rifiuto, consunti, ossidati ed altrimenti avariati.

(3) L'Amministrazione non è responsabile dei danni derivanti da bagnatura od umidità esistente nell'interno delle balle.

(4) Come *filo di ferro* e di *acciaio* si considera quello che ha meno di sette millimetri di diametro. I *fili di ferro* e di *acciaio* di sette millimetri o più di diametro si tassano rispettivamente come *ferro* o *acciaio* in *barre* o *verghe*. Il *ferro da chiodi* o da *trafilare* si considera come *filo di ferro* soltanto quando ha un diametro inferiore a quattro millimetri.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Foglie di mirto — Vedi Mirto.		
— di palma non lavorate.	1	
— di alloro — Vedi Alloro.		
— per tinta o per concia, non nominate . .	1	
— di formentone o grano turco, in balle (1) .	4 w	2
Foraggi — Vedi Fieno.		
Forbici	1	
Forche di ferro — Vedi Attrezzi rurali.		
— in legno — Vedi Pale, palotti.		
Formaggi sodi di Gorgonzola, di grana o parmigiano, Gruyère, Brünz, cacio-cavallo, romano e simili	3	3
— facili a liquefarsi, come: caciuole, casatelle, mascherponi, ricotte e simili	3	3
Forme per zucchero in terra cotta	3	
Formelle o mattonelle di carbon fossile ed altre non nominate per combustibili, anche alla rinfusa se a vagone completo . . .	4	3
— di residui di concieria o di distilleria, anche alla rinfusa se a vagone completo. . .	4	3
Fromentone o grano turco — Vedi Cereali.		
Formio, ossia lino della Nuova Zelanda, in balle.	2 w	
Fornelli economici in terra cotta — Vedi Camini di terra refrattaria.		
Forzieri per danaro — Vedi Casse di ferro.		
Fosfati di Cacères — Vedi Leutride.		
Fosfato di potassa — Vedi Potassa.		
— di soda — Vedi Soda.		
— e perfosfato di calce	3	
Fosforo — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci inflammabili ed esplodenti — 3ª categoria	1	
Fotografie	1	
Franklin — Vedi Caloriferi in ferro od in ghisa.		
Frantoi — Vedi Macchine agrarie.		
Frigorifero — Vedi Congelatore.		
Frulloni o buratti a combinazione meccanica — Vedi Macchine.		
Frumento — Vedi Cereali.		
Fruste e frustini	1	
Frutte secche, non nominate.	3	3
— fresche	3	2
Frutti di mare — Vedi Ostriche.		
— sciroppati e canditi	1	
Fucine a mano	2	
Fuco — Vedi Alghe marine.		
Fuligine, anche alla rinfusa se a vagone completo.	4	2
Fulminatina	escl.	
Funami — Vedi Cordami.		
Funghi secchi od in conserva	1	
— freschi	3	
Fuochi d'artificio — Vedi Preparati pirotecnici.		
Fuscellini — Vedi Legno ridotto in fuscellini.		
Fusi di ferro pei filatoi.	2	
— di legno per filande e filatori . . .	2	

G

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Gabbie vuote (1)	2 v	
— vuote di ritorno — Vedi Recipienti vuoti di ritorno (1).		
Galbano, succo-gomma	1	

(1) L'Amministrazione non è responsabile dei danni derivanti da bagnatura od umidità esistente nell'interno delle balle.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Galena o minerale di piombo — Vedi Minerali metalliferi.		
Galle o galiozze per tinta o per concia non nominate.	2	
Gallettamini, ossia ultimi residui dei bozzoli spogliati, in balle	2 v	
Gallipot — Vedi Resine.		
Ganei od uncini di ferro, anche con manico .	2	
Garanza o robbia macinata	1	
Garanzina estratto di robbia in polvere . .	1	
Gargiolo — Vedi Canapa pettinata.		
Garofano (chiodi di)	1	
Gelatina esplosiva canforata (gomma canforata) — Vedi Dinamite.		
— esplosiva pura (gomma pura) — Vedi Dinamite.		
Genziana macinata.	2	
(radice di).	2	
Gesso lavorato — Vedi Lavori in getto.		
— Calcinato in sacchi o botti	4	3
Gherigli di albicocche, di ciliege, di noci, di pesche o simili (anima che si trova racchiusa nei noccioli di tali frutti)	2	
Ghiaccio e neve a vagone completo . . .	»	2
Ghiaia e ciottoli	4	3
Ghiande torrefatte, intere o tagliate . . .	2	
— in polvere, surrogato di caffè	2	
Ghiande (bucce e calici di), specie di vallonea indigena.	3	3
— naturali.	4	3
Ghisa in lavori d'ornato, in balaustri, ringhiere, cancellate, pergolati ed altri grossi lavori non nominati.	4	3
— in minuti lavori non nominati	2	
— in barre per grate — Vedi Barre.		
— in tubi — Vedi Tubi di ghisa.		
— in pani, rottami, limatura, tornitura e ritagli.	4	3
Giaggiolo o ireos (iride fiorentina) lavorato od in polvere	1	
— (radice di)	2	
Giallamina — Vedi Minerali metalliferi.		
Gialappa.	1	
Gialli vegetali di Pernambuco, di curcuma, di brusoneggia, di cartamo, di dattica, di sartofila e santo	1	
— minerali, di cromo o cromato di piombo, di cadmio, di arsenico (orpimento), di Napoli di Cassel di Colonia	1	
— di Aladino, reale ed altri non nominati .	1	
Ginepro (bacche di) — Vedi Bacche.		
— conserva — Vedi Conserva di ginepro.		
— liquore — Vedi Liquori.		
Ginestre — Vedi Vimini.		
Globertite — Vedi Magnesite.		
Girarrosti	1	
Girasole (semi di) — Vedi semi oleosi.		
Giuggiole, frutta	2	
Giunchi lavorati, escluse le canne. . . .	2	
— greggi, escluse le canne, in fasci . . .	2	
Giuocattoli o balocchi	1	
Glicerina raffinata	1	
— greggia di color giallo ambrato o scuro .	2	
Globi in cristallo o stagnato per riflessi . . .	1	

(1) Le *gabbie vuote* si spediscono solo in porto affrancato.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Glucosa, sostanza zuccherina.	2	
Glutine	2	
Gomene di canapa o di stoppa — Vedi Cordami.		
— in ferro — Vedi Ferro.		
Gomma arabica	1	
Gomma elastica (lavori di)	1	
— elastica greggia ed avanzi	2	
Gomme non nominate	1	
Grafite, ovvero piombaggine	4	
Gramigna (radice di)	2	
Granaglie non nominate	3	
Granate — Vedi Bombe.		
Graniti	4	3
Grano turco — Vedi Cereali.		
Grascie naturali non nominate	3	3
Graspi d'uve — Vedi Vinaccia.		
Graspo o residui della pigiatura dell'uva . .	4	3
Grasselli — Vedi Residui di membrane.		
Grasso d'oca	2	
— naturale di bue e simili — Vedi Sego.		
Grattoni — Vedi Residui di membrane.		
Grippolo — Vedi Tartaro greggio.		
Grissini — Vedi Pane comune.		
Guado, radici e foglie per tinta	1	
Guanciali	1	
Guano naturale od artificiale.	4	3
Guanti d'ogni specie	1	
Gusci di noci di cocco — Vedi Noci.		
— di noci e simili per combustibili, anche alla rinfusa se a vagone completo	4	2
Guttaperca — Vedi Gomma elastica.		

I

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Idromele — Vedi Bevande non nominate.		
Impannate — Vedi Legname in forma di serramenta.		
Incassature di fucili o pistole — Vedi Calci.		
Incenso	1	
Inchiostro	2	
Incisioni	1	
Indaco, pasta tintoria vegetale	1	
Inneschi preparati — Vedi tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 3ª categoria.		
Ipecacuana	1	
Ireos — Vedi Giaggiolo.		
Isolatori per linee telegrafiche e telefoniche .	3	
Ittiocolla — Vedi Colla di pesce.		

J

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Jodio o joduri non nominati	1	
Joduri non nominati — Vedi Jodio.		
Juta greggia in balle	2 w	

L

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Lacca carminata	1	
Laddia, sostanza colorante	1	
Lambicchi di cristallo	1	
— di vetro	2	
— di metallo	1	
Lame da spade o da sciabole		
— da seghe	2	

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Lamiera stagnata o piombata — Vedi Ferro in lastre stagnate o piombate.		
Lampade, fanali e lanterne, anche pel gaz	1 v	
Lana lavata in balle	2 v	
— meccanica, ricavata dagli stracci, in balle	2 v	
— rinata o borra di lana	4 w	3
— sucida in balle	4 v	3
— vegetale (canapa selvatica) in balle — Vedi Canapa.		
Lanterne — Vedi Lampade.		
Lanugine — Vedi Calugine.		
Lapilli o sabbie vulcaniche per costruzione	4	
Lapis — Vedi Matite.		
Lardo e lardoni	3	
Lastre di cristallo semplici e lastre di cristallo o di vetro smerigliato, arrotate od altrimenti lavorate, in casse	1	
— di vetro per finestre e simili in casse	2	
— per stereotipia — Vedi Carattere da stampa.		
— di marmo — Vedi Marmo.		
Latta bianca in lavori non nominati	1	
— in stoviglie per uso domestico	2	
— bianca in fogli	4	3
Latta in rottami e ritagli	4	3
Latte fresco	1	
— condensato o concentrato	1	
— di luna — Vedi Farina fossile.		
Laudano	1	
Lava greggia (basoli) per lastricati e per costruzioni	4	3
Lavagne per scrivere	2	
od ardesie levigate	3	
— od ardesie in lastre greggie	4	3
Lavori di moda — Vedi Oggetti di moda.		
— di tappezziere non nominati	1	
— di cartone o di carta pesta	1 v	
— di scultura — Vedi Statue ed altre opere d'arte.		
— in getto (figure ed ornati) di terra cotta, di gesso o di cemento	2	
Legna da ardere	4	3
Legname in lavori non nominati	1	
— d'ebano, di noce d'India, di acero, di mogano e simili legni da ebanisteria	2	
— in forma di serramenta o di altri grossi lavori da falegname e da carradore	2	
— non nominato greggio, semplicemente segato o squadrato, come: assami, tavole, travi e travicelli di ogni specie, pertiche e pali non nominati, non eccedenti la lunghezza di un vagone	4	3
— non nominato greggio in tronchi d'albero, non eccedenti la lunghezza di un vagone	4	3
Legni medicinali di quassio, santo o di guaiaco, di aloè, di Rodi, di cinnamomo, di carapa, di silobalsamo ed altri non nominati	1	
Legno da tinta e da concia non nominati, in pezzi od in ischegge (1)	2	
— intagliato, intarsiato e traforato per cornici e simili	1	
— in fogli, per tarsia o per impiallacciatura	1	

(1) Applicabile ai soli legni da tinta.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Legno di erica — Vedi Erica.		
— rifesso, cioè preparato per cerchi, crivelli, scatole e simili	4	3
— ridotto in fuscellini per fiammiferi o per persiane	3	
— di noce indigeno — Vedi Legname non nominato greggio.		
— preparato per pasta da carta — Vedi Pasta di legno.		
Legumi freschi, come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, piselli ed altri non nominati	3	2
— secchi, come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli, vecce ed altri non nominati	4	3
Lenticchie — Vedi Legumi.		
Letame, a vagone completo	4	
Letti in ferro smontati	1	
— in ottone smontati	1	
Leutride fosforica di Siena, varietà di calce carbonatica che serve a concimare le terre	4	3
Leve di ferro	3	
Libidivi — Vedi Dividivi.		
Libri	1	
Licheni da tinta, non nominati	1	
— medicinali	1	
Lignite	4	3
Limatura di metalli	4	3
Lima o raspe	2	
Limoni — Vedi Agrumi.		
— (agro di) — Vedi Agro.		
Limosini, pianta medicinale	1	
Lingeria — Vedi Biancherie.		
Lingue di bue o di cavallo affumicate o salate	1	
Lino greggio o pettinato, in balle	2 w	
— della Nuova Zelanda — Vedi Formio.		
Liquirizia — Vedi Regolizia.		
Liquori dolcificati e spiritosi non nominati, in bottiglie	1	
— dolcificati e spiritosi non nominati, in botti o barili	1	
Lisciva fenice	3	
Litantrace (houille) — Vedi Carbon fossile.		
Litargirio	2	
Litoclasa, materia assimilata alla polvere da mina — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 3ª categoria.		
Litografie	1	
Locomobili	2	
Lolla di riso o di altri cereali — Vedi Mondiglie.		
Lucelina — Vedi Olio minerale.		
Luci da specchio — Vedi Specchi.		
Lucido da scarpe	2	
Lucignoli — Vedi Stoppino di cotone.		
Lumache — Vedi Chiocciole.		
Lupini — Vedi Legumi.		
Luppoli, in balle	2 v	

M

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Macchine elettriche, fotografiche, stereoscopiche e simili, incassate	1	
— o meccanismi (o parti di) non nominati	1	

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Macchine da cucire e simili, senza garanzia per le avarie di quelle non incassate o non imballate	1	
Macchine agrarie, come: aratri, battitrici, dicanapulatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, frantoi, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, torchi, trebbiatoi, trinciatrici	4	3
Macchinette di cristallo o di vetro od apparati per fare acqua gazosa, acqua di seltz e simili	1	
Macine da molino — Vedi Pietre da molino.		
Macis — Vedi Noce moscata.		
Macinini — Vedi Molinelli.		
Madreperla greggia	1	
— (lavori di)	1	
Magistero di bismuto	1	
Magli e mazze in ferro, di peso superiore alle 5 tonnellate per pezzo	2	
— e mazze in ferro, di peso fino a 5 tonnellate per pezzo	3	
Maglierie di seta	1	
— di lana	1	
— di cotone e di lino	1	
Maglioli o tralci di viti — Vedi Piante o piantoni.		
Magnesia calcinata	1	
— (solfato di) o sal canale	2	
Magnesite, ossia carbonato di magnesia nativa (giobertite)	4	
Mais — Vedi Cereali.		
Maioliche artistiche e di collezione	1	
— stoviglie e vasellami, escluse le artistiche, anche alla rinfusa se a vagone completo (1)	4	3
Malachite greggia e lavori di	1	
Mallo di noci, di mandorle e di altri simili frutti	3	
Malto — Vedi Orzo tallito.		
Mandarini — Vedi Agrumi.		
Mandorle secche sgusciate	2	
— secche col guscio	2	
— verdi	2	
Manganese	4	3
Manichi per fruste, verniciati, lavorati o ricoperti	1	
Manichi per fruste, in legno ordinario	2	
— per vanghe, scope e simili	2	
Manna e mannite	1	
Mantici da fucina	2	
Marga — Vedi Marna.		
Margarina	2	
Marmellata di frutti	1	
Marmette o ambrogette da pavimento	4	3
Marmo in lavori di architettura con ornati, esclusi gli oggetti d'arte	1	
— in lavori semplici, esclusi gli ornati e le sculture, come: lavori di architettura senza ornati, balaustri, camini, capitelli, cippi, colonne, gradini, lapidi, lastre, lastroni lucidi per mobili, lavatoi, mensole, mortai, stipiti, tavole, vasche e simili	3	

(1) Sotto la denominazione di *maioliche* (stoviglie di) s'intendono compresi ogni sorta di lavori fatti in terra cotta coperta da uno smalto, destinati all'uso domestico. La *maiolica* si distingue facilmente dalla vera *porcellana* per non essere trasparente e perchè non scintilla quando è percossa coll'acciarino.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Marmo artificiale in lastre o tavole levigate	3	
— in pezzi semplicemente abbozzati o ridotti a sagoma per essere poscia lavorati in balaustri, capitelli, camini, cippi, colonne, gradini, lavatoi, mensole, mortai, stipiti ed altri simili lavori, escluse le vasche da bagni	4	3
— in blocchi od in massi anche squadrati	4	3
— in lastre o lastroni semplicemente segati	4	3
— artificiale in lastre o tavole gregge	4	3
Marna o marga, specie di terra che serve ad emendare i terreni	4	3
Marocchino (pelli di)	1	
— (lavori in pelle di)	1	
Maschere, larve o visiere in cera, carta, seta, tela, od in tela anche metallica o maschere da schermitori	1	
Mascherponi — Vedi Formaggi facili a liquefarsi.		
Masserizie ed arredi di casa usati, come mobili, biancherie, materassi, stoviglie ed altri utensili, in partite complesse dichiarate *sgomberi* in conseguenza di cambiamento di dimora	2	
Mastelli vuoti — Vedi Bigoncie.		
Mastice resinoso	1	
— bituminoso	3	
Materassi	1	
— usati — Vedi Masserizie.		
Materiale vecchio inservibile da ferrovie e tramvie, come: assi, cerchioni, cuscinetti, piastre, ruotale, ruote, stecche di scarto (1)	4	3
Materie fecali (escrementi) in barili ermeticamente chiusi, a vagone completo	4	
Materie non nominate, che si accendono per semplice sfregamento	escl.	
Materie intrise d'olio — Vedi cascami intrisi di olio.		
Matite (lapis)	1	
Mattonelle di cemento — Vedi Quadrelli.		
— di carbon fossile — Vedi Formelle.		
Mattoni per pulire i metalli	3	
— Verniciati od in maiolica — Vedi Quadrelli.		
— comuni — cotti o crudi	4	3
— di terra refrattaria	4	
Mazze in ferro — Vedi Magli.		
— da aratro — Vedi Attrezzi rurali.		
Medicinali non nominati	1	
Melange — Vedi Liquori.		
Melasso (2)	3	3
Mele — Vedi Frutta.		
Melegrane	3	
Melica — Vedi Cereali.		
Melodium — Vedi Pianoforti.		
Meloni o poponi anche alla rinfusa se a vagone completo	3	3
Mercerie di Morez e di Solingen	1	
Merci non nominate, nè strettamente assimilabili a quelle nominate	1	

(1) Per fruire del prezzo di questa classe i trasporti devono essere accompagnati da un certificato dell'Amministrazione venditrice, comprovante che i materiali sono inservibili e non atti ad altro uso che alla rifusione.

(2) Il *melasso* è l'acqua madre rimasta dopo la cristallizzazione dello zucchero, ha consistenza vischiosa, colore bruno oscuro, trasparente, in istrati sottili, sapore dolcissimo.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
	—	—
Mercurio ed argento vivo	1	
Merluzzo — Vedi Pesci affumicati o secchi.		
Metalli lavorati, non nominati, esclusi i preziosi	1	
— greggi, non nominati, esclusi i preziosi	2	
— non nominati, esclusi i preziosi, in limatura, ritagli, rottami e tornitura	3	
Metilena — Vedi estratti di legno non nominati.		
Mica (lavori di)	1 v	
— in fogli	2	
— in massi	4	
Miccie da mina — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 2ª categoria	1	
Miele	1	
Mietitrici — Vedi Macchine agrarie.		
Miglio — Vedi Cereali.		
Mignatte	1	
Minerali di barite in natura od anche semplicemente macinato	4	
Minerali non nominati in natura, anche semplicemente macinati	4	3
— metalliferi in natura d'alluminio, d'argento, di nichel, d'oro, di platino, di rame e di stagno	4	3
— metalliferi in natura di ferro, di piombo (galena), manganese, blenda (calamina o giallamina) o solfuro di zinco nativo	4	3
Minio	2	
Mirra (gomma ed olio di)	1	
Mirto (coccole di) anche macinate	1	
— (foglie di) anche macinate	2	
Misuratori, contatori o registri del gaz, senza garanzia per le avarie di quelli non incassati o non imballati	1	
Misure di capacità in ferro	1	
— di capacità in legno	1	
Mitraglia di ghisa, ferro e piombo da rifondere (1)	4	3
Mobiglia non nominata, nè incassata, nè imballata	1	
— di legno curvato	1 v	
— non nominata, incassata od imballata	1	
— in ferro	1	
— usata — Vedi Masserizie.		
Mole dette di Sarnico — Vedi Pietre da molino.		
Molinelli o macinini da caffè, da pepe, da formaggio, in legno od in metallo	1	
Molli spirali per mobili	1	
— da carrozze e da carri per vie ordinarie	1	
— da locomotive, carrozze e vagoni da ferrovie e tramvie	2	
— e palette di ferro	2	
Moneta erosa di bronzo o di rame	1	
Mondiglio di cereali o di riso	4	3
Moresche ed altri avanzi di seta non nominati in balle — Vedi Cascami di seta.		
Morochite, terra saponacea	4	3
Morso da fabbro-ferraio	2	
Mortadelle — Vedi Salami.		
Mortai di legno	2	
— d'artiglierie smontati	2	
Mostarda	1	

(1) Le spedizioni devono essere accompagnate da un certificato dell'autorità militare ove risulti che le mitraglie sono inservibili e da rifondere.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
	—	—
Mosto in botti o barili	4	3
Mozzi e razzi da ruote di ferro	2	
— e razzi da ruote in legno	2	
Munizioni da guerra, ossia polverino, roccafuoco, cartocci di polvere, proiettili carichi, razzi da guerra e da segnali, fuochi lavorati da guerra — Vedi tariffe e condizioni pei trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti - 3ª categoria.		
Muriato di potassa — Vedi Potassa.		
Muschio, secrezione animale	1	
Musco di Corsica — Vedi Corallina.		
— vegetale	1	

N

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Nafta (olio di) — Vedi Olio minerale.		
Napi o navoni — Vedi Ortaglie.		
Nastri di canapa, di cotone o di lino	1	
— di seta	1	
— di lana	1	
Natrone, soda d'Egitto o carbonato naturale di soda	3	
Navasse vuote — Vedi Bigonce.		
Navoni — Vedi Ortaglie.		
Neolina — Vedi Olio minerale.		
Nero fumo	2	
— animale o di ossa e spodio	2	
— minerale	4	
Nerpruno (bacche di) — Vedi Bacche.		
Nervi di bue non lavorati	2	
Neve a carro completo	—	2
Nichel o nichelio greggio in pani — Vedi Metalli non nominati.		
Nitrati non nominati	1	
Nitrato di potassa — Vedi Salnitro.		
— di soda o nitro cubico — Vedi Soda.		
Nitroglicerina	escl.	
Noccioli ed altre ossa di frutti non nominati, non infranti	4	3
— infranti, per combustibili, anche alla rinfusa se a vagone completo — Vedi Gusci.		
Nocciuole secche sgusciate	2	3
— secche col guscio	3	3
— verdi	2	
Noce moscata o macis	1	
— vomica	1	
Noci di galla	1	
— di cocco e gusci di	2	
— comuni	3	3
— di corozo e di areca, secche — Vedi Avoira.		

O

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Occhiali d'ogni specie	1	
Ocre non nominate, terre coloranti	3	
Oggetti d'antichità non nominati	1	
— d'arte non nominati	1	
— di cancelleria non nominati	1	
— di collezione non nominati	1	
— di moda	1	
— per fuochi d'artifizio — Vedi Tariffe e condizioni per il trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti, 3ª categoria.		

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Oleina od acido oleico	2	
Oleografie	1	
Olii essenziali non nominati	1	
Olio di crotontilia ed altri olii medicinali non nominati	1	
— di fegato di merluzzo	1	
— essenziale di trementina — Vedi Acqua ragia.		
— di ricino	1	
— di mandorle, di lauro od alloro	1	
— di oliva e di altri vegetali, come: di arachide, di canapa, di cocco, di colza o ravizzone, di cotone, di lino, di palma, di sesamo e simili in bottiglie	1	
— di oliva e di altri vegetali, come: di arachide, di canapa, di cocco, di colza o ravizzone, di cotone, di lino, di noce, di palma, di sesamo, lubrificante od a solfuro di carbonio o simili, in botti, barili od in recipienti di latta racchiusi in casse	2	3
— di oliva in pelli, ma solo a vagone completo e senza garanzie per le eventuali dispersioni	2	
— minerale (canfino, lucelina, petrolio), olio di schisto, di sasso, di catrame e di nafta — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti, 2ª categoria	2	
— di resina o di trementina impura — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti, 2ª categoria	2	
— di pesce, escluso quello medicinale, per uso tecnico	2	
— di vitriolo — Vedi Acido solforico.		
— di catrame — Vedi Creosoto.		
— di nafta — Vedi Olio minerale.		
— in anfore	escl.	
Olive in conserva	3	3
— in natura	4	3
Olivo in ramoscelli e fasci	1	
Oltremare (azzurro minerale)	1	
Ombrelli, ombrellini ed altri lavori da ombrellaio	1	
Oppio		
Orcanetto, radice da tinta	1	
Organetti	4	
Organi da chiesa, anche sconnessi, senza garanzia per le avarie di quelli non incassati nè imballati	1	
Oriana, pasta tintoria	1	
Oricello, specie di lichene per tinta	1	
Orine in barili ermeticamente chiusi, a vagone completo	4	
Orologerie, escluse quelle da tasca montate in oro od argento	1	
Orpimento — Vedi Gialli minerali.		
Ortaglie e verdure fresche, come: capperi, carciofi, carote, cavoli, citrioli, finocchi, napi, peperoni, pomidoro, porri, rape e simili, anche alla rinfusa se a vagone completo	3	2
Orzo comune e perlato	4	3
— tallito, tostato e mondo per la birra	3	3
Ossa (lavori di)	1	
— di balena — Vedi Balena.		
— di seppia — Vedi Seppia.		

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Ossa di frutti — Vedi Noccioli.		
— greggie e raschiatura d'ossa, anche alla rinfusa se a vagone completo (1)	4	3
Ossido di ferro — Vedi Rosso inglese.		
— di piombo — Vedi Minio.		
— di allumina — Vedi Allumina.		
Ostriche ed altri frutti di mare	2	3
Otri o pelli vuote da olio	2	
Ottoni in lavori non nominati	1	
— in tondini per cartucce	1	
— in tubi	1	
— (saldatura di) — Vedi Saldatura.		
— in fogli, lamine, lastre, pani, piastre e verghe a fasci	3	3
— in rottami, limatura, tornitura e ritagli (2)	4	3
Ovatta di cotone	1 v	
Ozocerite (cera fossile)	3	

P

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Paglia da sigari e simili	1	
— da cappelli (treccie di)	1	
— da cappelli (lavori di)	1	
— da cappelli preparata in mazzetti per treccie	1	
— da cappelli greggia e non preparata	2	
— comune, in balle	3 w	
Paglie non nominate	1	
Pagliericci elastici non imballati nè incassati	1 v	
— elastici, imballati od incassati	1 v	
Pakfong in filo od in altri lavori non nominati	1	
— in lastre od in piastre	2	
— in rottami, limatura, tornitura e ritagli	2	
Pale, palotti, forche ed altri simili utensili in legno	2	
Palette di ferro — Vedi Molle di ferro.		
Pali per linee telegrafiche e telefoniche	3	
Pali da sostegno delle viti	4	
Palle d'avorio (biglie)	1	
— di legno per giuoco	2	
— da cannone, da fucile o da pistola	2	
— da cannone inservibili — Vedi Bombe vecchie.		
Pallini da caccia — Vedi Piombo in migliarola.		
Palme lavorate	1	
Pane dolce, panforte, pan pepato e simili	1	
— comune, compresi i grissini ed il biscotto ordinario di mare	3	3
Panelle di semi oleosi, lino, noci torte, sesamo, ravizzone, ricino e simili	4	3
Pania — Vedi Vischio.		
Panico — Vedi Cereali.		
Panieri d'ogni specie non nominati	1 v	
— ed altri recipienti di vimini vuoti	1 v	
— ed altri recipienti di vimini vuoti di ritorno — Vedi Recipienti vuoti di ritorno.		

(1) Le *ossa greggie* si accettano quando siano accompagnate da un certificato del sindaco del luogo da cui la spedizione deve eseguirsi, comprovante lo stato di perfetta essicazione delle medesime o la loro buona qualità commerciale; le spedizioni si effettuano soltanto in porto affrancato.

(2) Come *ottone in rottami* si ammettono solo quei frammenti di ottone non atti ad altro uso che alla fusione; sono perciò esclusi i lavori in ottone ancora interi, sebbene di rifiuto, consunti, ossidati, od altrimenti avariati.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Panni d'ogni specie — Vedi Tessuti.		
Papaveri (teste o semi di)	1	
Paraffina in pani	2	
Passamanterie	1	
Pasta di legno, anche in forma di cartoni, per fabbricare la carta	3	
Paste tintorie non nominate	1	
Paste da vermicellaio	3	3
Pasticcerie	1	
Patate, anche alla rinfusa se a vagone completo	4	2
— (fecola di) — Vedi Fecola.		
Pece navale o pece nera	3	
— minerale	3	
— greca — Vedi Colofonia.		
Pelli d'animali non nominati, esclusi la lana, il crine e le setole	1	
— di bestie bovine (1)	2 w	
Pelo suino — Vedi Crine animale greggio.		
Pelli di astrakan, castoro, faina, leone, leopardo, lontra, martora, pantera, petit-gris, scoiattolo, tigre e simili	1	
— in lavori non nominati	1	
— camosciate o verniciate	1	
— di bulgaro — Vedi Bulgaro.		
— di marocchino — Vedi Marocchino.		
— conciate d'ogni specie non nominate, anche con lana o pelo	2	
— greggie e secche di agnello, camoscio, capra, capretto, cervo, coniglio, daino, lepre, pecora e simili	2	
— vuote da olio — Vedi Otri.		
— greggie, secche, di bue, vacca, vitello, cavallo, bufalo, camello, montone e di altri grossi animali	4	3
— greggie, fresche, come sopra insalamoiate, salate od incalcinate in sacchi, ceste, botti o barili oppure alla rinfusa se a vagone completo	4	3
— (raschiatura e ritagli di)	4 w	2
Pelliccerie	1	
Peltro in lavori non nominati	1	
— in pani od in verghe a fasci	2	
Peluria o lanugine — Vedi Calugine.		
Pennacchi o pennaroli	1 v	
Penne non nominate	1 v	
— d'ornamento gregge o lavorate	1 v	
— metalliche	1	
— di pollame, sucide, per ingrasso di terreni — Vedi Piume sucide.		
Pennelli d'ogni specie	1	
Pepe	1	
Peperoni freschi — Vedi Ortaglie.		
— in conserva — Vedi Conserve alimentari sotto aceto.		
Pere — Vedi Frutti.		

(1) Per distinguere il *pelo* dalla *lana*, si osserva: *pelo* dicesi il complesso di filamenti flessibili che coprono la pelle di gran numero di quadrupedi. Quando il pelo è durissimo, lungo, come nel porco o nel cinghiale, dicesi *setola*: quando è liscio più o meno lungo, nè abbia peluria nella radice, dicesi *crine*; quando è liscio, lucido, più o meno guarnito di peluria alla radice, chiamasi propriamente *pelo*. Quello che si ha dalle bestie bovine, molto somigliante alla lana, ordinariamente di color bruno e rosso, si riduce a feltro, e serve più segnatamente per le cartiere.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Pergamena — Vedi Cartapecora.		
Pergolati — Vedi Ferro in ornati, ringhiere od in pergolati.		
Persiane composte di fuscellini o di assicelle di legno o di giunchi, unite con spago o filo metallico	2	
Pesci all'olio od in conserva non nominati	2	3
— marinati o carpionati (1)	3	3
— nel sale od insalamoiati	3	3
— affumicati o secchi	3	
— freschi	2	3
Pesi a bilico — Vedi Bilancie.		
Petardi — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci inflammabili ed esplodenti — 3ª categoria.		
Petrolio — Vedi Olio minerale.		
Pettini di corna, ossa, avorio, tartaruga, guttaperca e legno	1	
— in legno da tessitori	1	
— in metallo da tessitori	1	
Petunzè, varietà di feldspato quarzoso, che si adopera come fondente nella fabbricazione delle porcellane	4	
Pianoforti, harmonium, fisarmoniche, melodium, melopiani, in casse	1	
Piante medicinali non nominate	1	
— (bulbi di) — Vedi Bulbi.		
— tintorie non nominate	1	
— e piantine viventi, da aria aperta, da tepidario e da stufa, con o senza vaso, in ceste o casse coperte di tela o di paglia, senza garanzia per le avarie	3	
— e piantine in cassette di legno impagliate od imballate, senza garanzia per le avarie	3	
— e piantoni fruttiferi od ornamentali non imballati, senza garanzia per le avarie	3	
— e piantoni fruttiferi ed ornamentali imballati od anche semplicemente fasciati con paglia, senza garanzia per le avarie	3	
Piastre di ferro e di ghisa	3	
Piattaforme (pezzi di) (2)	3	
Picrati	escl.	
Pietra da sarto — Vedi Talco in lavori.		
— pomice in pezzi od in polvere	2	
Pietre di paragone	1	
— litografiche e simili	1	
— levigate ed arrotate in lavori semplici e di ornato, escluse le opere d'arte	3	
— focaie	2	
— coti ed altre pietre da arrotare	2	
— lavorate a scalpello piano od alla martellina (3)	4	3
— da molino o macine	4	3

(1) Si considera come *marinato* o *carpionato* il pesce fritto stivato in barili con aceto, talvolta con rosmarino, salvia, scorza di limone, ecc.

(2) Pel trasporto delle *piattaforme montate* si devono prendere preventivi accordi coll'Amministrazione.

(3) Le *pietre lavorate* a scalpello piano ed alla martellina sono quelle che hanno la superficie liscia, ma senza essere nè levigate nè arrotate.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
	—	—
Pietre greggie e grossolanamente lavorate alla subbia od a grossa punta (1)	4	3
— spaccate per muratura	4	3
— da calce, anche alla rinfusa se a vagone completo	4	3
— da gesso, anche alla rinfusa se a vagone completo	4	3
Pimento	1	
Pine, frutti del pino, anche alla rinfusa se a vagone completo	3	
— fruttifere o selvatiche vuote per combustibile	4	
Pinoli sgusciati	2	
— col guscio	3	
Piombaggine — Vedi Grafite.		
Piombo in lavori non nominati	1	
— in migliarola (pallini da caccia)	2	
— in tubi anche stagnati internamente	3	
— in fogli, lamine, pani, piastre, verghe a fasci	4	3
— in rottami, tornitura, limatura e ritagli	4	3
Pipe di gesso, di legno, di schiuma o di terra	1	
— grossolane in terra cotta	2	
Piriti, minerale di ferro combinato collo zolfo	4	3
Pirolignite d'allumina, di calce, di ferro, o piombo ed altre non nominate	1	
Pirossilo — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 4ª categoria.		
Piselli — Vedi Legumi.		
Pistacchi (frutti di) con o senza guscio	2	
— di terra — Vedi Arachidi.		
Piume ed acconciature di piume	1	
— sucide per ingrasso di terreni	4	
Piumino d'oca — Vedi Calugine.		
Pollame vivo o morto	2	3
Polvere da caccia, da guerra e da mina — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 3ª categoria.		
— di marmo o di ardesia	4	3
Polverino — Vedi Munizione da guerra.		
Pomidoro — Vedi Ortaglie.		
— (conserva di)	1	
Pompe a mano	2	
Poponi — Vedi Meloni.		
Porcellana in polvere ed in rottami	4	3
Porcellane della China e del Giappone	1	
— artistiche e da collezioni	1	
— (stoviglie e vasellame) escluse quelle artistiche	2	
Porri — Vedi Ortaglie.		
Portapenne	1	
Potassa (acetato di)	1	
— (bicarbonato di)	1	
— (fosfato di)	1	
— (muriato di)	1	
— (carbonato puro di)	2	
— (nitrato di) — Vedi Salnitro.		
— (silicato di)	2	
— (solfato di)	2	
— caustica per arti	3	
— del commercio (carbonato greggio di)	3	
Potassio (cloruro di)	3	

(1) Le *pietre lavorate* alla subbia od a grossa punta sono quelle che hanno la superficie scabrosa, sulla quale vedonsi delle rigature grossolane in senso verticale, orizzontale o trasversale.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
	—	—
Pozzolana, anche alla rinfusa se a vagone completo	4	3
Preparati pirotecnici — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 3ª categoria.		
Prodotti chimici non nominati	1	
Profumerie non nominate	1	
Projettili carichi — Vedi Munizioni da guerra		
Prosciutti affumicati o salati	2	3
Prugne secche	2	
— fresche — Vedi Frutta fresche.		
Prussiato di ferro e di potassa cristallizzato o liquido	1	
Puddinga — Vedi Breccia.		
Pula di riso e di altri cereali — Vedi Mondiglie.		

Q

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Quadrelli e simili lavori in legno per pavimenti	2	
— e mattonelle per pavimenti e pareti, in maiolica, in terra cotta, verniciati, intonacati od arrotati, in cemento puro o misto, in marmo artificiale e simili	4	3
— da pavimento (mattoni ordinari di terra cotta) — Vedi Mattoni comuni.		
Quadri e quadrerie in casse	1	
— non incassati	escl.	
Quarzo in pezzi od in polvere	4	3
Quercitrone, quercia dei tintori, macinato	2	

R

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Rabarbaro (radici o polvere di)	1	
Radice saponaria — Vedi Saponaria.		
Radici d'altea, d'aloè, di rapontico, di quassio, di sassofrasso	1	
— di elleboro — Vedi Elleboro.		
— di rabarbaro — Vedi Rabarbaro.		
— medicinali non nominate	1	
— per tinta, macinate, non nominate	1	
— di berbero — Vedi Berbero.		
— di guado — Vedi Guado.		
— di saponaria — Vedi Saponaria.		
— per tinta, non nominate e non macinate	2	
— di genziana — Vedi Genziana.		
— di curcuma — Vedi Curcuma.		
— di cicoria — Vedi Cicoria.		
— di palude e da spazzole	2	
— di giaggiolo — Vedi Giaggiolo.		
— di regolizia — Vedi Regolizia.		
— di robbia — Vedi Robbia.		
Rame in lavori non nominati	1	
— in moneta	1	
— in tubi	1	
— in tondini per monete e per cartucce	1	
— in stoviglie per uso domestico	1	
— in lavori non ultimati, come fondi di caldaie, di casseruole, di bacini e simili resi convessi col martello	2	
— (saldature di) — Vedi Saldatura.		
— in fogli, lamine, masse, pani, piastre, rosette e verghe a fasci	4	3

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Rame in rottami, tornitura, limatura e ritagli	4	3
Rape — Vedi Ortaglie.		
Rasoi — Vedi Coltellerie.		
Raspi — Vedi Lino.		
Rastrelli a mano — Vedi Attrezzi rur li		
— automatici — Vedi Macchine agrarie.		
Ratafià — Vedi Liquori.		
Razzi di ruote — Vedi Mozzi.		
— da guerra — Vedi Munizioni da guerra.		
Realgar o risigallo	1	
Recipienti di legno vuoti non nominati	2 v	
— di vimini — Vedi Panieri di vimini.		
— vuoti di ritorno (esclusi i sacchi o gli otri), come: barili, bigonce o bigonciuoli, botti, casse, cassoni da seta, caratelli, mastelli, navasse, tini, tinozze o zangole; canestri, ceste, cestoni (sgorboni), corbe, corbelli, gabbie, panieri od altri recipienti di vimini, sporte, sportoni, stagnoni, damigiane e fiaschi di vetro impagliati, questi ultimi condizionati in ceste, in gabbie od in casse ed anche alla rinfusa se a vagone completo	2	
Redoul (bacche di) per tinta	2	
Refrigerante — Vedi Congelatore.		
Reggioli — Vedi Quadrelli verniciati.		
Registri del gaz — Vedi Misuratori.		
Regoletti — Vedi Correntini.		
Regolizia o liquirizia (sugo di)	1	
— (radice di)	2	
Regolo d'antimonio — Vedi Antimonio.		
Remi	2	
Residui di Cera — Vedi Cerume.		
— di birra	3	
— della distillazione dei grani	3	
— di membrane e di grascie risultanti dal sego, come: grattoni, grasselli e ciccioli	3	
— delle raffinerie e dei nitri — Vedi Salaccio.		
— di corna — Vedi Corna.		
— delle raffinerie dello zucchero (schiuma secca)	4	
— di beccherie per concime	4	
Residui di ne o animale per concime	4	
— di terra, di cera per concime	4	
— liquidi provenienti dalla triturazione delle olive, per concime	4	3
Resina di euforbio — Vedi Euforbio.		
Resine, cioè trementina, gallipot, copau e simili non nominate, esclusa la colofonia	1	
Reti da caccia o da pesca	1	
— di corda grossa	2	
Revalenta arabica, fecola alimentare	1	
Rhum in bottiglie	1	
— in botti o barili	2	
Ricino (semi di) — Vedi Semi oleosi.		
Ricotta fresca — Vedi Formaggi facili a liquefarsi.		
— forte, acida e salata — Vedi Formaggi sodi.		
Risigallo — Vedi Realgar.		
Riso e risone	4	3

(1) Come *rame in rottami* si ammettono solo quei frammenti di rame non atti ad altro uso che alla fusione; sono perciò esclusi i lavori in rame ancora interi, sebbene di rifiuto, consunti, ossidati od altrimenti avariati.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Ritagli di pelli in lavori, come: talloni o tacchi, suola e simili	2	
Rivio — Vedi Stoppa.		
Robbia (estratto di) in polvere — Vedi Garanzina.		
— macinata — Vedi Garanza.		
— (radice di) in balle	2 w	
Roccafuoco — Vedi Munizioni da guerra.		
Rocchetti in legno per telai e filatoi	2	
Ronconi — Vedi Attrezzi rurali.		
Rosolii — Vedi Liquori.		
Rosso di arsenico	1	
— inglese (colcotar), di montagna e di Prussia	1	
— di Napoli, di Venezia, di Turchia, d'India e di Portogallo (rosa vegetale)	1	
Rotaie per vie ferrate e tramvie	4	3
— usate di scarto — Vedi Materiale vecchio.		
Rotoli per tacchi d'innesco	2	
Rulletti o cilindri da stampatori	1	
Ruote di ferro o di ghisa	4	3

S

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Sabadiglia (frutti o semi di)	1	
Sabbia colorata, da scritto od altre non nominate	2	
— quarzosa per la fabbricazione del vetro	4	
Sabbia comune di mare, da costruzione e per segare i marmi	4	3
— vulcanica — Vedi Lapilli.		
Sacchi di tela vuoti di ritorno (1)	3	
— di tela vuoti (1)	2	
Saggina — Vedi Cereali.		
— (steli di) per scope	3	
Sagou, fecola di palma	1	
— per uso industriale in partite di almeno 6 tonnellate	3	
Salacche — Vedi Pesci affumicati e secchi.		
Salaccio, residui della raffineria dei nitri	4	
Salami, mortadelle e simili carni insaccate	2	3
Salamoia in barili, soluzione satura di sale	2	
Saldatura di rame o di ottone	2	
Sale ammoniaco o cloruro di ammonio	1	
— d'acetosella	1	
— di stagno, di zinco, di piombo e sale saturno	1	
— di Glauber	2	
— gemma o *sale di rocca*, anche alla rinfusa se a vagone completo	4	3
— marino o cloruro di sodio	4	3
— pastorizio	4	3
— di ferro o di ghisa — Vedi Assi.		
— di soda — Vedi Soda.		
Saleppe, radice medicinale	1	
Sali medicinali non nominati	1	
Salice (scorza di)	3	
Salnitro	2	
Salsapariglia, radice medicinale	1	
Sandalo bianco o citrino, intero o macinato	1	
— rosso intero o macinato	2	

(1) Ciascun collo di sacchi vuoti dev'essere munito di una tavoletta sulla quale siano scritti il nome e cognome del destinatario ed il nome della stazione cui è diretto.

Lo speditore deve indicare sulla nota di spedizione la quantità ed il peso dei colli e non mai il numero dei sacchi per il quale l'Amministrazione non assume responsabilità.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Sandracca o Sandaracca, resina	1	
Sangue di drago, resina di color rosso vivo	1	
— di bue o di altre bestie, essiccato in iscaglie sottili, *destinato ad altri usi che per concime*	2	
— di bue o di altre bestie, liquido, in grumi, oppure essiccato in polvere o triturato *per concime* (1)	4	3
Sanguisughe	1	
Sanza essiccata, residuo di olive ad uso di combustibile, anche alla rinfusa se a vagone completo (1)	4	3
— vergine, residuo di olive da cui non fu estratto l'olio, alla rinfusa se a vagone completo (1)	4	
— vergine, residuo di olive da cui non fu ancora estratto l'olio, in sacchi (2)	4	
Saponaria farmaceutica (radici, fiori e foglie di)	1	
— (radici di) per tinta e per concia	2	
— minerale — Vedi Saponite.		
Sapone profumato in pani od in polvere	1	
— comune non profumato in pani od in pasta	4	3
Saponite o saponaria minerale	4	
Sarcocolla, resina che accesa spande un grato odore	1	
Sardelle nel sale — Vedi Pesci nel sale.		
— o sardine all'olio — Vedi Pesci all'olio.		
Scaglie o scorie di ferro o di ghisa	4	3
— frantumi di marmo	4	3
Scagliola (grani) per gli uccelli	3	
— o marmo artificiale — Vedi Marmo artificiale.		
Scale Porta — Vedi Tariffa dei veicoli.		
Scamonea	1	
Scardassi — Vedi Cardi.		
Scarpe e stivali di pelle o di stoffa	1	
— o zoccoli di legno	2	
— in ferro o ghisa per frenar le vetture	3	
Scartate, ossia pezzi di fucina sgrossati per utensili di agricoltura	4	3
Schiavine, ossia coperte grossolane di pelo bovino	1	
Schisto (olio di) — Vedi Olio minerale.		
Schisti bituminosi solidi	4	
Schiuma di mare da pipe e portasigari	1	
Scialli	1	
Sciarpe — Vedi Cravatte.		
Scilla o squilla (bulbo di)	2	
Scillina, sugo di scilla	1	
Sciroppo di fecola ed altri non nominati	1	
Scope o scopette di saggina, di stipa o di legno.	2	
Scorze d'albero — Vedi Corteccie.		
— di frutta non nominate	3	
— di agrumi in acqua di mare	3	
— di cascarilla — Vedi Cascarilla.		
— di china — Vedi China.		
— di salice — Vedi Salice.		
Scotano legno da tinta	2	
Sebesteno, frutto medicinale	1	
Secchie di legno vuote	2	

(1) Per il sangue liquido sono da osservarsi le speciali condizioni contenute nelle tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 1ª categoria.

(2) La sanza ad uso di combustibile è ruvida e perfettamente essiccata; quella vergine, da cui non fu ancora estratto l'olio, è morbida ed untuosa al tatto.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Sedie o seggiole d'ogni genere in legno, non imballate, nè incassate, senza garanzia per le avarie	1 v	
— o seggiole d'ogni genere in legno, incassate od imballate	1 v	
Sedie in ferro	1	
Segala — Vedi Cereali.		
Segatura di legno	4	3
Seggiole — Vedi Sedie.		
Sego greggio o depurato in pani o in botti	4	3
Sellerie ed altri lavori da sellaio non nominati	1	
Semi non nominati	1	
— di coriandoli — Vedi Coriandoli.		
— di papaveri — Vedi Papaveri.		
— di sabadiglia — Vedi Sabadiglia.		
— da tinta e da concia non nominati	1	
— da prato, di barbabietole, d'erba medica, di loglio, di trifoglio, da vivaio, da ortaglia e simili	2	
— oleosi di arachide, di alisso, di canapa, di colza o ravizzone, di cotone, di crotone, di dattilo, di girasole, di lino, di ricino, di sesamo o simili		3
Semi di senapa	4	3
— di bachi	esc.	
Seminatrici — Vedi Macchine agrarie.		
Semola — Vedi Crusca.		
Semolino, prodotto naturale della macinazione del frumento.		
Semprevive	1	
Sena (foglie di)	1	
Senapa preparata	1	
Seppia, inchiostro — Vedi Inchiostro.		
— (ossa di)	2	
Serpentaria della Virginia, radice medicinale	1	
Serratura e chiavi	1	
Seta greggia e manifatturata	escl.	
Setacci — Vedi Stacci.		
Setole	1	
Sgomberi — Vedi Masserizie.		
Sgorboni vuoti — Vedi Cestoni.		
Sgranatoi — Vedi macchine agrarie.		
Sidro — Vedi Bevande non nominate.		
Silicato di potassa — Vedi Potassa.		
— di soda — Vedi Soda.		
Simaruba, corteccia medicinale	1	
Sinopia, terra ocracea	3	
Smalti, materie vetrificate	1	
Smeriglio greggio	2	
Soda (fosfato di)	1	
Soda (bicarbonato di)	1	
— (borato di) — Vedi Borace naturale.		
— (carbonato puro di)	2	
— (nitrato di) o nitro cubico	2	
— (sale di)	2	
— (silicato di)	2	
— caustica per arti	3	
— (carbonato greggio di), soda fattizia greggia e soda cristallizzata del commercio	4	3
— (solfato greggio di)	4	3
Soffietti a mano	1	
Solfati non nominati	1	

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Solfato d'ammoniaca cristallizzato . . .	2	
— di allumina — Vedi Allumina.		
— di china o chinino	1	
— di magnesia o sal canale — Vedi Magnesia.		
— di potassa — Vedi Potassa.		
— di rame — Vedi Vitriolo azzurro.		
Solfato di zinco — Vedi Vitriolo bianco.		
— di piombo	1	
— di ferro — Vedi Vitriolo verde.		
— greggio di soda — Vedi Soda.		
— di barite o spato pesante	4	
— di ammoniaca impuro per concime . .	4	
— di calce — Vedi Pietra da gesso.		
Solfuri non nominati	1	
Solfuro di carbonio — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 3ª categoria	1	
— di antimonio — Vedi Antimonio crudo.		
— di zinco nativo — Vedi Minerali metalliferi.		
— di ferro — Vedi Piriti.		
Sommacco macinato o mollito per tinta e per concia	2	
— (foglie di) per tinta e per concia . .	3 v	
Sorgo (canne di)	2	
Spago o cordicella	2	
Spandifieno — Vedi Macchine agrarie.		
Spato fluorico o fusibile, minerale . . .	2	
Spazzature, scopature d'oreficeria . . .	2	
Spazzole non nominate	1	
Specchi e luci da specchi, in casse . . .	1	
— e luci da specchi non incassati . . .	esc.	
Spelta — Vedi Cereali.		
Spermaceto lavorato	1	
— greggio o bianco di balena	2	
Spezie non nominate	1	
Spilli — Vedi Aghi.		
Spirito di vino — Vedi Alcool.		
Spolette a percussione, a tempo ed ordinarie — Vedi Tariffe e condizioni per il trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 2ª categoria	1	
Sporte o sportoni vuoti (1)	2	
— o sportoni vuoti di ritorno — Vedi Recipienti vuoti di ritorno.		
Spugne	1 v	
Squilla — Vedi Scilla.		
Stacci o setacci	2 v	
Stadere — Vedi Bilance.		
Stagno in lavori non nominati	1	
— in fogli, lamine, pani, piastre, verghe a fasci	4	3
— in rottami, limatura, tornitura e ritagli .	4	3
Stagnoni vuoti (1).	2 v	
— vuoti di ritorno — Vedi Recipienti vuoti di ritorno.		
Stampe d'ogni genere	1	
Stampi e modelli in legno — Vedi Legnami in lavori non nominati.		
— e modelli in ferro — Vedi Ferro in lavori non nominati.		

(1) Le *sporte*, gli *sportoni* e gli *stagnoni* vuoti ed usati si accettano solo in porto affrancato.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Statue ed altre opere d'arte, in cera, in creta, in legno, in metallo, in plastica, in pietra, in marmo e simili	1	
Stearina od acido stearico	2	
Steatite — Vedi Talco.		
Steccati in legno	2	
Stecche da bigliardo	1	
— per corbelli — Vedi Bacchiole.		
— per l'armamento di ferrovie e tramvie .	4	3
Stecchetti o stuzzicadenti in legno . . .	2	
Steli di canapa, spogliati del loro filamenti o lisca, in fasci o in frantumi	3 v	
Stipa semplicemente abbozzata (ciocco o ceppo di)	3	
— greggia (ciocco o ceppo di)	4	
Stivali — Vedi Scarpe.		
Stoffe d'ogni specie non nominate — Vedi Tessuti.		
— (borra o cimatura di) — Vedi Borra.		
Stokfisc — Vedi Pesci affumicati o secchi.		
Stoppa di canapa o di lino in balle . . .	4 w	2
Stoppini d'innesco — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 2ª categoria	1	
— di cotone o lucignoli	1	
Storace o stirace	1	
Storte in vetro	2	
— in terra cotta	3	
— in ferro o ghisa	3	
Stoviglie per uso domestico, di zinco, di ferro o di ferro fuso anche stagnate o intonacate di maiolica	2	
— di rame — Vedi Rame.		
— di latta — Vedi Latta.		
— di maiolica — Vedi Maiolica.		
Stoviglie di porcellana — Vedi Porcellana.		
— di terra ordinaria bruna, rossa, verde o gialla — Vedi Terre cotte in forma di utensili per cucina.		
Stracci di ogni specie in balle (1) . . .	3 w	2
— sudici — Vedi Cascami intrisi d'olio.		
Strettoi idraulici per stamperie, ecc. — Vedi Macchine.		
Strumenti di chirurgia, di fisica, d'ottica, di musica, di precisione e simili . . .	1	
Strutto o grasso cotto di porco	2	
Stufe (o parti di) in ferro o in ghisa . . .	2	
— (o parti di) in terrra cotta	3	
Stuoie e stuoini non nominati per pavimenti e simili	2	
— di canna	2 v	
— d'alfa, d'alga e di giunchi	2 v	
Stuzzicadenti — Vedi Stecchetti.		
Succhielli o trivelli	2	
Sughero in turaccioli e in altri lavori . . .	1	
— greggio in pezzi o tronchi	2	
Sughi liquidi o concentrati non nominati . .	1	
Sugna	2	
Sugo di limone, di aranci e simili — Vedi Agro.		

(1) L'Amministrazione non è responsabile dei danni derivanti da bagnatura od umidità esistente nell'interno delle balle.

T

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Tabacchiere	1	
Tabacchi lavorati e ritagli (spuntature) . ,	1	
— in costole ed in foglie.	1	
Taccamacca, resina	1	
Tacchi e dischi d'innesco vuoti per fucili . .	1	
— e dischi d'innesco preparati per fucili a retrocarica — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 3ª categoria.		
— da scarpe	2	
Taflà, spirito ricavato dallo zucchero o dal melasso — Vedi Alcool.		
Talco in lavori	1	
— o steatite in pezzi od in polvere. . .	4	
Tamarindi (estratto e polpa di)	1	
— in grappoli	1	
Tambelloni di argilla refrattaria per ammattonare i forni — Vedi Mattoni di terra refrattaria.		
Tanno o tannino, materia per conciar le pelli .	1	
Tapioca, fecola alimentare	1	
Tappeti di seta, di cascami di seta . . .	1	
— di crine animale	1	
— di lana.	1	
— di canapa, di cotone o di lino . . .	1	
— di aloè.	1	
— di crine vegetale, di formio o di juta. .	1	
Tappezzerie fine di carta (1)	1	
— ordinarie di carta.	2	
Tappi e cunei di legno.	3	
Tartaro depurato o raffinato, escluso il cremor di tartaro	1	
— greggio, ossia gruma di botti . . .	2	
Tartaruga greggia e scaglie di	1	
— in lavori	1	
Tartufi in conserva	1	
— freschi	escl	
Tastiere per pianoforti.	1	
Tegole o coppi verniciati o tinti	3	
— o coppi ed embrici comuni. . . .	4	3
Tela lucida da disegno.	1	
— preparata per pitture	1	
— cerata, verniciata e stampata . . .	1	
— da vele.	1	
— metallica, di acciaio, di ottone o di rame .	1	
— metallica in ferro.	1	
— da sacchi e da imballaggio in balle scoperte	2	
Tele dipinte, ossia pitture	1	
Telerie non nominate	1	
— e tovaglierie di canapa, di cotone, di lino, crude, bianche, tinte o stampate . . .	1	
Tende dette persiane — Vedi Persiane.		
Teriaca o triaca	1	
Terra cotta in lavori di getto — Vedi Lavoro in getto.		
— d'ombra	3	
Terra per pulire e brunire i metalli . . .	3	
— di Tripoli . . . . , . .	3	
— verde o rossa	3	

(1) Si considerano tappezzerie fine quelle ad uso stoffa di seta, di raso di velluto e simili.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Terra di Nocera, di Siena e di Verona . .	3	
— sigillata — Vedi Bolo d'Armenia.		
— di Vicenza	4	
— saponacea o da follone	4	3
— vegetale e terriccio dei boschi . . .	4	3
— da pipe o da stoviglie.	4	3
— refrattaria	4	
— Calcarea, surrogato della pietra . . .	4	3
Terraglie, stoviglie e vasellame — Vedi Maiolica.		
Terre cotte in grossi lavori, come: anfore, giarre, olle, orci, vasi da fiori e simili non nominate (1), anche alla rinfusa se a vagone completo	4	3
— cotte in forma di utensili per cucina, anche alla rinfusa se a vagone completo. . .	4	3
Terriccio dei boschi — Vedi Terra vegetale.		
Tessuti di seta, di cascami di seta . . .	1	
— di crine	1	
— di lana.	1	
— di canapa, cotone, juta, lino . . .	1	
— non nominati	1	
— impermeabili in tubi ed in altri lavori .	1	
Thè	1	
Tini e tinozze di legno, vuoti (2). . . .	2 v	
— e tinozze di legno, sfatti	3	
— e tinozze di legno vuoti di ritorno — Vedi Recipienti vuoti di ritorno.		
Tonno sott'olio	2	
Torba compressa	4	3
Torce a vento, in fasci — Vedi Tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 1ª categoria . . .	2	
— di cera — Vedi Cera manifatturata.		
Torchi da copialettere	1	
— da stamperie e litografie — Vedi Macchine.		
— da vino e da olio — Vedi Macchine agrarie.		
Tornasole in pani od in pezzi, per tinta . .	1	
Torrone o mandorlato.	1	
Trass, cemento naturale	4	
Tralci di viti — Vedi Piante.		
Trasparenti da finestre in tela dipinta o stampata	1	
Traverse per vie ferrate e per tramvie . .	4	3
— usate o di scarto da ardere (3) . . .	4	3
Travi, travature e pezzi preparati di ferro, di lamiera e di ghisa per ponti e fabbriche .	4	3
— e travicelli di legno — Vedi Legname.		
Trebbia depurata o non	2	
Trebbiatoi — Vedi Macchine agrarie.		
Trecce di paglia da cappelli — Vedi Paglia da cappelli.		

(1) Sotto la denominazione di *terre cotte* s'intende soltanto il vasellame di terra e creta comune senza smalto o ricoperto solo di una intonacatura metallica di color bruno, giallo, verde o rosso.

(2) I *tini* e le *tinozze* non saranno accettati pel trasporto se non sono contrassegnati da apposite marche fatte con colore a vernice sul fondo o su altre parti in modo visibile; tali marche dovranno constare di almeno due lettere dell'alfabeto con un numero progressivo. Detti recipienti vuoti non cerchiati di ferro, usati, si spediscono soltanto in porto affrancato.

(3) Le *traverse* sono tassate come *legna da ardere*, nel solo caso che siano spaccate in senso longitudinale e segate almeno per metà in senso trasversale.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Trementina — Vedi Resina.		
Triaca — Vedi Teriaca.		
Trifoglio — Vedi Fieno ed altri foraggi.		
Trinciatrici — Vedi Macchine agrarie.		
Tripoli — Vedi Terra di Tripoli.		
Tritello — Vedi Crusca.		
Trivelli — Vedi Succhielli.		
Tronchi d'albero, pali, travi, ecc. — Vedi Legname greggio.		
Trucciolo o legno di salice tagliato	2 v	
Tubi in tessuto impermeabile — Vedi Tessuti impermeabili.		
— di legno	2	
— in lamiera di ferro anche stagnati, incatramati o piombati	4	3
— d'asfalto — Vedi Asfalto.		
— di ghisa o di ferro fuso	4	3
— di terra cotta, di cemento o di pietra	4	3
— di vetro — Vedi Vetrerie.		
Tufi terrosi	4	3
Turbito vegetale o minerale, precipitato di mercurio	1	
Tuttoli di meliga o grano turco	4	2

U

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Uncini — Vedi Ganci.		
Unghie e unghioni d'animali, anche alla rinfusa se a vagone completo	4	2
Unguenti farmaceutici	1	
Unto da ruote	4	
Uova in casse od in ceste col coperchio	3	3
Utensili non nominati per arti e mestieri	2	
Uva secca	3	3
— fresca in ceste, casse, botti, tini, bigoncie e navasse	4	3
— pigiata con mosto	4	3

V

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Vagli — Vedi Crivelli.		
Vagonetti da sterro — Vedi Tariffa dei veicoli.		
Valigie ed altri lavori da valigiaio non nominati	1	
Vallonea	4	3
Vanghe — Vedi Attrezzi rurali.		
Vainiglia, droga	1	
Vassoi in metalli — Vedi Chincaglieria.		
Vecce — Vedi Legumi.		
Veicoli — Vedi Tariffa speciale.		
Veicoli smontati — Vedi articolo 65	1	
Velocimani e velocipedi — Vedi articolo 67.		
Velluti	1	
Ventagli	1	
Verde di Alemagna o verde inglese, eterno, di montagna, di vescica, di cromo, di malachite, di Sassonia, di Svezia e d'Ungheria	1	
Verderame	1	
Verdetto o verde minerale	1	
Verdure — Vedi Ortaglie.		
Vermouth in bottiglie	2	
— in botti o barili	3	
Vernici in flasconi metallici od in casse	1	
Vesciche secche	2 v	
— salate in recipienti ermeticamente chiusi	4	
Vestimenta d'ogni specie	1	
Vetiver, aroma	1	
Vetrerie non nominate, esclusi i cristalli, anche alla rinfusa se a vagone completo	4	3
— in rottami, anche alla rinfusa se a vagone completo	4	3
Vetri in lastre — Vedi Lastre.		
Vetrificazioni in granelli forati (conterie) e vetri tagliati a foggia di gemme od in pezzi forati per lumiere	2	
Vetro filato, soffiato, modellato in lavori fini di ornamento, di decorazione od imitazione di oggetti antichi ed in lavori non nominati	1	
Vigogna (lana di) — Vedi Lana.		
Vimini in fasci strettamente legati	3	
Vinaccia	4	3
Vini di Bordeaux, Borgogna, Champagne, Cipro, Joannisberg, Lunel, Madera, Malaga, Steimberg, Thokai, Xeres ed altri simili	1	
— nostrani, in bottiglie	2	
— nostrani, in fiaschi, bottiglie o bottiglioni se a vagone completo	3	
— nostrani, in botti o barili	4	3
— in botti, barili o fiaschi caricati su carri privati (da tassarsi in ragione del peso cumulato dei carri stessi e dei recipienti pieni)	4	
Vischio o pania, sugo vegetale	1	
Viti di ferro — Vedi Chiodi.		
— grosse di ferro o di ghisa, con relative madreviti, destinate alla formazione di torchi o di strettoi	2	
Vitriolo azzurro (solfato di rame)	2	
— bianco (solfato di zinco)	2	
— verde (solfato di ferro)	3	
Vomeri per aratri — Vedi Attrezzi rurali.		

Z

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
Zaffera od ossido di cobalto	1	
Zafferano, droga	1	
Zafferanone o zaffrone, fiore dello zafferano bastardo, di color rosso croceo	1	
Zangole vuote — Vedi Bigoncie.		
Zappe o zapponi — Vedi Attrezzi rurali.		
Zenzero, droga	1	
Zeppe di legno — Vedi Cavicchie.		
Zibibbo, uva appassita	2	
Zigrino — Vedi Pelli conciate.		
Zinco in lavori non nominati	1	
Zinco traforato	2	
— (rete di)	2	
— in tubi	2	
Zinco (cloruro di)	2	
— in fogli, pani, piastre, verghe a fasci	4	3
— in rottami, tornitura, limatura e ritagli	4	3
Zipoli di legno per botti o barili — Vedi Cannelle di legno.		
Zoccoli di legno — Vedi Scarpe di legno.		

(*Continua*).

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

	Classe della tariffa	Tariffe speciali
	—	—
Zolfanelli — Vedi Fiammiferi.		
Zolfo in fiore od in cannoli — Vedi Fior di zolfo.		
— macinato	2	
— in pani od in pezzi, compreso il calcarone, anche alla rinfusa se a vagone completo	4	3
Zucche — Vedi Ortaglie.		
Zucchero candito	1	
— di latte	1	
— raffinato in polvere	1	
— raffinato in pani ricoperti di carta, anche alla rinfusa se a vagon completo . .	1	
— non raffinato, ridotto alla bianchezza del raffinato mediante macinazione . .	1	
— greggio	2	

CAPO XV.

TARIFFE SPECIALI A RESPONSABILITÀ LIMITATA

giusta l'art. 416 del Codice di commercio

E RELATIVE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali.

Articolo 1.

Le tariffe speciali si applicano soltanto in seguito a domanda fatta dallo speditore sulla richiesta di spedizione: in difetto di tale domanda, il trasporto viene di diritto eseguito ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe generali.

Articolo 2.

Qualora vi siano più tariffe speciali applicabili al medesimo trasporto, e nella domanda di tariffa speciale non ne fosse stata specificata alcuna, l'Amministrazione ha l'obbligo di applicare quella che, in ragione del prezzo, torna più vantaggiosa allo speditore.

Articolo 3.

Il diritto fisso stabilito nelle singole tariffe speciali rappresenta la spesa di stazione.

Articolo 4.

Dopo il ricevimento, senza riserva da parte del destinatario, non sono ammessi reclami per avarie o perdite parziali delle cose trasportate.

Articolo 5.

Per le perdite o per le avarie delle cose trasportate senza assicurazione di valore, la responsabilità dell'Amministrazione è limitata in ogni caso al solo valore delle medesime, calcolato sulla base del prezzo corrente della merce della stessa natura e qualità al luogo e nel tempo dell'accettazione del trasporto, oltre al rimborso del prezzo eventualmente già pagato pel trasporto stesso, dedotte però sempre le spese che l'Amministrazione avesse anticipate.

Articolo 6.

Il calo naturale delle merci a tariffa speciale, quando non sia stato preventivamente fissato, si determina all'atto dell'accertamento delle avarie e delle perdite. In caso di contestazione, si provvede mediante perizia.

Articolo 7.

Per qualunque caso di ritardo, oltre il termine stabilito per la resa delle cose trasportate, l'Amministrazione è tenuta soltanto a rimborsare od abbonare una parte del prezzo di trasporto proporzionata alla durata del ritardo, oppure l'intero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del termine anzidetto.

Articolo 8.

Le condizioni di cui sopra valgono anche per le spedizioni di bestiame a carro completo, di cui l'articolo 70.

TARIFFA SPECIALE N. 1.

Spedizioni di piccolo peso.

	ZONE DI PERCORRENZA	SPEDIZIONI	
		SERIE A	SERIE B
		Fino a 25 chilogrammi	Da 25 a 50 chilogrammi
1	Da 1 a 25 chilometri	0 20	0 30
2	Da 26 a 50 id.	0 30	0 45
3	Da 51 a 100 id.	0 45	0 60
4	Oltre 100 id.	0 60	0 75

Condizioni ed avvertenze.

1. Ogni collo si trasporta esclusivamente in affrancato e mediante apposizione al medesimo di cartolina sul modello che è allegato al volume delle tariffe. (Allegato n. 2).

2. Ogni cartolina porterà l'indicazione del prezzo corrispondente al peso e percorrenze suindicate.

3. L'inoltro dei colli ha luogo possibilmente col primo treno in coincidenza colla destinazione dei medesimi, che si effettuerà dopo la consegna.

4. Quando non sarà indicato nella cartolina « fermo in stazione » i colli verranno consegnati a domicilio, nelle località dove l'Amministrazione avrà istituito il servizio dei trasporti a domicilio e verso pagamento dei prezzi stabiliti dalle relative tariffe.

5. Sono esclusi i colli contenenti numerario, carte valori, oggetti preziosi, bozzoli, seterie, oggetti d'arte, merletti, pizzi, oppure merci infiammabili od altre, la cui natura potesse danneggiare gli altri colli.

6. I colli debbono essere imballati nei modi e secondo le norme in vigore per i trasporti ordinarii, ed i liquidi convenientemente incassati.

7. Non si accettano colli gravati di assegno o di spese anticipate.

8. Le operazioni di dazio pei colli da consegnarsi a domicilio saranno eseguite a cura della ferrovia e contro rimborso delle spese relative da parte del destinatario, e coll'aggiunta di centesimi dieci per ogni pacco, in compenso delle operazioni di sdaziamento (106).

9. I colli contenenti merci fragili o di facile deperimento sono trasportati ad esclusivo rischio e pericolo dello speditore.

10. L'uso della cartolina ferroviaria equivale alla domanda della tariffa speciale fissata pei colli di poco peso coi prezzi sopra esposti.

11. Sono estese alla presente tariffa tutte le condizioni e disposizioni in vigore per gli altri trasporti in quanto non siano contrarie a quelle che precedono.

TARIFFA SPECIALE N. 2.

Spedizioni a carro completo

Basi della tariffa.

L. 0 25 per carro e per chilometro, più il diritto fisso di L. 0 60 per carro.

Carico e scarico a cura delle parti (a).

Indicazioni delle merci che fruiscono della tariffa.

A (b) Aglio, anche alla rinfusa.
Carbone vegetale.
B Carniccio di pelli e di cuoio.
Carrube.
Ceneri comuni e cenerone.
A Cipolle anche alla rinfusa.
B Corna (residui di).
C Corteccie di quercia, di olmo e simili, per concerie, tanto greggie che macinate.
Crusca, cruschello o cruscherello.
Fascine di legno.
Foglie di meliga e di grano turco in sacchi.
C Id. di sondrio o di mortelle, per concia, anche macinate.
D Frutta fresche.
Fuligine in sacchi.
D Funghi freschi.
Ghiaccio e neve.
E Gusci di noce.
D Legumi freschi.
D Ortaglie.
D Patate.
B Pelli (raschiature e ritagli di)
Stoppa di canape.
Stracci di ogni specie.
E Tuttoli di meliga.
B Unghie di animali.

TARIFFA SPECIALE N. 3.

Spedizione a carro completo

Basi della tariffa

Zone di percorrenza { Da 1 a 50 chil., L. 0 30 per carro e per chil.
Oltre 50 » » 0 27
Più il diritto fisso di » 0 60 per carro.

Carico e scarico a cura delle parti (c)

Indicazioni delle merci che fruiscono della tariffa.

F (d) Acciaio in barre od in lastre greggie, greggio crudo o fuso in pani, in rottami, limatura, tornitura e ritagli.
Aceto comune in botti o barili.
Acini d'uva spremuta o vinacciuoli.
Acqua dolce, di mare e da bagni in botti o barili.

(a) Quando le merci ammesse al beneficio di questa tariffa sono destinate alla rispedizione nelle stazioni in contatto colla rete principale, le manipolazioni saranno fatte a cura dell'Amministrazione ferroviaria. In compenso di tali operazioni andrà applicato il diritto fisso suppletivo di lire 0 60 per tonnellata, di cui l'articolo 55 delle tariffe mentre il diritto fisso per carro in lire 0 60, di competenza delle Strade ferrate secondarie della Sardegna, verrà ridotto a lire 0 30.

(b) È ammesso il carico misto delle merci che sono contraddistinte da una stessa lettera.

(c) V. annotazione in calce alla tariffa speciale N. 1, valevole anche per la presente.

(d) È ammesso il carico misto delle merci contrassegnate dalla stessa lettera.

Agrumi, cioè aranci, cedri, limoni, mandarini e simili anche alla rinfusa.
Alabastro greggio in pezzi.
G Antracite.
Arenarie per lastricati.
Ardesie o lavagne greggie.
Argille non nominate.
Asfalto in pani o in roccia minerale bituminoso.
F Assi di ferro anche acciaiato o di ghisa.
H Attrezzi rurali in ferro anche con parte di legno come aratri, badili, erpici od estirpatoi, falci, falcetti o falciuoli, mazze da aratri, rastrelli, ronconi, vanghe, vomeri, zappe, zapponi o simili.
Basoli o lave greggie per lastricati.
Birra in botti o barili.
Bitumi liquidi o solidi non nominati.
Black.
F Bolloni di ferro.
I Bombe di ferro o di ghisa vuote.
J Borra o cimatura di stoffe in balle.
Breccia o puddinga, specie di agglomerato in massi per fondazioni o gettate.
Budella salate in recipienti ermeticamente chiusi.
U Burro fresco o salato.
N Calce viva o spenta e calce carbonatica.
Caldaie e simili recipienti in rame, ferro od acciaio per usi comuni.
Canapa greggia o pettinata in balle.
Id. in bacchetta, steli di canapa forniti dei loro filamenti.
Caolino feldspato argilloso.
G Carbone fossile, litantrace od antracite.
Carne fresca o secca, affumicata o salata.
L Carta ordinaria, da scrivere e da stampa, da musica e carta stampata, esclusi i libri.
Id. grossolana da involgere.
L Cartone e cartoncini ordinari, compresi i cartoni di amianto, i cartoni da tetto imbevuti di catrame e rivestiti di polvere di ardesia, di sabbia, ecc., ed i cartoni impermeabili per vagoni.
Castagne.
Catrame o coaltar liquido, escluso l'olio di catrame.
Id. o coaltar solido.
M Ceci secchi.
N Cemento in sacchi o botti.
F Cerchi o cerchioni di ferro.
Id. id. di legno.
O Cereali, come: avena, frumento, formentone o granturco (mais), melica o saggina, miglio, panico, segala, spelta.
F Chioderie in sacchi, fusti, ceste od alla rinfusa.
Coaltar liquido o solido.
P Cocomeri ed angurie anche alla rinfusa.
Coke.
Concimi artificiali non nominati, in panelli o polvere.
Id. naturali non nominati.
F Corde di ferro.
Cotone greggio in balle.
Creta in natura.
Cristallami (rottami) anche alla rinfusa.
Q Cuscinetti per vie ferrate.
M Fagiuoli secchi.
Farine di cereali.
M Fave secche.
Feldspato argilloso comune in pezzi.
F Ferro in fili.
F Id. sgrossato per utensili agrari.
F Id. in lamiera.

F Ferro in moglietta o reggetta, in verghe o barre piatte o tonde.
F Id. in tubi.
F Id. lavorato, in grossi pezzi, come alberi, ancore, armature per tetti o tettoie, corde, catene, gomene, incudini od apparecchi per miniere.
F Id. da chiodi o da trafilare rozzamente cilindrato, quadro, bisquadro, ottangolare, mezzotondo, spedito in rotoli o fasci.
F Id. a *T* o a doppio *T* per pavimenti od impalcature, per travicelli da ponti o palchi.
F Id. in rottami.
F Id. sbozzato per assi e per cerchi.
F Id. greggio, abbozzato o pudellato.
F Id. in fili per telegrafo o telefoni.
Fieno ed altri foraggi in balle o sacchi.
U Formaggi.
Formelle o residui di conceria o di distilleria, anche alla rinfusa.
Formelle o mattonelle di carbon fossile, ed altre non nominate, per combustibile, anche alla rinfusa.
Frutta secche non nominate.
N Gesso calcinato in sacchi o balle.
Ghiaia e ciottoli.
Ghiande (bucce e calici di) specie di vallonea indigena.
Id. naturali.
F Ghisa in lavori di ornato, in balaustri, ringhiere, cancellate, pergolati od altri grossi lavori non nominati.
F Id. in tubi.
F Id. in pani e rottami, limatura, tornitura e ritagli.
Graniti.
Grascie naturali non nominate.
Graspo o residui della pigiatura dell'uva.
Guano naturale od artificiale.
J Lana rinata o borra di lana.
J Id. sucida in balle.
R Latta bianca in fogli, in rottami e ritagli.
Lava greggia (basoli) per lastricati e per costruzioni.
Legna da ardere, in grossi pezzi.
Legname non nominato greggio, o semplicemente segato o o squadrato, come assami, tavole, travi e travicelli di ogni specie, pertiche e pali non nominati, non eccedenti la lunghezza del vagone.
Id. non nominato greggio, in tronchi d'albero non eccedenti la lunghezza del vagone.
M Legumi secchi, come ceci, cicerchie, fagiuoli, lenticchie, lupini, piselli, vecce ed altri non nominati.
Legno rifesso, cioè preparato per cerchi, crivelli, scatole e simili.
Leutride fosforica di Siena, varietà di calce carbonatica che serve a concimare le terre.
Lignite.
R Limatura di metalli.
G Litantrace (houille).
H Macchine agrarie, come aratri, battitrici dicanapulatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, frantoi, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, torchi, trebbiatoi, trinciatrici.
V Macine da molino.
S Majolica (stoviglie e vasellami, escluse le artistiche), anche alla rinfusa.
Manganese.
Marmette o ambrogette da pavimento.
V Marmo in pezzi semplicemente abbozzati e ridotti a sagoma per essere poscia lavorati in balaustri, capitelli, camini, cippi, colonne, gradini, lavatoi, mensole, mortai, stipiti ed altri simili lavori, escluse le vasche da bagni.
V Id. in blocchi ed in massi anche squadrati.
V Id. in lastre o lastroni semplicemente segati.
V Id. artificiale in lastre o tavole greggie.
Marna o margo, specie di terra che serve ad emendare i terreni.
Materiale vecchio inservibile da ferrovie e tramvie, come: assi, cerchioni, cuscinetti, piastre, ruotaie, ruote, stecche di scarto.
Mattoni comuni cotti o crudi.
Melasso.
P Meloni o poponi anche alla rinfusa.
Minerali non nominati, in natura; anche semplicemente macinati.
Id. metallici in natura.
I Mitraglie di ghisa, ferro e piombo da rifondere.
O Mondiglie di cereali e di riso.
Morochite, terra saponacea.
Mosto in botti o barili.
Noci e nocciuole.
Noccioli ed altri ossi di frutta.
Olio d'oliva e di altri vegetabili, come di arachide, di canapa, di cocco, di colza o ravizzone, di cotone, di lino, di noce, di palma, di sesamo, lubrificante od al solfuro di carbonio o simili, in botti o barili od in recipienti di latta racchiusi in casse.
Olive in natura, in sacchi o in recipienti.
Id. in conserva.
O Orzo comune, sperlato o non.
Ossa greggie e raschiatura d'ossa anche alla rinfusa.
Ostriche ed altri frutti di mare.
R Ottone in fogli, lamine, lastre, pezzi, piastre e verghe a fasci.
R Ottone in rottami, limatura, tornitura e ritagli.
I Palle da cannone inservibili.
Pane comune, compreso il biscotto.
Panello di semi oleosi, lino, noci torte, sesamo, ravizzone, ricino e simili.
Paste da vermicellaio.
Pelli greggie, secche, di bue, vacca, vitello, cavallo, bufalo, camello, montone e di altri grossi animali.
Id. fresche, come sopra, insalamoiate, salate od incalcinate anche alla rinfusa.
Pesci freschi all'olio od in conserva, non nominati, marinati o carpionati, nel sale od insalamoiati.
V Pietre lavorate a scalpello piano od alla martellina.
V Id. da molino o macine.
V Id. greggie o grossolanamente lavorate alla subbia od a grossa punta.
V Id. spaccate per muratura.
Id. da calce e da gesso anche alla rinfusa.
R Piombo in fogli, lamine, pani, piastre, verghe e fasci.
R Id. in rottami, tornitura, limatura e ritagli.
Piriti.
Pollame vivo in gabbie, e pollame morto.
Polvere di marmo o di ardesia.
Porcellana in polvere od in rottami.
Pozzolana anche alla rinfusa.
Quadrelli e mattonelle per pavimenti e pareti in maiolica, in terra cotta verniciati, intonacati od arrotati, in cemento puro o misto, in marmo artificiale e simili.
Quarzo in pezzi od in polvere.
R Rame in fogli, lamine, masse, pani, piastre, rosette e verghe a fasci.
R Id. in rottami.
Residui liquidi provenienti dalla triturazione delle olive, per concime.
O Riso e risone.
Q Rotaie per vie ferrate e tramvie.

F Ruote di ferro o di ghisa.

Sabbia comune di mare, da costruzione e per segare i marmi.

Sale gemma o sale di rocca, marino o cloruro di sodio.

Id. pastorizio.

Salami, carne salata ed altri prodotti da pizzicagnolo non nominati.

Sangue di bue o di altre bestie, liquido in botti, od essiccato in polvere o triturato per concime.

Sanza essiccata, residuo di olive ad uso combustibile.

Id. vergine, residuo di olive, da cui non fu estratto l'olio, alla rinfusa.

Sapone comune, non profumato, in pani o in pasta.

F Scaglie o scorie di ferro o di ghisa.

Scaglie frantumi di marmo.

H Scartate, ossia pezzi di fucina sgrossati per utensili di agricoltura.

O Segala.

Segatura di legno.

T Semi oleosi di arachide, di alisso, di canapa, di colza o ravizzone, di cotone, di crotone, di dattilo, di girasole, di lino, di ricino, di sesamo e simili.

T Semi di senapa.

Sego greggio o depurato, in pani o in botti.

Soda (carbonato greggio di), soda fattizia greggia, e soda cristallizzata di commercio.

Soda (solfato greggio di).

R Stagno in fogli, lamine, pani, piastre, verghe a fasci.

R Id. in rottami.

Q Stecche per l'armamento di ferrovie o tramvie.

Tegole o coppi ed embrici comuni.

Terra calcarea surrogata alla pietra.

— Id. da pipe e da stoviglie.

— Id. vegetale o terriccio dei boschi.

— Id. saponacea o da follone.

S Terraglie, stoviglie e vasellame (escluse le artistiche, anche alla rinfusa).

S Id. cotte in forma di utensili da cucina, anche alla rinfusa.

Torba compressa.

Traverse per vie ferrate e per tramvie.

Id. usate e di scarto da ardere.

F Travi, travature e pezzi preparati di ferro, di lamina e di ghisa per ponti e fabbriche.

F Tubi di ferro anche stagnati, incatramati o piombati.

F Id. di ghisa o di ferro fuso.

Id. di terra cotta, di cemento o di pietra.

Tufi terrosi.

Uova in cassa o ceste.

Uva secca.

Id. fresca in ceste, casse, botti, tini, bigoncie o navasse.

Id. pigiata con mosto.

Vallonea.

Vetrerie non nominate, esclusi i cristalli, anche alla rinfusa.

Id. in rottami, anche alla rinfusa.

Vini nostrani in botti o barili.

Vinaccia.

R Zinco in fogli, pani, piastre, verghe a fasci.

Id. in rottami, tornitura, limatura e ritagli.

Zolfo in pani od in pezzi, compreso il calcarone, anche alla rinfusa.

Allegato N. 1.

TARIFFE E CONDIZIONI

pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti

CAPO I.

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI E CONDIZIONI GENERALI.

Articolo 1.

Le merci infiammabili ed esplodenti si dividono nelle seguenti quattro categorie:

Prima categoria.

Alpaga o alpaka (1) — Boghead solido (carbone per il gaz) — Canapa (1) — Canne palustri — Carbone di legna — Cascami di lana, cotone e canapa — Catrame in fusti e mastelli — Cotone (1) — Cotone in filetto — Fascine — Fieno — Foglie di formentone o granturco — Granate o scope di saggina — Lana sucida — Materie di varia natura, come: *stracci sucidi, ecc., cascami di seta, di lana, di cotone, di canapa, ecc., intrise di olii, di grasso, di petrolio ed altre sostanze untuose* — Nitrato di potassa (salnitro) — Paglia — Sangue fresco in grumi — Scorze d'albero secche da ardere — Seta nera in cordoni — Steli di canapa, spogliati — Stracci — Stuoie di canna — Stoppa (1) — Torcie a vento — Truciolo di legno — Zolfo in pani, in pezzi od in polvere.

Seconda categoria.

Acqua regia — Acidi minerali, come: il *solforico, il nitrico, il cloridrico, il fosforico, il picrico rettificato* — Alcool e liquidi alcoolici, come: *acquavite, cognac, rhum* e simili — Cartuccie a bossolo di cartone od a bossolo metallico, non cariche, anche se munite di semplice capsula — Collodio (escluso il cotone collodio) — Essenze di petrolio — Essenze infiammabili, come: *benzina, nafta, neolina,* ecc. — Etere — Fusti vuoti che hanno servito pel trasporto di alcool ed altri liquidi alcoolici, lucilina, petrolio, ecc. — Miccie da mine — Olii di schisto — Petrolio e lucilina — Spolette ordinarie — Spolette a tempo — Spolette a percussione — Stoppini di innesco — Zolfanelli — Cotone collodio contenente almeno il 30 0[0 di acqua (2) — Fulmicotone non compresso contenente più del 30 0[0 d'acqua.

Terza categoria.

Bengalina (esplodente Medail) — Capsule e cannelli fulminanti — Cartuccie con o senza bossolo metallico — Clorati liquidi e solidi — Cotone collodio per gli usi fotografici — Dinamite — Fosforo — Giuocatoli chinesi (fuochi pirotecnici da salone) — Inneschi preparati — Litoclasa (materia assimilata alla polvere da mina) — Munizioni da guerra, ossia: *Polverino, Roccafuoco, Cartocci di polvere, Proietti carichi, Razzi da guerra e da segnali, Fuochi, lavorati da guerra* — Polveri da caccia, da guerra, da mina — Petardi — Preparati pirotecnici — Tacchi e dischi d'innesco preparati — Solfuro di carbonio — Gelatine esplosive (denominate gomme) — Dinamite a base di gelatina — Nitroglicerina gelatinizzata — Dinamite a base di nitroglicerina — Fulmicotone compresso asciutto — Fulmicotone compresso umido ossia contenente acqua.

Quarta categoria.

Fulminanti — Fulmicotone asciutto non compresso e materie consimili.

Art. 2. — Ogni sostanza infiammabile ed esplodente non avvertita fra le precedenti, o che non fosse per iscoprirsi, viene trattata come quella della categoria colla quale ha maggiore affinità; però il trasporto non può effettuarsi se prima non fu sentita l'Amministrazione, affinchè ordini quelle cautele che fossero necessarie per la sicurezza dei convogli.

---

(1) Non vi sono compresi i tessuti o filati di alpaga o alpaka, di canapa, di cotone o di stoppa.

(2) Condizionato a senso dell'aggiunta all'art. 15.

La *nitroglicerina*, i *picrati*, la *fulminatina* e le altre sostanze che si accendono spontaneamente e per semplice sfregamento sono assolutamente escluse dal trasporto per strada ferrata.

CAPO II.

PREZZI DI TRASPORTO.

Articolo 5.

I prezzi per il trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti sono i seguenti:

A. — Merci di 1ª e 2ª categoria.

Prezzi della tariffa generale, secondo la classe cui sono ascritte le merci nella nomenclatura e classificazione e delle tariffe speciali cui sono ammesse.

B. — Merci di 3ª e 4ª categoria.

(esclusi i clorati, il fosforo ed il solfuro di carbonio).

CONDIZIONI DI PESO	PREZZO DI TRASPORTO proporzionale per tonnellata e per chilometro	PREZZO DI TRASPORTO minimo per ogni spedizione e per chilometro	DIRITTO FISSO per tonnellata
Spedizioni fino a 50 chilogrammi	L. 0,0128 per ogni 10 chilogrammi e per chilometro. Il prezzo minimo per ogni spedizione è di L. 1 05.		
» di oltre 50 chil. fino a 2 tonn.	0 30	0 15	2 00
» » 2 tonnellate » 3 »	0 27	0 60	2 00
» » 3 » » 4 »	0 24	0 80	2 00
» » 4 » » 5 »	0 22	0 90	2 00
» » 5 »	0 20	1 10	2 00

AVVERTENZE:

a) Le merci della 3ª e 4ª categoria non sono soggette alle disposizioni dell'articolo 58 delle tariffe e condizioni pei trasporti.

b) I clorati, il fosforo ed il solfuro di carbonio sono tassati in base alle tariffe rispettivamente indicate nella nomenclatura delle merci.

c) Il peso minimo tassabile per ogni spedizione è di chilogrammi 10, al di là del quale i prezzi si applicano per frazioni indivisibili di 10 chilogrammi.

d) Il diritto fisso per le merci di 3ª e 4ª categoria è applicabile per intero, anche quando le operazioni di carico e scarico siano fatte dai mittenti o destinatari.

e) Le spedizioni aventi un peso fino a 50 chilogrammi si caricano in vagoni con altre merci; quelle di peso superiore, in vagoni separati.

Nei prezzi sopraindicati sono compresi i diritti per la sorveglianza lungo il viaggio.

I prezzi per il trasporto delle merci di 3ª e 4ª categoria devono sempre essere pagati a partenza (a), ad eccezione delle spese che ponno occorrere lungo il viaggio, le quali restano a carico della spedizione. Per le merci di 1ª e 2ª *categoria* valgono le norme dell'articolo 5 (comma *A*) delle tariffe e condizioni suddette.

Articolo 6.

Oltre il prezzo di trasporto sono pure da esigersi, quando ne sia il caso:

a) per l'uso dei copertoni, il diritto di nolo nella misura stabilita dall'articolo 101 delle tariffe e condizioni pei trasporti, semprechè i copertoni non siano forniti dai mittenti.

b) il diritto di sosta, nella misura stabilita dall'articolo 104 delle tariffe predette, col minimo, per le merci di 3ª e 4ª *categoria*, di lire 0 25 per ogni ora e per ogni spedizione non ritirata entro due ore dalla consegna dell'avviso, quanto ai privati, ed entro quattro ore, quanto alle Amministrazioni della guerra e della marina;

c) le spese della notificazione della sosta delle merci di 3ª e 4ª *categoria*, alle autorità locali di pubblica sicurezza, qualora la residenza di queste fosse distante più di 500 metri dalla stazione;

d) la tassa per la guardia speciale per misure precauzionali, calcolato in lire 1 50 per giorno e per ciascun agente, quando venisse dall'autorità di pubblica sicurezza ordinata nella località di arrivo o di transito per le spedizioni di polveri piriche spedite dai privati. (*a*)

CAPO III.

ACCETTAZIONE DELLE MERCI.

Articolo 8.

Chi consegna per la spedizione merci infiammabili, esplodenti od intrise di grasso, di olio o di altre sostanze untuose, deve dichiararle come tali, altrimenti si rende responsabile di tutti i danni che potessero derivare dall'ignoranza involontaria dell'Amministrazione al riguardo.

Oltre a ciò lo speditore deve dichiarare sulla lettera di porto che la merce pericolosa è internamente condizionata, come prescrivono le presenti tariffe e condizioni di trasporto, e, per la dinamite, farà inoltre la dichiarazione di cui all'articolo 16.

Lo speditore di merci di 3ª e 4ª *categoria* deve presentare insieme alla lettera di porto il *permesso di uscita* rilasciato dalle autorità locali di pubblica sicurezza. Da tale presentazione sono esenti i clorati, il fosforo ed il solfuro di carbonio.

Articolo 9.

In caso di falsa dichiarazione del peso o del genere della merce, sono applicabili le sopratasse prescritte dall'articolo 105 delle tariffe e condizioni pei trasporti. Se la falsa dichiarazione del genere si riferisce a merci appartenenti alla 3ª e 4ª categoria, oltre all'applicazione delle suddette sopratasse, la merce viene tenuta in sequestro a disposizione dell'autorità locale, che ne è tosto informata, pei successivi provvedimenti di legge. L'autorità suddetta non potrà però rilasciare la merce al destinatario se questi non avrà provato, mediante regolare ricevuta, di aver pagato all'Amministrazione delle strade ferrate quanto le è dovuto.

L'infrazione delle norme e modalità ora accennate per gli imballaggi e per l'interna condizionatura dei colli, darà luogo all'applicazione della triplice tassa di trasporto sull'intera spedizione.

Articolo 10.

Le merci di 3ª e 4ª *categoria* si ricevono nelle stazioni soltanto al momento in cui se ne possa effettuare l'immediato inoltro, salvo quanto è detto all'articolo 22. Il mittente è quindi tenuto ad informare anticipatamente il capostazione della spedizione che intende eseguire, e non può consegnare i colli che nel giorno e nell'ora dal capostazione indicati.

Per altro, il *solfuro di carbonio* sarà accettato pel trasporto nei termini di tempo fissati per le merci ordinarie. Qualora non vi fosse la possibilità di caricare subito i barili di solfuro nei vagoni, i barili devono essere riposti in luogo aperto ed appartato, lontano da ogni pericolo d'incendio, vietando che si avvicinino persone estranee al servizio, che si fermino in prossimità dei medesimi, usando infine le

(*a*) È fatta eccezione pel solfuro di carbonio che si ammetterà al trasporto anche in assegnato, purchè il mittente ne domandi preventivamente l'autorizzazione all'Amministrazione di partenza, provando di essere persona solvibile e dichiarando per iscritto di assoggettarsi al pagamento integrale di tutte le tasse e spese che per qualsivoglia causa non si potessero riscuotere dal destinatario.

(*a*) Qualora le autorità di pubblica sicurezza ritenessero conveniente di sottoporre a sorveglianza speciale anche i trasporti di materie esplodenti di 3ª e 4ª categoria, eseguiti per conto delle autorità militari, che avessero a sostare più di due ore nelle stazioni di transito, si avverte che tale servizio è affatto gratuito, e che nessuna competenza quindi spetta agli agenti di pubblica sicurezza incaricati.

stesse precauzioni pei vagoni che si caricano immediatamente e che sostano in attesa della partenza.

Articolo 11.

Le merci di 1ª e 2ª *categoria* che non si possono caricare subito dopo la consegna in stazione, sono da depositarsi in quella parte dello scalo che sarà designata dal capo stazione, il quale avrà cura di prescegliarla isolata e fuori del movimento ordinario.

Articolo 12.

Le spedizioni di merci intrise di grasso, di olio, ecc, devono essere annunciate alla stazione di partenza almeno due giorni prima, affinchè si abbia tempo di approntare gli occorrenti vagoni ed evitare così la giacenza di dette merci nell'interno delle stazioni.

In arrivo le dette merci intrise di grasso, ecc., non devono essere deposte nei magazzini insieme alle altre merci, ma sono scaricate in località separata ed aperta, garantendole con copertone in caso di pioggia, e ciò ogniqualvolta i destinatari non si prestino all'immediato ritiro nelle ventiquattro ore.

Le merci di 2ª *categoria* fatta eccezione per le *cartuccie a bossolo di cartone* o *metallico* non cariche, le *spolette*, gli *stoppini*, le *miccie* o gli *zolfanelli*, non devono mai depositarsi in località coperte ma sempre all'aperto ed in sito appartato.

Articolo 13.

Gli agenti incaricati del ricevimento sono in obbligo, prima di accettare le merci, di bene accertarsi che le stesse sieno condizionate nel modo prescritto, respingendo quei colli il cui imballaggio si potesse supporre in qualche parte difettoso e quelli che superassero il massimo peso stabilito. Soltanto dopo fatte le volute constatazioni e dopo riconosciuta la regolarità dei ricapiti presentati dal mittente, sarà rilasciata a quest'ultimo la ricevuta della merce.

Per le spedizioni di merci della 3ª e 4ª *categaria*, meno i clorati ed il fosforo del peso di 50 chilogrammi e più, eccezionalmente di 70 e più per le polveri da caccia, da guerra e da mina, il carico delle quali deve essere fatto a cura del mittente, la ricevuta della merce si rilascia solo quando il carico sia stato regolarmente compiuto.

CAPO IV.

Modo di imballaggio e di spedizione.

Articolo 14.

Merci di 1ª categoria.

a) Il *fieno* e la *paglia*, e le *foglie di melica*, sieno compressi a macchina o con mezzi ordinari, oppure semplicemente in balle o fasci, o *canne palustri*, le *granate* o *scope di saggina*, le *scorze d'albero secche da ardere* sciolte od in fasci, gli *steli di canapa spogliati* e le *stuoie di canna* e così le *materie di varia natura, come stracci sudici, cascami di seta, di lana, di cotone, di canapa, ecc., intrise di olio, di grasso, di petrolio e di altre sostanze untuose*, si trasportano esclusivamente in vagoni aperti con copertoni.

Le *fascine* saranno spedite in vagoni aperti con copertone; quelle però che fossero inferiori a mezzo metro di lunghezza saranno caricate in vagoni chiusi.

b) L'*alpaga* o *alpaka* (lana), il *cotone*, il *cotone in filetto*, i *cascami di ogni sorta*, la *lana sudicia*, e gli *stracci* in balle compresse o non, o contenuti in sacchi di tela grossolana, si trasportano in vagoni aperti con copertoni, od in mancanza di questi in vagoni chiusi.

c) Il *carbone di legna* deve essere consegnato in sacchi o ceste e si spedisce in vagoni aperti senza copertone, affichè possa essere tosto avvertita l'equivalente accensione prodotta da qualche pezzo non totalmente spento per recente fabbricazione.

È esclusa ogni responsabilità delle Amministrazioni per quanto riguarda la bagnatura del carbone. Per altro è da avvertire che in mancanza di vagoni aperti si possono utilizzare pel trasporto di detta merce anche i vagoni chiusi. Qualora il mittente desiderasse garantire con copertoni i vagoni aperti carichi di carbone, gli agenti dell'Amministrazione possono aderirvi, purchè abbiano la certezza che il combustibile non sia stato fabbricato di recente, per escludere in modo assoluto la probabilità d'incendio per qualche pezzo non del tutto spento; in questo caso però, è dovuto per cadaun copertone il diritto di cui all'art. 101 delle tariffe e condizioni pei trasporti.

d) Il *polverino di carbone di legna* dev'essere riposto in sacchi e si trasporta in vagoni chiusi od in aperti con copertone.

e) La *stoppa* senza imbaggio, in vagoni chiusi.

f) Il *boghead*, il *catrame*, la *canapa*, lo *zolfo*, il *nitrato di potassa*, e le *torcie a vento*, preferibilmente in vagoni chiusi od in vagoni aperti con copertone.

g) Il *sangue fresco* si accetta soltanto riposto in doppio fusto, il cui contenuto non ecceda il peso di 50 chilogrammi ed il fusto interno si trovi in perfetta condizione. Si accetterà tuttavia in fusto semplice purchè il mittente dichiari sulla lettera di porto di avere aggiunto al sangue dell'acido solforico per impedire la fermentazione. In questo caso lo speditore rimane responsabile delle conseguenze derivabili da un simile modo d'imballaggio.

h) Le *Sete nere in cordoni*, in matasse fortemente pressate, si accettano al trasporto soltanto quando siano poste in casse che misurino più di dodici centimetri di altezza interna e nelle quali i singoli strati di seta siano fra loro separati da spazi vuoti da almeno due centimetri di altezza. I predetti spazi devono essere formati da graticolati di legno, consistenti di regoli quadrati con due centimetri di lato, posti a due centimetri di distanza l'uno dall'altro e riuniti all'estremità da due sottili traverse. Nelle pareti laterali delle casse debbono praticarsi delle aperture almeno di un centimetro di larghezza, che corrispondano ai vuoti esistenti fra i regoli, cosicchè sia dato con un'asta attraversare la cassa; ad impedire che le suddette aperture possano rimanere otturate e quindi a riuscire inefficaci, saranno inchiodate all'orlo delle medesime, da ciascun lato, due listelli di legno.

In conseguenza delle sopraccennate prescrizioni, si deve richiedere che lo speditore dichiari, per iscritto, sulle lettere di porto, se la seta, di cui ha domandato il trasporto, appartenga o non alla specie di cui trattasi. In mancanza di tale dichiarazione non si accetta la merce se non coll'indicata forma d'imballaggio.

Articolo 15.

Merci di 2ª categoria.

a) L'*acqua ragia*, gli *acidi minerali*, come: il *solforico*, il *nitrico*, il *cloridrico*, il *fosforico*, il *picrico rettificato* e così il *collodio* (escluso il cotone collodio), le *essenze di petrolio*, le *essenze inflammabili*, come la *benzina*, la *nafta*, la *neolina* ecc., e l'*etere* devono essere messi in damigiane di vetro impagliate o di pietra, turate in modo da impedire la volatilizzazione.

Tali recipienti sono riposti in vasi di metallo od in ceste di vimini collocate in casse di legno e gli interstizi riempiti con segatura o simile materia.

b) Per l'*acido picrico*, lo speditore deve rilasciare un certificato di un chimico competente, da cui risulti che l'acido è puro e non presenta alcun pericolo.

c) Le *essenze inflammabili*, come la *benzina*, la *nafta*, la *neolina*, le *essenze di petrolio*, ecc., si accettano anche in ispeciali recipienti cilindrici di latta zincata, ermeticamente chiusi con saldatura e riposti in robusti cesti di vimini con fondo e coperchio bene assicurati e provvisti di maniglie; la lastra zincata, dovrà avere per lo meno lo spessore di tre millimetri. L'*acqua ragia* e le *essenze inflammabili* si accettano pure in piccole casse di latta, racchiuse a due a due in casse di legno perfettamente condizionate e che non presentino alcuna traccia di avaria. È assolutamente escluso il trasporto di tali essenze in damigiane semplicemente impagliate.

d) L'*acqua ragia* può anche essere accettata in fusti doppi, intromettendo fra un fusto e l'altro della terra o dell'acqua.

e) La *benzina* può essere eziandio accettata in recipienti di latta o di vetro, posti a loro volta in cesto di vimini provvisto di robuste maniglie. Il peso di ciascuna cesta coi recipienti di latta o di vetro non può eccedere i 75 chilogrammi.

f) Il *petrolio* e la *lucelina* sono ammessi nei fusti originari, a condizione che non vi siano segni apparenti di colatura: si ammettono al trasporto anche in casse metalliche non originarie rinchiuse in altra cassa di legno.

g) L'*alcool* ed i *liquidi alcoolici* si accettano in fusti od in casse perfettamente condizionati.

h) Il *petrolio*, la *lucilina* e gli *olii di schisto*, nonchè i *fusti vuoti* da *petrolio, lucilina, alcool* ed altri *liquidi alcoolici, quando non siano accuratamente tappati*, si caricano in carri aperti con copertone.

i) Gli *acidi solforico, nitrico* (escluso il fumante), *cloridrico*, o *muriatico* e *fosforico*, sono accettati anche in flasconi od in damigiane di vetro, rivestiti di paglia, di vimini o di giunco.

I trasporti di cui in *a) b) c) d) e) f) g) h) i)*, viaggieranno sempre a rischio e pericolo dei mittenti, ritenendosi l'Amministrazione ferroviaria sollevata da ogni responsabilità per le rotture, spandimenti che eventualmente potessero, per qualsiasi motivo, verificarsi durante il viaggio o durante le fermate nelle stazioni.

k) *Le cartuccie a bossolo di cartone o di metallo non cariche, le spolette ordinarie a tempo, a percussione e gli stoppini d'innesco* si accettano in robuste cassette di legno; le *miccie* in casse di legno di un centimetro almeno di grossezza ovvero in botti ben chiuse nuove od anche usate.

Tanto le casse quanto le botti devono essere in buona condizione accuratamente foderate all'interno di carta e, se usate, non debbono aver servito al trasporto di alcool, di petrolio, di olio, di schisto o di altri olii minerali od essenze infiammabili.

l) Gli zolfanelli o fiammiferi devono essere racchiusi in iscatole e queste riunite in pacchi avviluppati di carta; i pacchi alla loro volta racchiusi in casse o botti di un centimetro almeno di spessore, ben connesse e ben chiuse.

Il peso di ciascuna cassa o botte di cui nei precedenti comma *k* e *l* non deve eccedere i chilogrammi 250.

Le merci di questa categoria appartenenti all'Amministrazione della guerra o della marina sono imballate coi sistemi prescritti dalle dette Amministrazioni.

m) Il cotone collodio non sarà accettato se non riposto in recipienti di zinco contenenti almeno il 30 per cento d'acqua ed ermeticamente saldati e chiusi a loro volta in casse di legno riempite di segatura parimenti inzuppata d'acqua. Il peso lordo di ciascuna cassa non deve eccedere i chilogrammi 50. Il mittente dovrà dichiarare per iscritto nella lettera di porto che il cotone collodio di cui si tratta contiene almeno il 30 per cento d'acqua ed è imballato a seconda delle prescrizioni regolamentari.

n) Il fulmicotone non compresso, contenente almeno il 30 per cento d'acqua non sarà accettato, se non racchiuso in cassette metalliche ricoperte all'esterno con carta incollata, ovvero in sacchi di caoutchouck. Il mittente deve dichiarare per iscritto sulla lettera di porto che il fulmicotone di cui si tratta non è compresso e contiene almeno il 30 per cento d'acqua.

Articolo 16.

Merci di 3ª categoria.

a) Le *capsule*, i *cannelli fulminanti*, le *cartuccie cariche* con o *senza bossolo metallico*, gli *inneschi preparati*, i *petardi*, i *tacchi* e *dischi d'innesco preparati* devono essere contenuti in apposite scatole, a loro volta riposte in casse di legno di un centimetro almeno di grossezza, ben condizionate e foderate internamente di carta e del peso lordo non oltrepassante i 50 chilogrammi, avvertendo di interporre segatura di legno, stoppa o ritagli di carta per colmare gli interstizi delle scatole.

b) I *clorati liquidi* devono essere condizionati al pari delle essenze infiammabili, come è indicato al precedente articolo 15.

c) I *clorati solidi* non saranno accettati se non riposti entro casse o barili di legno d'un centimetro almeno di spessore. Dette casse o barili dovranno essere confezionati in modo da impedire la dispersione del contenuto dalle connessure. Il peso lordo di ciascuna cassa o barile non potrà eccedere i 70 chilogrammi.

d) Il *cotone collodio* dev'essere immerso nell'acqua, cioè riposto in scatole di zinco ermeticamente saldate e contenenti non meno del 50 per cento d'acqua, chiuse alla loro volta in casse di legno riempite di segatura parimente inzuppata d'acqua; il peso complessivo di tali casse non può eccedere i chilogrammi 30.

e) Il *cotone collodio per gli usi fotografici* dev'essere rinchiuso in vasi di cristallo accuratamente imballati in casse di legno, il cui peso complessivo non ecceda i 10 chilogrammi per ciascuna.

f) 1° Il *fulmicotone compresso contenente non meno del 18 per cento d'acqua* sarà accettato racchiuso in casse di legno della capacità di chilogrammi 40 ognuna, oppure in cartoccieri metallici stagni della capacità di 20 a 30 chilogrammi ciascuno.

Le casse saranno chiuse con viti di ottone ed assicurato con filo pure di ottone incrociato e suggellato.

Nelle casse di legno, il *fulmicotone* di cui sopra sarà avvolto in uno strato di carta paraffinata, cui saranno sovrapposti due o tre altri strati di carta semplice da imballaggio.

2° Il *fulmicotone compresso asciutto o contenente meno del 18 per cento d'acqua*, sarà accettato in casse di legno rivestite all'esterno di un altro involucro di zinco perfettamente chiuso ed assicurato con filo di ottone incrociato e suggellato.

Il peso di ogni cassa non dovrà eccedere i chilogrammi 50.

Il *fulmicotone compresso* potrà accettarsi eziandio nelle casse usate presso le Amministrazioni della guerra e della marina purchè tali casse non eccedano il peso lordo di chilogrammi 50.

3° Le *gelatine esplosive* (denominate *gomme*), e le *dinamiti a base di gelatina* (*nitroglicerina gelatinizzata*), dovranno essere trasportate in casse di legno chiuse con viti di ottone ed assicurate con filo di ottone incrociato e suggellato.

Il peso di ciascuna cassa non dovrà eccedere i chilogrammi 50.

4° Le *dinamiti a base di nitroglicerina* e *la bengalina (esplodente Medail)*, saranno trasportate in casse di legno foderate di feltro e contenenti le cartuccie disposte a strati orizzontali avviluppate da una materia assorbente (silice calcinata o segatura di legno); quando però le cartuccie di dette dinamiti siano rivestite di involucro impermeabile secondo il processo brevettato dalla fabbrica di Avigliana, sarà ammesso lo stesso imballaggio che per le gelatine esplosive.

Il peso di ogni cassa non dovrà eccedere i chilogrammi 50.

5° Sono esclusi assolutamente dal trasporto in strada ferrata: il *fulmicotone compresso contenente acqua*, oppure *asciutto*, non condizionato come sopra; le *gelatine esplosive*; le *dinamiti* e la *bengalina*, quando non siano confezionate in modo da togliere il pericolo dell'accensione spontanea o per semplice sfregamento.

6° Epperò non dovrà essere accettato niun trasporto di dette materie se il mittente, insieme alla lettera di porto, non rilasci all'Amministrazione una dichiarazione esplicita, redatta nei termini di cui al richiamo (1) portante il bollo e la marca di fabbrica e firmata dal

(1) La dichiarazione dev'essere redatta nei termini seguenti:

« Il sottoscritto dichiara che la merce consistente in . . . . . (*) da lui oggi consegnata alle strade ferrate . . . . . per essere spedita da . . . . a . . . . . al signor . . . . è confezionata in maniera che non può accendersi spontaneamente o per semplice sfregamento, non ignorando che altrimenti il trasporto in strada ferrata ne sarebbe assolutamente vietato; e dichiara inoltre d'assumere l'intera responsabilità per le conseguenze o per i danni di ogni natura che potessero verificarsi per gli effetti del trasporto. »

(*) Fulmicotone compresso contenente almeno il 18 per cento d'acqua.

Id. asciutto e contenente meno del 18 per cento d'acqua.

Gelatine esplosive.

Dinamite a base di gelatina.

Id. di nitroglicerina.

Bengalina (esplodente Medail).

direttore tecnico o dal capo fabbrica o da persona infine che per la sua qualità sia in grado di avere un'esatta cognizione di quanto attesta ed a cui possa in ogni evento essere addossata la responsabilità civile e penale per ogni possibile disastro.

g) Il *fosforo* non verrà accettato se non riposto in fusti stagnati o riempiti d'acqua, oppure in scatole di latta saldate, ripiene, rincalzate con segatura di legno e rinchiuse in casse cerchiate di ferro. Il peso complessivo di ciascuna cassa o fusto non può eccedere chilogrammi 90.

h) I *fuochi artificiali* ed i *preparati pirotecnici* si accettano in casse di legno ben connesse e foderate internamente di carta e di un peso lordo non maggiore di 50 chilogrammi.

i) Le *polveri da caccia, da guerra e da mina* devono essere imballate, le polveri da caccia in scatole di latta o di legno od anche in sacchetti di tela, contenenti non oltre un chilogramma e mezzo di polvere e riuniti in casse od in barili di legno chiusi ermeticamente ed impediti a muoversi da interposta segatura di legno, stoppa, ritagli di carta, di lolla di riso, ecc.; le altre due qualità di polvere (da guerra e da mina) in sacchi contenenti non oltre 50 chilogrammi di polvere ciascuno, riposti caduno in cassa o barile di uguale capacità pure ermeticamente chiusi. Il peso lordo delle casse o barili non deve mai eccedere i 70 chilogrammi.

l) Il *solfuro di carbonio* è accettato in recipienti di robusta lamiera di ferro convenientemente ribadita e saldata, dello spessore di almeno quattro millimetri e chiusi con tappi a vite pure in ferro, preferibilmente situati su di uno dei fondi dei fusti, sempreché, per altro, ogni recipiente non superi il peso lordo di 650 chilogrammi. Il trasporto del *solfuro di carbonio* si effettua in carri scoperti muniti di copertoni.

m) La *bengalina* (esplodente Medail) si accetta al trasporto in cartucce racchiuse in casse non oltrepassanti ciascuna il peso di chilogrammi 50 ed alle condizioni fissate per il trasporto della dinamite a base di nitroglicerina.

Articolo 17.

Le casse, le botti od i barili contenenti *dinamite, munizioni da guerra polveri da caccia, da guerra e da mina, fuochi artificiali e preparati pirotecnici* spediti da privati devono, se sarà creduto necessario, essere legati con funi o provveduti di cerchi solidi di legno, esclusa qualsiasi parte metallica non internata nel legno e non coperta da mastice o da tela incollata; l'imballaggio dev'essere fatto in modo che i generi non abbiano a soffrire alcun danno nel trasporto, nel carico e nello scarico.

Sono pure ammessi gl'imballaggi guerniti di metallo, purchè questo non sia ferro od acciaio.

Articolo 18.

Le casse o barili contenenti merci designate nell'articolo precedente, ad eccezione delle polveri da fuoco e dei preparati pirotecnici, devono portare etichette in carattere di tre centimetri almeno di altezza coll'indicazione: *Merci fulminanti*; per le polveri da fuoco e per i preparati pirotecnici, l'etichetta dovrà indicare: *Polvere da fuoco.*

Articolo 19.

Le merci ora indicate che si trasportano per conto delle Amministrazioni della guerra e marina, possono accettarsi nelle casse o barili usati presso le dette Amministrazioni, purchè non eccedano il peso lordo di 80 chilogrammi; le polveri o munizioni da guerra si accettano anche di peso superiore quando siano contenute entro cofani regolamentari d'artiglierie, accettandosi anche il relativo sistema interno d'imballaggio.

Articolo 20.

Merci di 4ª categoria.

Le materie di IV categoria e cioè: il fulmicotone asciutto non compresso e materie consimili, dovranno essere spedite in vasi di terra o cassette metalliche rivestite di un involucro di carta incollata, della capacità di non oltre mezzo chilogramma ciascuno, questi recipienti saranno imballati accuratamente in casse di legno non eccedenti ciascuna il peso lordo di chilogrammi 30.

Il trasporto del fulmicotone asciutto non compresso e materie consimili non potrà eccedere i 120 chilogrammi di peso lordo per ciascuna spedizione.

Articolo 21.

Sulle casse contenenti materie della IV categoria si dovrà applicare un cartellino portante, a carattere di 3 centimetri almeno di altezza, l'indicazione: *fulminante.*

CAPO V.

CARICO E SCARICO DELLE MERCI.

Articolo 22.

Le operazioni di carico e scarico delle merci di 3ª e 4ª *categoria*, ad eccezione del *fosforo e dei clorati*, non possono farsi di notte; per conseguenza, le spedizioni da inoltrarsi con convogli notturni che, a mente dell'articolo 10, devonsi consegnare solo poco innanzi alla partenza del convoglio, saranno invece consegnate *due ore prima del tramonto del sole* e chiuse tosto nei vagoni.

Articolo 23.

Il carico e lo scarico di tali articoli, quando si tratti di partite non inferiori a 50 chilogrammi, eccezionalmente a 70 chilogrammi per le polveri da caccia e da mina consegnate da privati, o 80 ed anche più se in cofani regolamentari per quelli consegnati dalle Amministrazioni della guerra o della marina, devonsi eseguire, rispettivamente dal mittente e dal destinatario, sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione.

Per le eccezioni che occorresse di fare in questo argomento, avuto riguardo all'entità dei trasporti delle Amministrazioni della guerra e marina, di volta in volta saranno da provocarsi dalla superiorità le opportune disposizioni.

Articolo 24.

Il carico di ciascun vagone, compresi i recipienti, non deve in alcun modo oltrepassare i due terzi della sua portata.

Articolo 25.

Per impedire tanto le conseguenze delle faville che potessero penetrare nei vagoni, quanto la dispersione del polverino, si stenderà sul pavimento del vagone una tela impermeabile o traliccio doppio, e la totalità dei colli sarà pure similmente coperta e con maggiore accuratezza rimpetto alle portiere, le quali saranno munite dell'occorrente per rimanere chiuse ed immobili durante il tragitto. Le tele necessarie saranno fornite dal mittente, il quale provvederà altresì che le ferramenta interne dei vagoni siano diligentemente ricoperte di stoffa o mascherate di legno.

Queste precauzioni speciali riguardano i trasporti di *munizioni da guerra*, di *polveri piriche* e di *preparativi pirotecnici.*

CAPO VI.

MODO DI TRASPORTO.

Articolo 26.

Tutte le merci delle quattro categorie devono viaggiare di regola con convogli merci o con convogli speciali, secondo le norme ordinarie in vigore in quanto non siano contrarie alle presenti condizioni.

Articolo 27.

Sulle linee non servite da convogli merci ed anche su quelle che ne hanno, sempreché si tratti di casi d'urgenza, le merci della 1ª e 2ª *categoria* possono essere inoltrate coi convogli misti.

Articolo 28.

I vagoni carichi con merci della 4ª *categoria* si trasportano soltanto col convogli merci ordinari. Se le linee non sono percorse da tali convogli, il trasporto ha luogo con convogli speciali alle condizioni di cui all'articolo 6 delle tariffe e condizioni pei trasporti.

Le spedizioni non eccedenti i 50 chilogrammi ed eccezionalmente i 70 chilogrammi per le *polveri da guerra*, da *caccia* e da *mina*, si possono inoltrare con un convoglio misto, quando non vi siano convogli merci, ma in tal caso la spedizione deve essere munita di un secondo imballaggio, oltre a quello prescritto dall'articolo 16, e avvolta in tela impermeabile o traliccio doppio, e portare le relative etichette.

È fatta eccezione per le *casse* e *barili* delle Amministrazioni della Guerra o Marina del peso fino ad 80 chilogrammi per ogni spedizione e per i cofani regolamentari di artiglieria, i quali, quando non vi siano convogli merci, possono trasportarsi con convogli misti. Le cautele da usarsi pel loro trasporto si limitano a quelle di carico, collocamento nei vagoni e scarico.

Di questo spedizioni non se ne potrà fare che una sola per ogni convoglio misto.

Le spedizioni di *fulmicotone compresso*, umido ed asciutto, di *gelatine esplosive*, di *dinamite* e di *bengalina*, il peso delle quali non superi i 50 chilogrammi ciascuna, potranno essere inoltrate, senza obbligo del secondo imballaggio, coi treni misti, una spedizione per treno sulle linee non servite da convogli merci.

I *clorati solidi* e *liquidi*, e il fosforo potranno essere inoltrati, senza eccezione, anche con convogli misti, ogniqualvolta non vi siano convogli-merci.

Il *solfuro di carbonio* deve essere trasportato colla maggiore celerità possibile, valendosi anche dei convogli misti su quelle linee che ne sono percorse, quando non vi siano convogli merci che partano ed arrivino in precedenza.

Articolo 29.

I vagoni carichi di *merci della* 4ª *categoria* non si ammettono, in nessun caso, nei convogli viaggiatori. Sulle linee non servite da convogli merci, le spedizioni si eseguiscono soltanto con convogli speciali alle condizioni suespresse per le merci di 3ª categoria.

Articolo 30.

Le spedizioni di merci di 3ª e 4ª *categoria*, appena caricate e chiuse nei vagoni colle norme stabilite, si mandano a destinazione col primo convoglio merci.

Articolo 31.

La giacenza in stazione di *munizioni da guerra*, di *polveri da fuoco*, di *preparati pirotecnici*, *dinamite*, *gelatine esplosive*, *bengalina*, *fulmicotone compresso*, *fulmicotone non compresso asciutto* e merci consimili appartenenti ai privati, deve essere notificata alle autorità di pubblica sicurezza sia che la giacenza avvenga a destinazione, perchè non ritirata la merce immediatamente dopo l'avviso, o sia che avvenga in qualunque stazione intermedia, quando la merce stessa, essendo in quantità superiore ad un chilogramma e mezzo, debba sostarvi più di due ore.

Articolo 32.

Gli avvisi devono, di regola, essere portati alla loro destinazione dal personale stesso della stazione, salvo che la residenza delle autorità di pubblica sicurezza, a cui sono diretti, si trovasse distante più di 500 metri dalla stazione, nel qual caso, il loro invio a domicilio potrà essere fatto col mezzo di espresso.

Le spese di espresso sono caricate quali *spese anticipate* sulle spedizioni alle quali gli avvisi si riferiscono.

Articolo 33.

Stante la cautele a prendersi per il trasporto delle merci di 2ª, 3ª e 4ª *categoria*, l'Amministrazione non garantisce il termine di resa.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER TRASPORTI MILITARI.

Articolo 34.

Le disposizioni contenute in queste tariffe e condizioni di trasporti non modificano in nessuna parte i prezzi e le norme speciali vigenti quanto ai trasporti per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina.

Articolo 35.

Le medesime misure di precauzione e cautele si intendono estese anche ai trasporti di munizioni da guerra contenute negli avantreni, carri o carrette da munizioni, carri da parco d'artiglieria coperti e carri da polvere, del Genio militare.

Articolo 36.

Per l'esecuzione di tali trasporti dovranno prendersi preventivamente gli opportuni concerti fra l'Amministrazione della guerra e marina e quella delle strade ferrate. Il giorno e l'ora di arrivo di ogni convoglio contenente polveri o munizioni da guerra saranno telegraficamente comunicati all'autorità militare del luogo di arrivo dal capo dell'ultima stazione capo-linea precedente quella di arrivo (1).

AVVERTENZE GENERALI.

Articolo 37.

In quanto concerne i trasporti dei privati di *munizioni da guerra*, di *polveri piriche*, di *preparati pirotecnici*, *dinamite*, *bengalina*, *gelatine esplosive*, *fulmicotone compresso*, *fulmicotone non compresso asciutto* e merci consimili, le disposizioni di cui sopra sono informate alle prescrizioni del regolamento per l'esecuzione della legge di sicurezza pubblica e del regolamento per l'esecuzione della legge sulla abolizione della privativa sulle polveri.

Ad ogni migliore effetto si trascrivono siffatte prescrizioni:

Art. 102 del regolamento di pubblica sicurezza 18 marzo 1865.

« Per il trasporto delle polveri per conto dei privati si devono osservare le seguenti prescrizioni:

« 1º — Nessuno può trasportare da un luogo ad un altro una quantità di polvere eccedente un chilogramma e mezzo, senza che sia contenuta in una botte perfettamente chiusa su cui sia scritto in carattere ben leggibile — *polvere da fuoco*, il nome dello speditore e del destinatario e l'indicazione della quantità di polvere contenuta.

« 2. — Il trasporto delle polveri in quantità eccedente un chilogramma e mezzo non può essere effettuato per mezzo delle vetture, dei piroscafi, delle barche e dei battelli destinati a trasportare viaggiatori, a meno che manchino assolutamente altri mezzi; ed in tal caso il conduttore delle navi o vetture deve prevenirne i viaggiatori.

« Deve inoltre la polvere essere rinchiusa in botte perfettamente chiusa ed interamente ricoperta di piombo, zinco o pelle cruda, che deve poi essere collocata alla maggiore possibile distanza dai viaggiatori, e sui piroscafi eziandio a distanza dalla caldaia.

« 3. — Il conduttore incaricato di trasportare polvere da fuoco in quantità eccedente un chilogrammo e mezzo, deve, quando si

---

(1) I trasporti di munizioni da guerra e di materie esplodenti di 3ª e 4ª categoria per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina devono sempre essere accompagnati da una scorta militare dal luogo di deposito fino alla stazione di partenza e dalla stazione di arrivo fino al luogo di destinazione.

Il capostazione di partenza è tenuto a firmare la dichiarazione di scorta che gli verrà presentata dal capo della detta scorta militare, indicandovi anche la data e l'ora in cui avvenne la consegna.

« ferma in un luogo abitato, darne immediatamente avviso alle Autorità di pubblica sicurezza, uniformandosi alle prescrizioni di cautela che gli saranno fatte. »

Art. 15 del regolamento 21 giugno 1869 per l'esecuzione della legge d'abolizione della privativa delle polveri.

« Per il trasporto delle polveri piriche saranno osservate le prescrizioni dell'art. 102 del regolamento per l'esecuzione della Legge di sicurezza pubblica, approvato con Regio decreto n. 2336, del 18 maggio 1865.

« I trasporti di polvere in quantità maggiore di cinque chilogrammi dovranno essere previamente notificati alle Autorità locali di pubblica sicurezza.

« Tale dichiarazione dovrà farsi per qualunque quantità anche minore, quando il trasporto si eseguisca per mezzo di ferrovia o di altri pubblici mezzi.

« Essendo rilevanti le quantità di polvere da trasportarsi, si potrà anche farle scortare, dietro ordine dell'Autorità locale di pubblica sicurezza, a spese di chi fa il trasporto. »

ISTRUZIONI

per l'applicazione delle tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti

(Approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 29 dic. 1882)

ACCETTAZIONE — CARICO — TRASPORTO.

Articolo 38.

Il permesso d'uscita di cui all'articolo 8, dovendo servire a garanzia delle Amministrazioni ferroviarie, sarà assicurato alle richieste di spedizione con relativa annotazione.

Articolo 39.

Ricevute le merci ed applicate ai colli le etichette nei casi in cui ciò è prescritto, si procederà al carico delle medesime, seguendo le norme comuni pel carico delle merci nei vagoni, ed osservando eziandio le speciali disposizioni che seguono:

I e II Categoria.

Articolo 40.

Le merci della 1ª *categoria* saranno collocate rispettivamente nei vagoni chiusi od aperti e da coprirsi con copertone, giusta quanto è stabilito dall'articolo 14.

Nei vagoni carichi di merci di questa categoria non si dovrà porre *Nitrato di soda o di potassa.*

Articolo 41.

Le materie della 2ª *categoria* saranno caricate in vagoni chiusi ad eccezione della *lucilina*, degli *olii di schisto* e del *petrolio*, che saranno caricati in carri scoperti, con copertone, al pari dei *fusti vuoti di alcool e di altri liquidi alcoolici, di lucilina e di petrolio*, quando non siano accuratamente tappati, com'è detto all'art. 15.

Sulle pareti esterne, tanto a destra che a sinistra dei vagoni con carico di merci della 2ª categoria, si dovrà applicare l'etichetta portante l'indicazione: *Infiammabili.*

Aticolo 42.

Quando le merci di 1ª e 2ª *categoria* sono trasportate in convogli misti a tenore dell'articolo 27, si dovrà nella formazione del convoglio osservare le seguenti norme:

Il gruppo dei vagoni carichi di tali merci sarà collocato quanto più lontano è possibile dalla locomotiva.

Fra detto gruppo e la carrozza-viaggiatori più vicina od il carro a bagagli dovrà essere interposto un vagone coperto, vuoto o carico di materie non infiammabili. Tutti gli altri carri da merci ordinarie saranno collocati fra il gruppo suddetto e la locomotiva.

Nel caso non ci fossero almeno due vagoni coperti da collocarsi uno davanti e l'altro di dietro al detto gruppo, la spedizione sarà differita.

Articolo 43.

L'acido solforico, nitrico, cloridrico e gli altri acidi minerali che viaggiano in damigiane di vetro, imballate, in cesti di vimini o di giunco, debbono essere trasportati in vagoni aperti, ma senza far uso di copertoni, e caricati separatamente, non potendo mettersi in vagoni contenenti prodotti chimici di altre specie.

Nella composizione del convoglio i vagoni carichi di tali materie dovranno essere collocati com'è prescritto dal precedente articolo.

III e IV Categoria.

Articolo 44.

I barili e le casse contenenti le materie della 3ª e 4ª *categoria* saranno collocati in vagoni chiusi e, per quanto è possibile, coperti di zinco con molle di sospensione e di ripulsione, ed agganciati nel convoglio sino al contatto dei repulsori; però il fosforo ed il solfuro di carbonio vanno caricati su carri scoperti con copertoni.

I barili devono essere collocati in piedi, e per evitare sfregamenti se ne colmeranno gli interstizi con fascetti di paglia, ramoscelli sciolti, cunei di legno, stuoie, ecc., da fornirsi a spese del mittente.

Quando però il numero dei barili fosse tale da coprire completamente il fondo del vagone potranno essere anche caricati in piano.

I copertoni da porsi poi sui carri con carico di solfuro di carbonio dovranno essere collocati in modo che, mentre riparino il carico dalle faville della locomotiva, permettano all'aria di penetrare sotto e circolare; epperciò si avrà cura di assicurarli bene alle due teste del carro e di tenerli alquanto sollevati ai due lati longitudinali.

Articolo 45.

Gli agenti, incaricati di assistere al carico, sorveglieranno acchè i mittenti abbiano a provvedere e ricoprire diligentemente di stoffa o mascherare di legno le ferramenta interne dei vagoni ed adempiano a tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 25.

Articolo 46.

Per tutte queste spedizioni s'impiegheranno esclusivamente carri senza freno, ed in caso che per le esigenze del servizio si dovessero utilizzare vagoni con freno, questo sarà impiombato e ne sarà assolutamente vietato l'uso mediante annotazione sulla cedola oraria.

Su ciascuno dei carri adoperati pel trasporto delle materie di 3ª e 4ª *categoria* dovranno, tanto a destra che a sinistra sugli sportelli, essere affissi dei cartelli portanti a lettere di tre centimetri almeno di altezza le parole: *Polvere da fuoco* o *fulminanti*, a seconda del caso.

Articolo 47.

Salvo speciale decisione, che venisse comunicata anticipatamente al personale, non si potranno ammettere più di dieci carri con carico di materie della 3ª e 4ª *categoria* per ogni convoglio ordinario di merci.

Tali carri dovranno in ogni caso essere collocati alla coda del convoglio il più distante possibile dalla locomotiva, ed essere preceduti e seguiti da tre vagoni coperti vuoti o carichi di materie difficilmente infiammabili e che potranno anche servire da freno.

Nel caso però che la spedizione non oltrepassi il peso di 50 chilogrammi (eccezionalmente di 70 chilogrammi per le polveri da guerra, da mina e da caccia) pei privati, e gli 80 per le Amministrazioni della Guerra e della Marina, basterà farla seguire da un solo vagone con freno.

Nei piani inclinati a forti pendenze (1) i vagoni carichi di merci di 3ª e 4ª *categoria* saranno collocati in numero non maggiore di tre

(1) Sono a considerarsi come linee a forti pendenze quelle che hanno ascese superiori al 15 per mille.

per convoglio ordinario merci od in mezzo al numero stabilito di vagoni con freno.

Resta per altro concesso all'Autorità militare di ammettere nei propri convogli transitanti su linee a forti pendenze anche un numero maggiore di carri carichi delle materie di 3ª e 4ª *categoria*, quando sia mantenuta la prescritta distanza dalla locomotiva, vi siano i freni necessari a termini dei vigenti regolamenti e non si oltrepassi la composizione ordinaria di un convoglio a semplice trazione.

Le piccole partite di munizioni da guerra, che dai luoghi di deposito o dai laboratori di precisione per conto delle Amministrazioni della Guerra e della Marina vengono spedite a diverse località, potranno essere riunite in uno stesso vagone e viaggiare sotto la sorveglianza d'una sola scorta, purchè siano osservate le prescrizioni di cui agli articoli 24 e 36.

Le piccole partite di cui si tratta non potranno per altro essere caricate in uno stesso vagone, se non quando possano tutte arrivare a destinazione nel medesimo vagone senza bisogno di trasbordo, cioè che tutte le stazioni destinatarie si trovino sulla linea più breve da percorrersi da tutte le spedizioni.

Le spedizioni inferiori o di poco superiori ai 50 chilogrammi, eccezionalmente sino a 70 chilogrammi per le polveri piriche, pei privati, ed agli 80 per le Amministrazioni della Guerra e della Marina, potranno essere riunite in un solo vagone anche con spedizioni di merci che non siano metalli o materie di natura tale da provocare incendio, purchè queste abbiano la medesima destinazione o siano destinate oltre; inoltre i colli componenti siffatte spedizioni dovranno esser posti in un angolo del vagone, osservando nel carico tutte le cautele prescritte dall'articolo 25 ed a tutte spese dei mittenti.

I colli di cui trattasi dovranno pure essere condizionati secondo le prescrizioni suaccennate e portare il voluto cartellino o le etichette regolamentari delle Amministrazioni della Guerra o della Marina; i vagoni nei quali verranno caricati, sebbene contengano altre merci, dovranno essere trattati con tutte le norme stabilite pei vagoni aventi carico di polveri o materie fulminanti. I carri contenenti tali spedizioni dovranno essere attaccati al convoglio secondo le norme portate dall'articolo 42.

Articolo 48.

L'uso dei vagoni sarà preceduto da una visita accurata per riconoscere che le porte dei carri chiudano bene, che nelle pareti laterali come nel coperto e pavimento non vi siano fessure od altre aperture, per le quali possano entrare le faville provenienti dalla locomotiva. Così pure sarà esaminato diligentemente se non vi siano scoperti nell'interno del carro chiodi, viti od altri oggetti duri, dai quali possano venir danneggiati gl'imballaggi del carico durante il viaggio in causa di sfregamento o delle scosse. I carri che presentassero alcuno dei difetti indicati non potranno essere usati pel trasporto degli oggetti infiammabili.

Si dovrà del pari fare attenzione che non rimangano, in qualche parte del telaio, pezzi di cotone che abbiano servito per la pulitura del carro o per altro fine.

Articolo 49.

Nella composizione dei convogli speciali si osserveranno tutte le prescrizioni più sopra indicate per l'inoltro dei vagoni da spedirsi col convogli merci ordinari.

SORVEGLIANZA.

Articolo 50.

Tutte le partite di materie della 3ª e 4ª *categoria*, anche inferiori a 50 chilogrammi, dovranno essere sorvegliate in modo speciale, sia nelle stazioni che durante il viaggio, da un agente all'uopo incaricato.

Tale agente nelle stazioni non dovrà mai perdere di vista i carri posti sotto la propria sorveglianza; farà allontanare chiunque s'avvicinasse con fuochi, con sigari accesi, ecc.; terrà d'occhio i carri durante le fermate o le manovre e non abbandonerà mai le spedizioni fino a che siano consegnate ai destinatarii; dovrà essere provveduto di fanali chiusi e non permetterà che alcuno durante il tragitto salga sui vagoni carichi delle materie suddette.

Articolo 51.

La custodia di cui trattasi sarà affidata nelle stazioni ad un manovale e lungo il viaggio ad un guardiafreno in servizio ordinario del convoglio.

Articolo 52.

La durata del servizio dell'agente incaricato della sorveglianza nelle stazioni sarà, in quella di partenza, dall'accettazione della merce fino alla consegna del carro al personale del convoglio che lo deve trasportare; in quelle intermedie, ove il convoglio dovesse fare una fermata di oltre mezz'ora, dall'arrivo del medesimo alla partenza; ed in quella di destinazione, dalla consegna del carro da parte del personale del convoglio a quello di stazione fino alla consegna della merce al destinatario.

La durata del servizio dell'agente destinato alla sorveglianza, lungo il viaggio, delle materie di 3ª e 4ª *categoria* deve essere perfettamente eguale a quella assegnata al personale pel servizio dei convogli ordinari, vale a dire che la custodia non deve essere affidata ad un solo agente fino alla stazione destinataria del trasporto, ma deve invece continuare per lo stesso agente solo dalla stazione di partenza sino al prossimo deposito di personale viaggiante, da dove l'ulteriore servizio di custodia deve essere assunto da altro agente di questo ultimo deposito.

Articolo 53.

All'agente che sia in partenza, sia nelle stazioni intermedie, come pure lungo il percorso, assume la custodia delle spedizioni di materie di 3ª e 4ª *categoria*, deve sempre farsi per iscritto regolare consegna delle medesime, su appositi moduli, avvertendolo inoltre delle annotazioni speciali che si trovassero sui documenti di trasporto, annotazioni che egli è tenuto di controfirmare.

Giunto alla stazione dove ha termine il convoglio, oppure a quella di destinazione, l'agente che ha in custodia il carro, ritira dal capo stazione regolare ricevuta del carro stesso a tergo del predetto modulo, il quale deve essere poi allegato alla cedola oraria.

Articolo 54.

Pel *solfuro di carbonio*, l'agente che ne avrà assunto la custodia farà di quando in quando inaffiare d'acqua i recipienti, cura questa però che non sarà da prendersi se non durante i calori estivi e più specialmente nel caso in cui i recipienti stessi debbano sostare e rimanere sotto l'azione diretta del sole.

I capi stazione presteranno i mezzi occorrenti e sorveglieranno onde tale pratica sia regolarmente adempita.

CAUTELE.

Articolo 55.

È obbligo del capostazione, ogni qualvolta deve porre in ispedizione un carico di polveri o di materie esplodenti, di prevenirne col mezzo di correntale le stazioni successive fino, e compresa quella capo-linea, da dove hanno origine i convogli che muovono in senso contrario, e ciò per norma delle stazioni intermedie, qualora dovessero fare delle manovre, e segnarlo nella cedola del convoglio con cui si fa il trasporto, coll'annotazione *materie infiammabili*. I capi delle stazioni estreme devono in tali casi prevenire, mediante stacco di apposito modulo, i macchinisti di tutti i treni in partenza dalla propria stazione, che avessero ad incrociare o precedere in qualche stazione intermedia o lungo le linee a doppio binario il convoglio portante il carico di polvere, onde nelle vicinanze di questo tengano chiuso il regolatore della locomotiva. Il capo della stazione di precedente fermata dovrà accertarsi che l'avviso ai macchinisti sia stato dato.

Qualora detta correntale non potesse, in causa dell'orario, giungere in tempo per servire allo scopo, devesi trasmettere avviso telegrafico a tutte le stazioni, a cui la correntale avrebbe dovuto pervenire.

Articolo 56.

Il capo conduttore del convoglio portante carri con polveri o materie fulminanti, dovrà dare avviso dell'esistenza di tali carri nel proprio convoglio a tutti i capi delle stazioni ove il convoglio farà fermata, e assicurarsi che l'agente che ha assunto o che doveva assumerne la custodia si trovi al suo posto.

Nelle stazioni le manovre dei vagoni contenenti materie della 3ª e 4ª *categoria* saranno possibilmente eseguite a braccia. Quando però non si possa a meno di usare la locomotiva, le manovre devono effettuarsi con una velocità non superante il passo d'uomo; le manovre a spinta sono assolutamente proibite.

Le operazioni di carico e scarico dovranno essere fatte coi massimi riguardi e possibilmente in località lontane dai binarii ove manovrano locomotive.

Articolo 57.

Nel caso che l'agente incaricato della sorveglianza della spedizione facesse risultare in una stazione intermedia la necessità di esaminare lo stato del carico, la ricognizione dovrà aver luogo in presenza del conduttore del convoglio, il quale aprirà le portelle dei carri e le chiuderà nuovamente colla massima cautela.

Il macchinista ed il fuochista dovranno essere avvertiti di non alimentare il fuoco della locomotiva per tutto il tempo che dura la ricognizione, ovvero il carico e scarico, di non aprire le porte dei fornelli, di non spazzare le parti della locomotiva che contengono fuoco e di chiudere il camino.

Tali operazioni non potranno aver luogo in vicinanza alle locomotive accese; su quelle che fossero di passaggio si dovrà nelle vicinanze tener chiuso il regolatore.

Articolo 58.

I convogli merci che abbiano uno o più vagoni carichi di materie della 3ª e 4ª *categoria* ed i convogli speciali che trasportano tali materie, dovranno essere trainati da locomotive alimentate da coke, litantrace, o loro composti, esclusi quegli altri combustibili che promuovono molte scintille, come la legna, la torba e la lignite, i quali non si potranno adoperare a meno che la locomotiva non sia provvista di apparecchi che dal Ministero siano riconosciuti atti ad impedire efficacemente lo spandimento delle faville.

MAGAZZINAGGIO.

Articolo 59.

In vista del termine utile più ristretto, durante il quale le materie della 3ª e 4ª *categoria* in arrivo alle stazioni, possono farvi sosta senza incorrere nel pagamento delle tasse di magazzinaggio, le relative lettere d'avviso dovranno essere immancabilmente spedite ai destinatari appena giunta la merce in stazione, purchè, bene inteso, l'arrivo abbia luogo nell'orario d'ufficio.

NOTIFICAZIONE DELLE SOSTE ALLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA.

Articolo 60.

L'avviso delle soste alle autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 32, dovrà essere dato per iscritto, e contenere le seguenti indicazioni: stazione d'origine e di destinazione; nome del mittente e del destinatario; qualità e peso della merce; e quando si tratti di spedizioni in transito, anche il numero del convoglio di arrivo e di quello con cui dovrà proseguire.

ACCIDENTI DURANTE IL VIAGGIO.

Articolo 61.

Nel caso che durante il viaggio avvenisse qualche dissesto nei carri, le polveri e materie esplodenti si dovranno tosto scaricare dal personale della ferrovia e collocare in luogo, per quanto è possibile, sicuro, facendo attenzione ai carboni accesi che possono essere stati lasciati dietro di sè dalla locomotiva e informando prontamente dell'accaduto la stazione più prossima affine di provvedere al successivo trasporto.

La stazione dovrà tosto informarne l'Ufficio superiore da cui dipende, che ne darà a sua volta avviso alla Direzione dell'esercizio.

Sottoscritti all'originale:

Il Ministro dei Lavori Pubblici:
FRANCESCO GENALA.

Il Ministro delle Finanze e Ministro per interim del Tesoro:
AGOSTINO MAGLIANI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:
BERNARDINO GRIMALDI.

GIOVANNI MARSAGLIA, nel nome proprio e quale rappresentante della Banca di Torino e delle Ditte fratelli Marsaglia e Fratelli Ceriana.

ALFREDO COTTRAU, nel nome proprio e quale rappresentante della Banca di Torino e delle Ditte fratelli Marsaglia e Ceriana.

FRANCESCO RACIOPPI, *testimonio.*

GIANATTI GIOV. VINCENZO, *testimonio.*

Il Caposezione
delegato alla stipulazione dei contratti al Ministero dei Lavori Pubblici:
MARIANO FRIGERI.

Allegato C al Capitolato.

TRASPORTI *di persone ed oggetti per conto della Casa Reale e del Governo, di militari ed impiegati governativi, di operai e braccianti in comitiva od in massa.*

I. — Trasporti per conto della Casa Reale.

I trasporti di persone, di merci e di bestiame per conto della Casa Reale avranno luogo colla riduzione del 50 per cento sulle tariffe generali, seguendo le norme e condizioni vigenti per tali trasporti sulle altre reti italiane.

II. — Trasporti di persone e di oggetti per conto del Governo.

1. — Trasporti per conto dell'Amministrazione della Guerra e Marina.

Militari, marinai, loro assimilati e carabinieri Reali.

I classe per viaggiatore e per chilometro	L.	0 025
II id. id. id.	»	0 018
III id. ed anche in carri chiusi con panche	»	0 0125
Prezzo minimo per ogni scompartimento pel trasporto di feriti o malati — I classe per chilom.	»	0 20
II id. id.	»	0 15
III id. id.	»	0 10
Prezzo minimo per ogni carrozza ridotta per trasporto di feriti o di malati e per chilometro	»	0 45
Prezzo minimo per ogni carro coperto per trasporto di feriti o di malati e per chilometro	»	0 30

Le famiglie dei militari, marinai e carabinieri in occasione di cambio di residenza, per ragioni di servizio, hanno diritto alla riduzione della metà sui prezzi a tariffa generale.

Bagagli.

Per ogni tonnellata e per chilometro	L.	0 20
Tassa minima per ogni spedizione e per l'intero percorso	»	0 40

Merci, materiale di artiglieria, vettovaglie ed ogni altro oggetto.

PREZZI	ZONE DI PERCORRENZA Da 1 a 100 Chilom.	Da 101 a 200 Chilom.	Da 201 a 300 Chilom.	Da 301 a 400 Chilom.	Da 401 a 500 Chilom.	Oltre 500 Chilom.
Per tonnellata e per chilometro	0 06	0 06	0 055	0 05	0 045	0 04
Fatti per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti	6 »	12 »	17 50	22 50	27 »	»

Tassa minima { per ogni spedizione e per l'intero percorso . . . L. 0 40
per ogni vagone chilometro, qualunque ne sia la portata . . . . . » 0 30

Diritto fisso per tonnellata e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari . . . . . . » 0 50

Polveri, fuochi da guerra, dinamite ed altri esplodenti, qualunque sia il peso della spedizione, e coll'esonero all'Amministrazione militare di fornire la scorta; carico e scarico a cura dell'Amministrazione medesima.

Per ogni tonnellata e per chilometro. . . . . L. 0 15

Se caricate in carri da polveri, per ognuno e per chilometro . . . . » 0 60

Tasse minime { per ogni spedizione e per l'intero percorso, da applicarsi alle spedizioni fino a 80 chilogrammi di peso lordo ed anche superiore quando trattasi di un solo cofano regolamentare . . . . . » 0 80
per vagone e per chilometro, da applicarsi alle spedizioni eccedenti il peso di 80 chilogrammi di peso lordo . . » 0 45

Cavalli e muli.

In vagone bestiame per capo e per chilometro . . . . L. 0 03

Tassa minima per ogni spedizione e per chilometro . . » 0 10

Veicoli (1) ed affusti a due e quattro ruote.

Se vuoti o provvisti di cannone, per ognuno e per chilometro. . . . . » 0 08

Se col carico di dotazione regolamentare (esclusa qualunque merce) o muniti di cannone, per ognuno e per chilometro. » 0 12

Tassa minima, siano carichi o muniti di cannoni, che vuoti o sprovvisti di cannone, per ogni spedizione e per chilometro. . . . . » 0 20

Diritto fisso per ogni veicolo e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari . . . . . » 1 50

Convogli speciali richiesti dall'autorità militare.

Prezzo minimo per convoglio e per chilometro. . . . L. 4 »

Tassa minima per convoglio . . . . » 60 »

Venendo richiesto per trasporto d'urgenza di truppe o di oggetti, materiali, cavalli, vetture, ecc., un convoglio speciale, le Amministrazioni ferroviarie hanno diritto di riscuotere le tasse minime sopraindicate, tutte le volte che, conteggiando in base alla tariffa militare gli importi dovuti per ciascuna categoria di trasporto, si ottenesse per chilometro o per convoglio una tassa inferiore a quella minima sovrastabilita.

(1) Le carrette a mano a due ruote (galeotte) sono considerate come veicoli a due ruote se consegnate montate, e come materiale se smontate.

Avvenendo che un convoglio richiesto ed approntato non abbia luogo, sarà dovuta la tassa minima per convoglio.

Merci voluminose.

Le merci e gli altri oggetti considerati voluminosi dalle tariffe ordinarie, saranno tassate coll'aumento del 50 per cento sui prezzi delle tariffe, salvo che il mittente abbia indicato sul documento di spedizione il volume e i dati di misurazione da cui fu desunto; nel qual caso, previo riscontro dei dati esposti, si applicherà invece il prezzo in base al peso ragguagliato a 200 chilogrammi per metro cubo, qualora questo modo di tassazione riesca più conveniente allo speditore.

Avvertenze generali.

Carri a quattro ruote divisibili.

I veicoli a quattro ruote divisibili in avantreni e retrotreni e consegnati in due parti saranno considerati come un veicolo a quattro ruote, tutta volta che sullo stesso carro ne siano caricate non meno di due parti.

Nella dotazione regolamentare degli avantreni e retrotreni s'intendono comprese anche le relative munizioni che si trasportano racchiuse nei cassoni.

Polveri e munizioni da guerra.

Le misure di precauzione da usarsi nei trasporti delle polveri e munizioni da guerra sono quelle stesse prescritte dal regolamento speciale in vigore.

Grossi pesi indivisibili.

L'Amministrazione militare non potrà richiedere il trasporto di grossi pesi indivisibili, superiori alle 40 tonnellate, se non lungo quelle linee le cui opere d'arte, a giudizio delle Amministrazioni ferroviarie, presentino la solidità necessaria al sicuro passaggio dei pesi suddetti.

Il carico e lo scarico delle piastre da corazze, delle grosse bocche da fuoco e dei grossi pesi indivisibili di materiali, saranno sempre effettuati a cura ed a spese delle Amministrazioni della guerra e della marina.

Il termine di resa per il materiale predetto sarà in massima quello stesso stabilito pei trasporti del commercio. Qualora l'Amministrazione militare richiedesse di abbreviare esso termine della metà, i prezzi rispettivamente stabiliti saranno aumentati del 50 per cento.

I massi indivisibili di un peso superiore alle 40 tonnellate, saranno scortati da una squadra di truppa, la quale porterà con sè tutti gli attrezzi e le macchine occorrenti pel caso di rottura o di altri inconvenienti, e tutti questi trasporti saranno tassati e pagati in base alla presente tariffa.

Carri speciali dell'Amministrazione militare.

Nel computare il peso dei carri speciali viaggianti a vuoto, per la tassazione vi si aggiungerà il peso degli attrezzi ed oggetti che fossero caricati sui medesimi.

Occorrendo di trasportare sui carri speciali altri oggetti insieme ai grossi cannoni, piastre, ecc., essi saranno specificati sul documento di trasporto e tassati in base alla tariffa militare.

I carri speciali vuoti dell'Amministrazione militare saranno ricoverati gratuitamente e senza responsabilità di sorta per parte delle Amministrazioni ferroviarie in quelle stazioni che verranno d'accordo stabilite.

Il trasporto alla stazione di ricovero e quello da essa stazione all'altra in cui i carri dovranno essere utilizzati dall'Amministrazione della guerra e della marina avrà luogo in base alla presente tariffa.

L'untura dei detti carri speciali è sempre a carico delle Amministrazioni ferroviarie.

Le riparazioni ai carri predetti saranno fatte a cura e spese delle Amministrazioni della guerra e della marina. Quando però lo richie-

dessero, le stesse riparazioni dovranno essere fatte a cura delle Amministrazioni ferroviarie, a meno che si trattasse di lavori di natura tale pei quali queste non possedessero i mezzi necessari. Le Amministrazioni ferroviarie avranno poi diritto al rimborso delle spese fatte.

Trattandosi di trasporti fatti con carri dell'Amministrazione militare, di massi superiori a 40 tonnellate, le spese che occorressero per riparare i guasti prodotti alla via da rottura di assi o sviamento di carri o quelle per rimettere in circolazione il treno, saranno a tutto carico dell'Amministrazione per conto della quale si eseguisce il trasporto.

Tassa di sosta.

Quando i vagoni della portata fino a 20 tonnellate, appartenenti alle Amministrazioni ferroviarie, non siano caricati nel termine di 24 ore dal momento in cui furono posti a disposizione delle Amministrazioni della guerra o della marina, o non si siano scaricati nello stesso termine dopo l'arrivo a destinazione, sarà dovuta una tassa di sosta di lire 5 per ogni 24 ore indivisibili.

2° — Trasporti per conto delle Amministrazioni dello Stato.

Persone.

Doganieri viaggianti in 3ª classe, per posto e per chilometro . . . . . . L. 0.025

Guardie di pubblica sicurezza, detenuti ed agenti di scorta (militari del regio esercito, reali carabinieri ed altri agenti in servizio di pubblica sicurezza) od indigenti in 3ª classe, in compartimento separato, per posto e per chilometro . . . . . . » 0.0125

Vetture cellulari.

Se cariche, si pagherà in ragione dei posti occupati dai detenuti e dagli agenti di scorta in base alla tariffa qui sopra stabilita. Le vuote saranno trasportate gratuitamente.

La pulizia, l'illuminazione e l'ingrassamento sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria durante la permanenza sulla ferrovia.

Merci.

Tabacchi lavorati, compreso le spuntature di sigari, ecc., e le farine, per tonnellata e per chilometro . . . L. 0.08

Tabacchi in foglie, costole e ritagli delle foglie, per tonnellata e per chilometro . . . . . . » 0.07

Carta bollata (1), francobolli (1) e cartoline (1) postali, per tonnellata e per chilometro . . . . . . » 0.06

Sacchi vuoti, per tonnellata e per chilometro . . . » 0.06

Botti, barili e casse vuote di ritorno (con certificato di ritorno), per tonnellata e per chilometro . . . » 0.05

Diritto fisso per ogni operazione di carico o di scarico e per tonnellata . . . . . . » 0.50

Materiale per linee telegrafiche dello Stato: metà delle tariffe generali col diritto fisso per tonnellata o per ogni operazione di carico o scarico . . . . » 0.50

Numerario.

Numerario di qualunque specie, per ogni migliaio di lire e per i primi 140 chilometri . . . . L. 0.25

e per ogni 10 chilometri in più e per ogni migliaio . . » 0.01

Avvertenze relative ai trasporti per conto dello Stato.

a) Sono applicabili ai trasporti per conto dello Stato le tasse minime stabilite pei trasporti ordinari e così pure le condizioni generali di trasporto in quanto non sieno modificate da quelle particolari;

(1) Per la carta bollata, per i francobolli e per le cartoline postali sarà corrisposta all'Amministrazione ferroviaria, oltre la tassa di porto anche quella sul valore, nella misura stabilita per il numerario, quale tassa di assicurazione, qualora l'Amministrazione debba rispondere del valore. In caso diverso sarà corrisposta l'indennità di lire 1 35 per ogni chilogrammo.

b) Per gli effetti della responsabilità che incombe all'Amministrazione ferroviaria, i trasporti per conto dello Stato da farsi ai prezzi sopraindicati, s'intendono eseguiti in base alle condizioni delle tariffe speciali.

III. — Trasporti dei militari e loro famiglie non per motivi di servizio.

I trasporti dei militari e loro famiglie, nonchè dei bagagli ad essi appartenenti, in occasione di congedo o per altri motivi indipendenti dal servizio, avranno luogo ai prezzi ed alle condizioni stabiliti nella Convenzione stipulatasi il 28 settembre 1882 fra il Ministero della Guerra e Marina da una parte e le Amministrazioni ferroviarie dall'altra, approvata con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 11 marzo 1883.

IV. — Trasporti degli impiegati governativi e delle loro famiglie.

I trasporti degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato si faranno colle riduzioni ed alle condizioni stabilite per le reti principali del Regno, seguendo le norme che furono adottate per le medesime.

V. — Trasporti di operai e braccianti d'ambo i sessi in comitive od in massa

TARIFFA.

1° — Operai e braccianti in comitive.

Agli operai ed ai braccianti d'ambo i sessi che si recano a lavorare in una stessa località o ne ritornano, partendo da una stessa stazione e diretti ad una medesima destinazione in numero di dieci persone almeno, è accordato il trasporto in convogli omnibus o misti alla metà del prezzo di 3ª classe ossia a lire 0 02 per persona e chilometro.

I ragazzi dai tre ai sette anni sono trasportati alla metà del prezzo suindicato, e pel computo del numero minimo di persone ogni due ragazzi contano per una persona.

2° — Operai e braccianti in massa.

Agli operai e braccianti che viaggiano in massa, nelle condizioni di cui sopra, è accordato il trasporto in convogli omnibus o misti al prezzo di lire 0.015 per persona e chilometro quando occupino almeno tutti i posti in una carrozza di 3ª classe.

I ragazzi di età inferiore a 3 anni sono trasportati gratuitamente purchè non occupino un posto da viaggiatore e sieno accompagnati da persona adulta.

Nel calcolo dei posti, per ogni due ragazzi fra i tre ed i sette anni, si conta un posto solo.

Condizioni e norme.

Valgono le condizioni e norme in vigore sulle reti principali italiane per la concessione analoga alla presente.

Sottoscritti all'originale:

Il Ministro dei Lavori Pubblici
FRANCESCO GENALA.

Il Ministro delle Finanze e Ministro per interim del Tesoro
AGOSTINO MAGLIANI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
BERNARDINO GRIMALDI.

GIOVANNI MARSAGLIA, nel nome proprio e quale rappresentante della Banca di Torino e delle Ditte Fratelli Marsaglia e Fratelli Ceriana.

ALFREDO COTTRAU, nel nome proprio e quale rappresentante della Banca di Torino e delle Ditte Fratelli Marsaglia e Fratelli Ceriana.

FRANCESCO RACIOPPI, *testimonio.*
GIANATTI GIOVANNI VINCENZO, *testimonio.*

Il Capo Sezione delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici
MARIANO FRIGERI.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti a favore di impiegati civili e militari e loro famiglie.*

Con deliberazione del 4 agosto 1886:

Spadaro-Calapai cav. Michele, consigliere di Prefettura, lire 3887.
Ducros Antonio, capo reparto nella manifattura tabacchi, lire 1628.
Gatto cav. Guglielmo, capitano, lire 2742.
Spano Antonio, capitano, lire 2561.
Corio Pietro, carabiniere, lire 470 40.
Bono Carmela ved. di Moretti Michele, pretore, lire 480 66.
Sin Carolina vedova di Zibibbi Giuseppe, commesso nella manifattura tabacchi, lire 466 66.
Passadoro comm. Liberale, capitano di Porto, lire 3616.
Fusaro Giuseppe, soldato di fanteria, lire 300.
Ribero Maria, ved. di Anelli Vincenzo, scrivano locale, lire 480.
Bergonzini Maria Carlotta ved. Mantovani, cocchiere della Corte Estense, lire 230 26.
Viola o De Viola conte Gustavo, direttore postale, lire 3333.
Correggiari o Coreggiari Elisa ved. di Capitelli Antonio, lire 653.
Gritta cav. Giuseppe, sotto prefetto di 1ª classe, lire 2231.
Auriemma o Auriema Gennaro, cancelliere di Pretura, lire 1440.
Chiapussi o Chiapuzzi Luigi, segretario nell'amm. prov., lire 2400.
Rende Carmela ved. di Plutino Carlo (indennità) lire 2800.
Maciocci Pietro, usciere del Dazio Consumo di Roma, lire 800 — Di cui: a carico dello Stato, lire 356 23 — A carico del Municipio di Roma, lire 443 77.
Caccia cav. Ludovico, segretario, lire 3333.
Corsini Pietro, segretario, lire 2400.
Governatori dottor Vincenzo, capitano medico, lire 2330.
Fergola Mariano, commissario di marina, lire 2851.
Torazzi Luigi, segretario, lire 1575.
Giaconi Giuseppe, vice segretario, lire 1516.
Cantoni Giovanni, capo operaio, lire 455.
Avondo Luigi, ufficiale di scrittura, lire 1830.
Arreghini Antonio, brigadiere R. carabinieri, lire 672.
Rabagliati Luigi, capitano, lire 1018.
Taffoni Luigi, appuntato R. carabinieri, lire 460 80.
Patrucco Pietro, maresciallo R. carabinieri, lire 1122 80.
Bertoni Claudio, maresciallo R. carabinieri, lire 1198 40.
Casali Alfonso, capo-ufficio postale, lire 1516.
Bonomo Francesco, ispettore scolastico, lire 2111.
Travaglini Ferdinando, segretario, lire 2561.
Cremoni Emilia, ved. di De Gabbia Giovanni, lire 150.
Condoleo Maria Teresa, ved. di Caflero Paolo, lire 560.
Caflero Paolo, commesso telegrafico, lire 1680, dal 1º aprile al 7 maggio 1886.
Gragnaniello Sabato Tobia, guardia finanza, lire 413 33.
Actis Rosa, ved. di Gavard Ettore, lire 752 33.
Rizzo Pietro, maestro nei R. Equipaggi, lire 620.
Guardiani Sofia, ved. di Cacciatori Giuseppe, Cacciatori Filippo ed Alfredo, orfani lire 97 02.
Afan de Rivera Luisa, orfana, lire 850.
Mazzocchi Carmela, orfana, lire 82 50.
Maggi Lucia, ved. di Maggi Gaetano, Maggi Elisabetta e Cesare, orfani, lire 276 42.
Formichi Enrico, vice segretario, lire 1633.
Viara cav. Giacomo, sanitario carcerario, lire 880.
Calcagnini Giuseppe, capitano, lire 2034.
Paluello o Palluelo Mario, maestro elementare, lire 1139 — Di cui: a carico dello Stato, lire 558 72 — A carico del Municipio di Rovigo, lire 580 28.
Perrone Giovanni, capo conduttore nelle ferrovie, lire 1238 — Di cui: a carico dello Stato, lire 228 30 — A carico della Cassa pensioni ferrovie, lire 1009 70.
De Benedetti Pio, guardia nelle ferrovie, lire 1152 — Di cui: a carico dello Stato, lire 415 67 — A carico della Cassa pensioni ferrovie, lire 736 33.
Pagliarini Benedetto, servente Dazio Consumo, lire 390 — Di cui: a carico dello Stato, lire 24 80 — A carico del Comune di Roma, lire 365 20.
De Biasio Cecilia, ved. di Russo Gennaro, lire 640 — Di cui: a carico dello Stato, lire 301 28 — A carico del Comune di Napoli, lire 338 72.
Emanuelli o Emanueli Pietro, servente, lire 731 25, di cui: a carico dello Stato lire 305 48; a carico del comune di Roma lire 425 77.
Orrea Nicola, guardia carceraria, indennità lire 700.
Brancadoro Romolo, id., id. lire 1458.
Demitri-Parisi Francesco, pretore, id. lire 1666.
Cravanzola Luigi, usciere, id. lire 1741.
Damillano Cesare, professore di Ginnasio, id. lire 2939.
Rossetti Maria, vedova di Prinetti Giuseppe, id. lire 2800.
Guidicini Caterina, vedova di Ferrari Filippo, id. lire 3333.
Masini M. Angiola, vedova di Vinanti Carlo, lire 240.
Romano Camillo, usciere, lire 1152.
Contissa Leonardo, soldato di fanteria, lire 300.
Narcisi Girolamo, orfano, lire 529 66.
Titomanlio M. Luisa, vedova di Caflero Francesco, lire 204.
Poletti M. Teresa, vedova di Barbieri Giuseppe, lire 230 26.
Grisanti Francesco, brigadiere carabiniere, lire 654.
Bonelli Luigi, ispettore delle gabelle, lire 4466.
Savi Giovanni, capitano, lire 2420.
Sommariva Caterina, vedova Del Din Ludovico, mensili lire 4 78.
Carlevatti o Carlevati Emiliano, capitano, lire 2258.
Marrosu Francesco, brigadiere nei RR. carabinieri, lire 560.
Polpa Vincenzo, capitano, lire 2712.
Picone o Pigone Vincenzo, brigadiere, lire 726.
Formia Maria, vedova di Orange Michele, lire 224.
Franzero Raimondo, tenente colonnello, lire 3823.
Bertone cav. Giovanni, id., lire 4030.
Sardi cav. Clemente, maggiore, lire 2700.
Gani Raffaele, capitano, lire 2109.
Conadera Santa, vedova di Del Din Giovanni, mensili lire 4'78.
Carpi comm. Michele, contr'ammiraglio, lire 7200.
Ghirardi Spirito, capitano, lire 2420.
Frigimelica cav. Giuseppe, ingegnere capo al Genio civile, lire 4800.
Pessa Giuseppe, capitano, lire 2184.
Pusinich Domenico, ufficiale alle visite, lire 2240.
Bonaudi Domenico, tenente, lire 1760.
Malan cav. Giovanni Pietro, maggiore, lire 3240.
Cassani don Giacomo, professore, lire 4133.
Sarto Deodato capo calzolaio d'artiglieria, lire 489 60.

Con deliberazione dell'11 agosto 1886.

Cano Maria Filomena, vedova di Piga Pasquale, indennità lire 6533.
Ravotto Marta, vedova di Federico Ignazio, lire 1060 66.
Malta cav. Salvatore, ingegnere capo Genio civile, lire 3500.
Bertucci Giorgio Zenone, aiutante postale, lire 1456.
Loru comm. Antioco, professore, lire 4032.
Amodini Giov. Giacomo, consigliere, lire 4200.
Veneti Salvatore, ufficiale di scrittura, lire 1808.
Fumagalli Pompeo, pretore, lire 1892.
Garzadori Daria, vedova di Lavagnolo Pietro, lire 1037 01.
Cesarini Veturia, orfana, lire 326 66.
Pecorari Giuseppe, brigadiere di pubblica sicurezza, lire 676.
Vaccari Maria Elisa, orfana, lire 210.
Granillo Gennaro, capitano, lire 2486.
Caracciolo di Torchiarolo Raffaele, ufficiale d'ordine, lire 1760.
Manca Ignazio, sanitario carcerario, lire 576.
Rabino o Rabbino Antonio, furiere maggiore, lire 966.
Ciardi Antonio, commesso telegrafico, lire 1680.
Di Pasca Caterina, vedova di Migliaccio Giovanni, lire 444 33.
Balloco Giovanna, vedova Alloati Filippo, lire 736.
Resini Felice, furiere maggiore, lire 500.
Coraucci Federico, appuntato di pubblica sicurezza, lire 520.
Ceccacci Geltrude, vedova di Contini Gaetano, lire 225 75.

Ciullini Luisa, vedova di Andreoni Giovanni, lire 530.
Setti Antonio, delegato di pubblica sicurezza, lire 1350.
Biondi Giovanni, ufficiale d'ordine, lire 1300.
Steffanino Carlo, usciere telegrafico, lire 1080.
Giacomelli Ferdinando, brigadiere, lire 280.
Guida Porzia Maria, vedova di Minutolo Raffaele, lire 192.
Castelnovo Venere, vedova di Calace Raffaele, lire 165.
Spinetti Susanna, vedova di Durante Nicola, lire 76 65.
Ragazzon Domenico, sergente nei volontari, lire 300.
Tiscornia Caterina, vedova di Levaggi Domenico, lire 200.
Arilizzone Carlo, caporale maniscalco, lire 519 90.
Marchisio Maria, ved. di Pagani Carlo, lire 279.
Tomasino Rosalia, vedova di Consolo Giuseppe, lire 201.
Fasulo Nunzia, orfana, lire 38 25.
Rossi sacerdote Giuseppe, cappellano, indennità lire 1045.
Benedetti Antonio, guardia carceraria, id. lire 700.
Ronfini Giovanna, vedova di Arlati Enrico, id. lire 1341.
Chierici Adelina, vedova di Ferrari Virginia, lire 93 37.
Longarini Luigi, guardia carceraria, indennità lire 583.
Dello Strologo Eugenia, vedova di Garofani Francesco, lire 234 33.
Ferretto Giacinta, vedova di Chiussi Federico, giornalieri centesimi 46.
Alaimo Ferdinando, sottotenente, per anni 4 e mesi 6 lire 562.
Curlo Isabella, vedova di Borca Giacomo, lire 633 33.
Colla Carlo, capitano, lire 1299.
Rossi Carlotta, vedova di Pirola Luigi, lire 630 66.
Alpini Domenica, vedova di De Cesaris Domenico, lire 95 76.
Scaccia Giuseppe, caporale, lire 360.
Falletti di Coazze Leopolda, vedova di Bessico Clemente, lire 856 66.
Pedroni Ermenegildo, ufficiale d'ordine, lire 1375.
Forghieri Gregorio, delegato di pubblica sicurezza, lire 1640.
Caligaris Giuseppe, maresciallo di finanza, lire 806 67.
Testoni Carlo, brigadiere carabinieri, lire 560.
Amici Salvatore, guardia di pubblica sicurezza, lire 225.
Severini Elisa, vedova di Rinaldi Gennaro, lire 693 33.
Meccenero o Mecenero Lucia, vedova Calogera, lire 480.
Brugia Marcellina, ved. di Palmieri Giovanni, lire 370 33.
Bertoli Anacleto, maresciallo carabinieri, lire 802.
Enrico cav. Giuseppe, maggiore commissario, lire 3501.
Nordio Maria Caterina, ved. di Muschietto Noè, lire 321 33.
Rossi Giovanni Battista, colonnello, lire 5716.
Della Corte Teresa, orfana, lire 221.
Calvi Ranuccio, capitano, lire 2222.
Micali Elettra, ved. di Borsani Giuseppe, lire 2666 66.
Neri Tito, capitano contabile, lire 1077.
Federico cav. Giovanni, capitano lire 3072.
Pastore Gio. Vincenzo, agente delle imposte, lire 2886.
Toso Domenico, soldato, lire 533 33.
Ortu Albertina, ved. di Cocco-Mulas Giuseppe, lire 1333 33.
Dovo Annetta, ved. di Capsoni Camillo, lire 817 66.
Riccardi Pietro, usciere, lire 720.
Savio Giuseppe, capitano, lire 2652.
Moretto Edoardo, tenente lire 701.
Parodi Giovanni Battista, tenente, lire 1653.
Mocci Costantino, soldato, lire 300.
Gambi Antonio, impiegato daziario, lire 1530, di cui: a carico dello Stato, lire 651 20; a carico del Comune di Ravenna, lire 878 80.
Varvello Sisto, scrivano locale (indennità) lire 1750.
Casali Domenico, impiegato daziario, lire 942, di cui: a carico dello Stato, lire 132 06; a carico del Comune di Lucca, lire 809 94.
Bertoldo Pietro, esattore (indennità) lire 4329.
Scaravaglio Adelgisa, ved. di Gerbose Giov. Batt. (indennità) lire 1843.
Bisceglia Domenico, scrivano locale (indennità) lire 1333.
Galetti Costanzo, secondo Nocchiere, lire 690.
Carnevali Angelo, maresciallo R. carabinieri, lire 781.
Ricca Giuseppe, tenente, lire 2062.
Carnevale Raffaele, ved. di Carnevale Luigi, lire 325.
Poli Achille, maresciallo nei R. carabinieri, lire 1198 40.
Ortali Rosa, ved. di Fava comm. Luigi, lire 2297 33.
Fassina Pietro, capitano, lire 2260.
Pacchiotti Agata, ved. di Nasi Eugenio, lire 1173 33.
Diana Maria Antonia, ved di Congin Francesco, lire 315.
Mirra Vincenzo, capo furiere, lire 1223 60.
Cabella Clemente, maresciallo, lire 1213 75.
Boccanera Giovanni, appuntato nei carabinieri, lire 462 80.
Dezzen o De Zen Giacomo, guardia carceraria, lire 534.
Castelli Amalia, ved. di Risi Enrico, lire 792 66.
Bissati Luigi, ragioniere geometra, lire 1800.
Frazioli Giovanni, commesso telegrafico, lire 1350.
Fantino Giovanni Michele, capo usciere, lire 1216.
Poggi Maria, vedova di Zanardi Achille, lire 266 66.
Isnardi Carlo Giuseppe, vicecancelliere, lire 1600.
D'Atri Francesco Saverio, guardafili telegrafico, lire 787.
Campana Ferdinando, segretario, lire 2640.
Melega Enea, capitano, lire 1958.
Pizzamiglio Giuseppe, guardia carceraria, lire 525.
Negro Eraldo, capitano, lire 2450.
Mazza Pietro, ricevitore del registro, lire 3208.
Villa Luigi, macchinista, lire 1346.
Ferrari Elvira, Cesare, Carolina, orfani, lire 233 06.
Bonasegla Paolo, capitano, lire 2549.
Pianetta Antonio, appuntato di pubblica sicurezza, lire 500.
Papa Giuseppe, tenente, lire 1482.
Cosenza M. Raffaela e M. Concetta, orfane, lire 1275.
Antognoli Livio, capo ufficio postale, lire 1458.
Governo Maria, vedova di Nicolini Giovanni Battista, giornalieri centesimi 38.
Ferrero Giovanni, capitano, lire 2260.
Fava Gioacchino, maestro nei R. Equipaggi, lire 1400.
Corona Luigi, segnalatore semaforico, lire 1156.

Con deliberazione del 18 agosto 1886.

Jacono Emilia, orfana, lire 193 50.
Enrico Virginio, archivista, lire 2520.
Storti Cleomedonte, capitano, lire 1767.
Padiglioni Italo, guardia carceraria (indennità) lire 800.
Seclaus Elisa, ved. di Besozzi Antonio, lire 933 33.
Peri Paolo e Emilio, orfani, lire 211.
De Martino Anna, ved. di Garron Ippolito, lire 1734.
Parravicini Marta, vedova di Juvalta Volfango, lire 570.
Prestogiovanni Eutichio, vicecancelliere, lire 1010.
Nanson Fortunata, vedova di Sorvillo Federico, lire 589 99.
Palla o Pala Marianna, vedova di Orru-Boi Salvatore, lire 372.
Surman Antonio, usciere, lire 880.
Ren Pietro, guardia di finanza, lire 1000.
Raimondi Luigia, vedova di Reiner Nepomuceno, lire 933 33.
Mareri Nicola, segretario, lire 2503.
Delussu Giovanna, ved. di Calaminici Francesco, lire 240.
Sarono o Saronno Diodoro, maresciallo, lire 806 67.
Casto Maria Margherita, ved di Gatti Gio. Batt., lire 315.
Foschini Francesco, appuntato di P. S., lire 520.
Renzullo Concetta, ved. di Candela Raffaele, lire 180.
Torti Luigia, ved. di Garzena Carlo (indennità) lire 2200.
Melber Maria Grazia, ved. di D'Alfonso De Simone Filippo, lire 408.
Gentile Francesco, ved. di Pappalardo Russo Giuseppe, lire 533 33.
Viglietti Edoardo, capitano, lire 2494.
Codebò Rosa Elvira, orfana, lire 450.
Marasca Teofilo, capitano, lire 2500.
Poggi Giovanni Angela, vedova di Traverso Giuseppe, lire 150.
Oldini Giovanna, vedova di Stagni Luigi, dall'8 ottobre al 24 dicembre 1884, lire 466 66.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.